


CARMELO TRASSELLI

**I PRIVILEGI
DI MESSINA E DI TRAPANI**

(1160-1355)

CON UN'APPENDICE
SUI CONSOLATI TRAPANESI NEL SEC. XV



EDIZIONI SEGESTA - PALERMO

STUDI DI STORIA ECONOMICA

—— Diretti da Antonino De Stefano ——


A.P.T. - TRAPANI

Inventario N. 18

Collocazione E-1 n. 33



I PRIVILEGI DI MESSINA E DI TRAPANI




CARMELO TRASSELLI

I PRIVILEGI
DI MESSINA E DI TRAPANI

(1160-1355)

CON UN'APPENDICE
SUI CONSOLATI TRAPANESI NEL SEC. XV



EDIZIONI SEGESTA - PALERMO

PROPRIETÀ LETTERARIA

Stampato in Italia

Cappugi & Mori - Marzo 1949 Palermo

PREMESSA

Vi è un anno cruciale nella storia di Messina che non è stato messo in sufficiente rilievo dai suoi storici: lo stesso Pieri nella Storia di Messina nello sviluppo della sua vita comunale (Messina, 1939), libro per tanti rispetti nuovo, lo accenna appena in nota e senza dargli importanza: è il 1315, l'anno in cui Federico III d'Aragona concede alla città di Trapani il diritto di godere gli stessi privilegi di Messina. Una tal concessione può sembrare di scarsa importanza a chi non ne tenga presenti la genesi ed il perchè.

Fra il 1160 e il 1325 è intervenuta tutta una serie di speciali privilegi in favore di Messina che in poco più di un secolo e mezzo si è trovata enormemente avvantaggiata su Trapani. Non contando i tre falsi attribuiti a Manfredi, bastano i provvedimenti di re Giacomo del 1283 a denotare in quale posizione si trovasse Messina di fronte a Trapani; il privilegio di foro concesso nel 1283, il diritto di eleggere consoli fuori di Messina nello stesso anno, la Curia dei primi appelli e il consolato di Sicilia in Tunisi nel 1286, le franchigie del 1296, l'esenzione dalle collette del 1302 facevano dei privilegi di Messina un boccone ben più appetitoso che una semplice libertà di commerciare.

Dal 1302 bisogna passare al 1324 per trovare un altro documento regio per Messina e l'ultimo non è una

concessione di privilegi. Che cosa è mai avvenuto che abbia fermato il flusso della benevolenza reale? Perchè in questa stasi dell'evoluzione dei privilegi di Messina si inserisce la concessione indiscriminata di tutti i suoi privilegi alla città di Trapani?

La sola spiegazione possibile è che la posizione di Messina di fronte a Trapani sia mutata e che, sotto il regno di Federico III, Trapani sia divenuta il porto più importante della Sicilia.

È evidente che il privilegio, specialmente in materia commerciale, non è frutto nè di un benevolo capriccio di un sovrano nè di una capricciosa richiesta: esso rispecchia una situazione economica. Se noi guardiamo ai privilegi ottenuti da Messina o da Trapani — a parte naturalmente quelli relativi a concessione di titoli come *Nobilissima*, *Invittissima* o altri — non con sciocca superbia municipale ma con mente serena, vediamo che il privilegio ha lo stesso carattere e la stessa funzione che hanno oggi altri provvedimenti che non si chiamano più privilegi ma lo sono. Basti pensare alle tariffe ferroviarie per trasporto di merci, graduate o ridotte per favorire una determinata produzione agricola o industriale. Questa e non altra è la funzione del privilegio medioevale, il quale rispecchia sempre una situazione economica: l'opportunità di stimolare e favorire lo sviluppo di un processo economico o l'opportunità di tutelare una situazione, di conservarla in vista di un superiore interesse, bene o male inteso, è sempre la base del privilegio, come null'altro che un privilegio è stata l'autarchia industriale italiana.

Il privilegio può, in determinate circostanze, diventare odioso alla collettività: ed ecco perchè il nome stesso di privilegio si è voluto far scomparire, e si è data del privilegio medioevale una valutazione sentimentale e morale, dimenticando che i privilegi, se fu-

rono politici furono l'unica difesa delle pubbliche libertà, se furono economici, come accadde per lo più, devono essere valutati economicamente. Nè vanno presi, come si fa con sacro orrore, quali indici dell'oscurantismo, della tirannia, della reazione. Economicamente, invece, dobbiamo valutarli quali provvedimenti economici, quali disposizioni di manovra dell'economia; a noi rimane il compito di studiarli per determinarne l'utilità in quella data situazione, il bene che arrecarono o il male che causarono, oppure di studiarli per capire, attraverso di essi, quale fosse la situazione economica e se essi costituiscano una novità o siano soltanto la redazione in scriptis di una consuetudine che de facto si è sviluppata ed è osservata e che si vuol conservare prima che l'evoluzione naturale la trasformi o distrugga.

Da questo punto di vista intendo esaminare i privilegi di Messina e Trapani e non posso quindi non tener conto della rispettiva posizione geografica delle due città ¹⁾.

¹⁾ Sullo sviluppo di Trapani fra il '300 e il '400 ved. l'introduzione al mio vol. *Sull'arte di Trapani nel '400*, Trapani, 1948.

N. B. - Per brevità, ho indicato con *Cod. dipl. Arag.* l'opera di GIUSEPPE LA MANTIA, *Codice diplomatico dei Re Aragonesi di Sicilia*, vol. I. (1282-1290), Palermo, 1917 (*Docum. per servire alla Storia di Sicilia a cura della Soc. Sicil. Storia Patria*, I serie, vol. XXIII), e con *De Rebus* l'opera di I. CARINI E G. SILVESTRI (con appendice di G. LA MANTIA) *De rebus Regni Siciliae*, Palermo, 1882 (*ibidem*, I serie, vol. V.).

CAPITOLO I.

PRIVILEGI NORMANNI PER MESSINA

La formazione di un abitato intorno ad un'insenatura atta a divenire un porto è un fatto naturale; lo sviluppo entro certi limiti di questo abitato e di questo porto è un fatto naturale. Ma quando la posizione di quel porto presenta un interesse particolare per il governo, ecco che questo interviene con proprie leggi (nel nostro caso i privilegi) a modificare lo sviluppo naturale dei fatti geografico-economici.

Abbiamo nel Medioevo Messina che è da una parte scalo per il Levante e l'Africa e dall'altra costituisce il tratto di unione fra l'Isola e la parte continentale del Regno; il mare è presso a poco sicuro perchè una forte flotta siciliana lo difende, incute timore, è pronta a rintuzzare le offese: si ripete probabilmente dopo la conquista normanna ciò che possiamo pensare avvenuto durante l'epoca bizantina: una maggiore densità di popolazione verso la parte orientale dell'Isola, un concentramento di attività economiche e del governo, starei per dire una impostazione di tutta la vita siciliana sul triangolo Palermo-Messina-Siracusa, di cui beneficiano anche località, in seguito trascurabili, quali Cefalù, Patti, Milazzo. Città come Marsala e Mazara che avevano avuto grandissima importanza durante la

dominazione Musulmana, attraversano una parentesi di oscurità durante le epoche Normanna e Sveva: a Mazara viene data dai Normanni una modesta sede vescovile, Trapani esiste appena. Non per caso la toponomastica araba nella provincia di Trapani si è mantenuta fino ad oggi: ma perchè vi mancò sotto i Normanni una ricolonizzazione cristiana.

Messina invece durante la dominazione Musulmana è ridotta pressochè al nulla: un greco arabizzato che scrive a Bagdad nel XIII secolo attingendo a fonti del XI secolo, può scrivere che Messina è un « paesello su la costiera della Sicilia »²⁾ ed anche sette lustri dopo la conquista normanna, non era capace di essere da sola sede di Vescovato, tanto che nel 1096 le sedi di Messina e Troina erano riunite in una diocesi. Ma col 1099 è presa Gerusalemme: ora per Messina passa la via più breve da tutti i porti del Tirreno alla Palestina. E quindi Messina centro strategico terrestre e navale del nuovo stato, Messina sede dell'arsenale.³⁾

Nel 1153-54 Edrisi può scrivere: « È da noverare Messina tra i più egregi paesi e più prosperi [anche per la gran gente] che va e viene. Qui l'arsenale, qui [un continuo] ancorare, scaricare e salpare di legni provenienti da tutti i paesi marittimi dei Rum; qui raccolgonsi le grandi navi; i viaggiatori e i mercanti sia delle terre dei Rum o sia dei Musulmani vi traggono d'ogni banda... Il porto è una gran meraviglia, rinomato in tutto il mondo... ».⁴⁾

Seguono però gravi avvenimenti: la morte di re Rug-

²⁾ AMARI, *Bibl. Arabo-Sicula*, Torino, 1880, vol. I, p. 225.

³⁾ Lo sviluppo di Messina nell'epoca normanna è ottimamente studiato da P. PIERI, *op. cit.*, pagg. 23 e sgg.

⁴⁾ AMARI e SCHIAPPARELLI, *Il libro di Re Ruggero compilato da Edrisi*, Roma, 1883, pag. 31.

gero (26 febbraio 1154), la prima calata del Barbarossa (1154); Emanuele Comneno medita una restaurazione: sulla stato siciliano convergono le mire dei greci e dei tedeschi; città e baroni si ribellano (1160, novembre, assassinio del cancelliere Majone, poi congiura e breve prigionia del re); abbandono delle conquiste africane, ripresa ostile dei musulmani d'Africa.

Per Messina, città che vive del mare e di commercio, questa situazione è fonte di danni enormi: il commercio si arresta; il vettovagliamento è difficile ed irregolare (ribellioni di terre e baroni), il transito per il Levante è interrotto; la plebe che vive dei mille mestieri marginali connessi col porto e col commercio, è afflitta dal rincaro dei viveri di prima necessità e vede negli ebrei e nei musulmani i profittatori, gli accaparratori, gli strozzini. Messina, cresciuta in una situazione eccezionale,⁵⁾ dovrebbe tornare ad essere un piccolo borgo se il governo al solito nell'interesse di tutto il Regno, non intervenisse, sacrificando gli introiti dell'erario e cioè con danno di tutti gli altri contribuenti, a cercar d'influire sulla crisi economica, non eliminandone le cause (chè non poteva davvero) ma con una breve serie di provvedimenti palliativi.⁶⁾ Ed ecco il privilegio di Guglielmo I del 12 maggio 1160, dato da Palermo.

Questo privilegio è stato riassunto dagli autori che lo hanno studiato con parole che non mi soddisfano affatto e che anzi ne alterano di gran lunga il significato

⁵⁾ Belle pagine dedica al problema economico-sociale FRANCESCO DE STEFANO, *Storia della Sicilia*, Bari, 1948, pp. 6-7.

⁶⁾ Non c'è bisogno di rilevare che mi discosto molto dalla consueta interpretaz. del priv. 12 maggio 1160, quale è data anche dal Pieri, p. 37.

ed il valore. Tolle le formule, eccone il dispositivo secondo l'edizione del Giardina.⁷⁾

Cum itaque placuit majestati nostre, sola gratia nos commovente, fidelibus subiectis nostris de munificentia et misericordia nostra, ex novo aliquid impertiri, Vos Cives Messane, quos non inter novissimos fideles nostros, sed inter primos antiqua et illibata vestra fidelitas collocavit, beneficiorum nostrorum munere non expertes facere, sed specialiter volumes congaudere. Per hoc igitur Privilegium nostrum in perpetuum valiturum concedit et misericorditer largitur vobis omnibus Christianis Civibus Messane liberalitas nostra ut:

(A) *in portu Messane non decimam sicut hactenus solebatis, sed de centum tria tantum Dohane nostre de cetero persolvatis;*

(B) *portarum in victualibus, omnino vobis liberum concedimus introitum et egressum;*

(C) *De equitaturis vestris violentam angariam vobis inferri a bajulis vel ab aliis subiectis nostris, omnimodo prohibemus;*

(D) *servos autem et ancillas pannos vel alias res Curie de cetero nullus vestrum invitus emere compellatur;*

(E) *Missaticum aliquod si aliquando fuerit Curie intimandum, non vestris, sed Curie nostre stipendiis, fieri volumus et jubemus;*

(F) *Eorum quoque qui nostro servitio defuncti fuerint, filios legitimo conjugio procreatos, paterni pheudi concedimus fieri successores: ita videlicet ut ipsis vel si minores fuerint donec perveniant ad maiorem eta-*

⁷⁾ C. GIARDINA, *Capitoli e Privilegi di Messina*, Palermo, R. Deputaz. di Storia Patria, 1937, pagg. 15-16.

tem, alii pro ipsi[s] statutum Curie nostre servitium exsolvant.

Il regesto o riassunto compilato dal La Mantia è il seguente: ⁸⁾ « Guglielmo I concede ai Messinesi diminuzione nei diritti di dogana, libera immissione ed estrazione di vettovaglie, divieto di angarie de *equitaturis* (Giardina: sul bestiame), esenzione dall'obbligo di comprare servi, panni ed altre cose della Corte. Regola messi o ambasciate a spese di Curia, successione di figli nei feudi, e pei minori destinazione di altri pel servizio » (Giardina: e dalle spese per messi ed ambasciatori inviati a corte; e regola infine la successione feudale) ».

Non si capisce perchè il La Mantia traduca una volta *Curia* ed una volta *Corte*, poichè evidentemente *Curia* ha qui, tre volte, il medesimo significato di *regia amministrazione*, di *governo* in generale.

Ora (chiedo che non se ne dispiaccia l'amico Prof. Giardina), il significato del privilegio non è quello che traspare dai regesti.

Prima di tutto, il privilegio, concesso evidentemente a richiesta di un'ambasciata di cittadini Messinesi, non è diretto a tutti gli abitanti di Messina, chè altrimenti il re si sarebbe maestosamente rivolto « ad stratigotum populumque civitatis » come fece nel 1161 quando chiese aiuto; ⁹⁾ vale a dire non a tutti i sudditi del re, ed altri oriundi forestieri ma equiparati ai cittadini, bensì solo *Christianis civibus*, dei quali intende favorire la posizio-

⁸⁾ VITO LA MANTIA, *I privilegi di Messina*, Palermo, 1897, pag. 23.

⁹⁾ PIERI, *op. cit.*, pag. 38. La concessione *Christianis civibus* acquista maggior rilievo se messa in relazione con la parità dei cristiani e degli ebrei voluta dal falso del 1129 (GIARDINA, pag. 14, rigo 6-7: « *supradietis immunitatibus et gratiis gaudebunt judei simul cum Christianis civibus* »).

ne nei confronti degli ebrei che certo non mancavano e dei musulmani di cui ci ha parlato Edrisi.

È una prima concessione (*ex novo aliquid impertiri*) e ciò viene a turbare la consueta interpretazione di un passo del Falcando che riesamineremo tra poco.

In sostanza questo privilegio

A) riduce dal 10 al 3% i diritti di dogana nel porto di Messina, mezzo che ogni governo mette in opera per ravvivare il commercio in un momento di crisi: si noti che la riduzione dal 10 al 3% può sembrare di scarso effetto pubblicitario ma è invece una riduzione che denota la gravità della crisi messinese, perchè in realtà l'introito dell'erario è ridotto del 70%.

B) concede libero transito alle vettovaglie. La costruzione del periodo è quanto mai infelice: tradotto alla lettera dà: « vi concediamo totalmente libera entrata ed uscita delle porte nelle vettovaglie ». Mentre le altre concessioni hanno il verbo alla fine del periodo, qui troviamo alla fine l'oggetto; ciò, insieme col *portarum in victualibus* mi fa pensare che tutto il periodo sia corrotto. Comunque, se lo accettiamo per buono, la concessione è indice di carestia e miseria popolare.

C) la terza concessione non è un divieto di angarie sul bestiame in genere, ma è un divieto di requisizione delle cavalcature dei cristiani messinesi da parte dei bajuli delle terre in cui quelli erano soliti recarsi per commercio in tempi più tranquilli ed in cui ora non potevano più recarsi per non dover poi tornare a piedi.

D) la quarta concessione non esenta dall'obbligo di comprare servi e panni *della* Corte ma *dalla* Corte. Un obbligo di comprare cose *della* Corte sarebbe un acquisto forzoso senza precedenti e senza seguito nella storia; l'obbligo di comprare *dalla* Corte denota un semplice

monopolio; in altre parole Guglielmo, sempre per ravvivare il commercio, concede libertà commerciale per i servi e per i panni.

E) la quinta concessione potrebbe così tradursi: « se qualche volta la nostra Corte dovrà ordinare un'ambasceria ecc. », cioè la Corte si assume la spesa per gli ambasciatori che essa stessa chiama, non per quelli che la città invia spontaneamente. Ma osservo che in tal caso la parola più propria sarebbe stata *expensis*, *impensis* che avrebbe denotato l'impegno del re a pagare le spese di trasferta non determinabili a priori; mentre *stipendium* è parola che indica un compenso prefissato e periodico (salario, soldo, stipendio) che richiama subito alla mente la figura dell'impiegato. Inoltre *missaticum* deriva, è vero, da *mittere*, che ha il significato di *inviare*; ma gli inviati di una città al re si chiamano in genere *nuntii*, *sindaci*, *ambasciatores* o altrimenti, ma mai *missi*, mentre il *missus* richiama subito il *missus dominicus* carolingio. Ed allora la concessione suona: quando la Corte dovrà ordinare che qualche funzionario venga a Messina, la città sarà esentata dal pagare i suoi emolumenti.¹⁰⁾ Così la concessione ha veramente un valore perchè, in altre parole, impedisce una speculazione della burocrazia regia a danno della città.

F) l'ultima concessione è intesa da tutti come regolamento della successione feudale. Innanzi tutto osservo che si tratterebbe di una questione troppo importante per essere circoscritta alla sola città di Messina. Qui probabilmente il *feudo* non allude ad un territorio ma ad un semplice ufficio, e la parola *servitio* non allude al

¹⁰⁾ Ancor oggi il funzionario governativo che si reca presso un Municipio per un'ispezione, ha la « missione » liquidata dal Comune.

servizio militare ma al servizio del re in genere. Questa interpretazione è basata sui seguenti documenti: 1) i capitoli dell'Ammiragliato concessi il 9 novembre 1338 da Pietro II parlano della *comitaria* come di feudo: l'ammiraglio può esonerare i comiti « *exceptis antiquis comitis pheudatis* »; morendo i comiti feudati senza legittimi eredi, l'ammiraglio può provvedere ecc.; ¹¹⁾ abbiamo infiniti esempi di ereditarietà negli uffici: gli Abbate si succedono di padre in figlio nella castellania di Monte S Giuliano; quattro Doria si succedono nell'Ammiragliato del Regno; non mancano esempi di ereditarietà di uffici minimi: Aloisio de Lombardo succederà nell'ufficio di Maestro dell'arsenale di Messina quando sarà morto suo padre Roberto de Blanca (30 marzo 1366, Arch. St. Palermo, *R. Cancelleria*, vol. 9, fol. 21 v.); Giacomino Mostaccio succede a Giacomo Mostaccio nel protontinato delle galee di Palermo (19 giugno 1361, *Ivi*, vol. 7, fol. 434). Gli esempi potrebbero moltiplicarsi. Sulla sostituzione in caso di minorità, basta riferirsi al preambolo dei capitoli dell'Ammiragliato di Federico IV ¹²⁾ in cui Antonio figlio minorene di Corrado Doria è nominato ammiraglio con diritto ad esercitare l'ufficio a mezzo del suo balio fino alla maggiore età. Ecco quindi che quest'ultima concessione rientra nell'« ambiente » di una città commerciale e marinara, divenendo cosa utile e gradita, mentre la successione nei feudi era piuttosto cosa capace di inasprire in quel momento i messinesi. È da aggiungere che non si tratta di un rimedio alla crisi, ma di una concessione strappata al re dalla classe burocratica che non poteva

¹¹⁾ La disposiz. è ripetuta nei capp. di Federico IV. Ved. GERVASIO, *Siculae Sanctiones*, tomo II, cap. sull'Ammiragliato.

¹²⁾ V. ROSARIO GREGORIO, *Scriptores ecc.*, vol. II, pag. 442.

non essersi costituita in quasi cento anni e che già si manifesta con certezza nel ripetersi, per parecchi anni, dello stesso piccolo gruppo di nomi nelle cariche di stratigoto e giudice.¹³⁾

Se questa del 12 maggio 1160 è una prima concessione e se il privilegio, come non dubito, è autentico, nasce un'altra questione.

Il successivo privilegio del 20 agosto dello stesso anno, è da tutti riconosciuto falso perchè: ¹⁴⁾

1) conferma il privilegio falso di Ruggero del 15 maggio 1129;

2) conferma i falsi chirografi romani;

3) con Gerusalemme ed Acri Messina non aveva nulla a che fare;

4) se avessero già ottenuto la conferma del privilegio di Ruggero nel 1160, i Messinesi non l'avrebbero richiesta nel 1167;

5) l'indizione dovrebbe essere l'VIII e non la IX.

Il fatto cui allude l'obbiezione 4) è narrato dal Falcano il quale asserisce che, quando la Corte si trasferì a Messina nel 1167, « maiores civium » chiesero con insistenza e con doni al Cancelliere la restituzione del privilegio « *quod olim Rogerius Rex, super quibusdam civitatis immunitatibus factum, postea poenitentia ductus, eis abstulerat* ». ¹⁵⁾ Ma dove è il privilegio di Guglielmo II? È mai possibile che Messina abbia fabbricato tanti

¹³⁾ Si osservino le ripetizioni dei nomi nell'elenco dei primi stratigoti e giudici ricostituito da C. A. GARUFI, *La curia strati-goziale di Messina*, nell'Arch. Stor. Messinese, a. V, 1904, fasc. 1-2, pagg. 21-22.

¹⁴⁾ GIARDINA, *op. cit.*, pag. XXXV.

¹⁵⁾ UGO FALCANO, *La Historia o Liber de Regno Siciliae*, ed. Siragusa, Roma, 1897, pag. 131; si v. anche PIERI, *op. cit.*, pagg. 28 e 39.

falsi e perduto uno dei suoi privilegi autentici? Che il Falcando narri cosa non vera non pare possibile: è esistito dunque un altro privilegio diverso da quello del 12 maggio 1160, ma soprattutto i Messinesi hanno mostrato al cancelliere ben due documenti di Ruggero: un privilegio 15 maggio 1129 ed un altro solenne diploma con cui tale privilegio viene annullato.

AmMESSO per autentico il privilegio 12 maggio 1160, abbiamo:

1°) che prima di questo non è stata mai fatta ai Messinesi alcuna concessione nè sulle dogane, nè sulle vettovalie, nè sugli uffici: praticamente su nulla;

2°) che nel maggio 1160 ancora i Messinesi non avevano un privilegio di Ruggero da far confermare, mentre proprio quella sarebbe stata un'ottima occasione.

Dunque nel 1167 furono mostrati al Cancelliere due documenti falsi di Ruggero.¹⁶⁾

Le cinque obiezioni al documento del 20 agosto 1160 hanno un valore relativo e fra di esse mancano quelle secondo me sostanziali.

Con Gerusalemme ed Acri, Messina non poteva non aver avuto continue relazioni, sia dirette che indirette.

L'errore nell'indizione non è gravissimo in un documento di cui abbiamo copie di copie, specialmente se si pensa che VIII e IX si distinguono senza possibilità di

¹⁶⁾ I doni offerti dai Messinesi al Cancelliere che viene a rifugiarsi in Messina e deve essere quindi piuttosto ben disposto anche senza regali, mostrano il tentativo di corruzione, quindi anche la mala fede di coloro che chiedono la conferma del privilegio di Ruggero. Le parole del Falcando «*postea poenitentia ductus, abstulerat*», significano che Ruggero si era pentito, così, senza ragione; e Ruggero non mi sembra un re tanto meschino. Ma i «*maiores*» dovevano pur trovare una scusa perchè si ammettesse la non osservanza del privilegio che volevano confermato.

errore, mentre è facile sbagliare scrivendo o leggendo VIII e VIII come voleva la grafia antica.

Le obiezioni che mancano sarebbero queste: è accertata o meno la presenza di Guglielmo I a Messina nell'agosto 1160 o in quel torno di tempo? Il documento accenna a consolati e loggie in terre musulmane e si dimostra quindi compilato quando le terre africane e levantine presentavano pei Messinesi un notevole interesse, prima del privilegio di Giacomo infante del 15 dicembre 1283 e comunque di quello di Giacomo re del 16 febbraio 1286: ma in epoca in cui il consolato è già conosciuto dai Messinesi.

D'altra parte, mentre il compilatore del falso privilegio di Ruggero del 1129 ha certo tenuto presente tutta la serie dei privilegi aragonesi, il compilatore del privilegio del 20 agosto 1160 conferma il privilegio di Ruggero ma concede molto meno in materia di Consoli. E allora il compilatore del falso del 20 agosto non ha veduto il falso diploma di Ruggero che noi conosciamo, ma un altro falso molto più modesto, oggi perduto, che si attaglierebbe alle parole del Falcando: « quibusdam immunitatibus ».

Sono dunque esistiti, secondo me, due privilegi falsi di Ruggero, ambedue datati 15 maggio 1129, il primo dei quali fu distrutto quando si compilò il secondo, cui si volle dare la stessa data. Il primo era stato compilato tra il 12 maggio 1160 e il 1167: cioè in quel periodo di crisi e di perturbamenti politici, militari ed economici che minacciarono di distruggere il benessere dei Messinesi, i quali, non avendo ottenuto abbastanza il 12 maggio 1160, tentarono di sorprendere la buona fede del Cancelliere Stefano di Perche (un forestiero quasi in fuga) e vi riuscirono.

Ma dove è il privilegio di Guglielmo II del 1167?

Non è certo nascosto nel falso del 4 maggio 1182 il

cui linguaggio ed i concetti sono tipicamente tre-quattrocenteschi (*thesauro scripturarum*, rinnovazione di scritture delebili, *vim posteris hec nostri renovatio clari pendeat*, ecc.). Esso è, secondo me, nascosto nel privilegio del 20 agosto 1160 nel quale, di storicamente inattendibile, non rimarrebbe che la concessione del consolato, se non sapessimo che i Messinesi potevano averne già avuto esempio attraverso l'insediamento della colonia genovese nella loro città, che è già documentato nel 1116.

Riassumendo:

1°) il privilegio 20 agosto 1160 è da attribuire a Guglielmo II e da riportarsi al 1167;

2°) il dispositivo è presso a poco vero;

3°) le formule sono imitate dal privilegio di Guglielmo I.

Ma perchè una tale interpolazione? Perchè i Messinesi non avevano pensato a richiedere a Guglielmo II divenuto maggiorenne la conferma di un privilegio concesso da lui stesso minorenni, o da sua madre quale reggente o addirittura dal Cancelliere chi sa sotto quale forma.

La lunga digressione ci ha allontanati dal nostro esame dei privilegi messinesi, che riprendiamo.

Al privilegio del 1167 segue la prima rivolta contro Stefano di Perche, poi il piccolo Vespro contro il Quarrel e i suoi francesi, la liberazione del conte di Montescaglioso; è una popolazione che nuovi problemi di assetamento sociale urgono e che cerca di risolverli in un'esplosione di furore; la rivolta, lo dicano o no le fonti, è guidata dai *maiores*, quegli stessi che nel 1167 si sono presentati al Cancelliere e che ora vanno a presentarsi al presidio del Castello di Reggio per liberare il Conte: la rivolta ha i suoi capi che la dirigono strategicamente (occupazione di Rametta e Taormina).

La plebe, la massa, si spinge avanti facilmente: la *redemptio navium* di cui si parla come della causa occasionale della rivolta contro il Quarrel potè servire ad indicare alla folla, sempre bestiale, i francesi come gli affamatori della plebe. Ma le ragioni ne sono molto più profonde, poichè la rivolta dilaga rapidamente fuori di Messina e il Cancelliere Stefano deve abbandonare la Sicilia. Qualcuno parla di riunione nella rivolta di tutte le classi sociali, riunite dal comune odio contro lo straniero.¹⁷⁾ Non credo in quest'odio: l'unico odio che il popolaccio sente è verso colui che gli viene indicato quale causa efficiente delle sue miserie, anzi della necessità del lavoro. Esperienze antiche e recenti dimostrano che il popolo non sente amor di patria e nemmeno dignità di razza.

Un popolo ben pasciuto non si muove, è semplicemente indifferente: le parole fanno presa e provocano le rivolte quando esiste una massa di scontenti e di spostati i quali cercano soltanto l'impunità per quella forma di furto collettivo che è la rivolta.

Che dire poi dell'odio contro lo straniero tra una popolazione raccogliatrice, mista di latini, di greci di recente immigrazione, di ebrei, di avventurieri di varie provenienze, tra una popolazione che, vivendo del mare e dei commerci, sa di poter vivere solo in quanto possa mantenere amichevoli relazioni con gli stranieri?

Non vi è odio contro lo straniero, ma una massa di individui, probabilmente una minoranza d'individui senz'arte tra una popolazione di lavoratori, che facilmente si lasciano sobillare da coloro che hanno interesse acchè i francesi, cioè gli esecutori degli ordini di Stefano, del restauratore dell'autorità statale, siano allon-

¹⁷⁾ PIERI, *op. cit.*, pag. 45.

tanati da Messina e i quali sperano, creando capo Enrico di Montescaglioso, privo di mezzi propri e quindi loro schiavo, di prendere il comando in città per quel tanto di tempo che basti a consolidare le proprie posizioni economiche, come ultima fase della propria evoluzione. Costoro non possono essere altri che i mercanti, quelli che con parola moderna chiameremmo borghesia.

Essi hanno ricevuto una lezione memorabile: la crisi che ha preceduto il privilegio del 1160; intendono evitare una nuova crisi che vedono avvicinarsi e credono ottimo rimedio l'impadronirsi del governo della città. Anche i feudatari dell'Isola partecipano al moto in quanto, cessato il forte governo di re Ruggero, hanno acquistato ricchezza e potenza durante i torbidi del regno di Guglielmo I; il debole governo di un minorenni, di una reggente e di un ecclesiastico offre la migliore delle occasioni per rovesciare quei pochi funzionari che costituiscono il nerbo del governo reale.

La rivolta si acqueta quando alla sete di attività dei feudatari si offrono le spedizioni contro l'Egitto e l'Impero Greco e al porto di Messina si offre il solito traffico dipendente da queste lontane imprese. Scrive il Pieri (pag. 48) che « Messina in questo periodo deve aver vissuto intensamente la gloriosa vita marinara del regno ». Concordo pienamente, solo penso che i Messinesi di allora guardassero più ai guadagni che alla gloria. « È sempre però, aggiunge il Pieri, una prosperità molto legata alla attività statale ». Esatto, è una prosperità basata su un regime economico d'eccezione; ne dà la prova la famosa descrizione di Ibn Giobar, del 1184: « Nè la città può abbracciare tutta la sua popolazione. Piena di sudiciume e di fetore... pure ha mercati ricchi e frequentati... ». Tipica retrovia di eserciti impegnati in spedizioni lontane: tutti possono guadagnare, non vi è tempo nè modo di controllare l'onestà

di tutti; il denaro circola, tutti ne beneficiano, tutti ne godono.


Si continua a commerciare sotto re Tancredi, quando Filippo Augusto di Francia e Riccardo d'Inghilterra si stabiliscono a Messina, un po' da padroni, un po' da amici. Le risse con gli stranieri sono incidenti cui nessuno dà peso di fronte al danaro che gli stranieri spendono e fanno spendere.

La flotta siciliana vince la pisana e la genovese riunite; ma non appena Enrico VI si presenta dinanzi a Messina, il 1° settembre 1194, la città apre le porte.

I Messinesi, la cui fortuna era dovuta esclusivamente ai re Normanni, per primi cedettero al tedesco, nonostante che in loro tante speranze fossero state riposte ed espresse con parole non volgari.

Coloro che avevano in mano se non il governo della città, almeno la direzione della ricchezza cittadina, sentirono che essi e con loro tutti i cittadini avrebbero perduto ogni avere se fossero rimasti fedeli alla causa di Tancredi, che era ormai una causa sentimentale e radicata in un'economia già tramontata: ed aprirono le porte.

Nuova economia: nel centro del Mediterraneo si sono affacciati Francesi, Inglesi, Impero: è finita l'epoca delle piccole città senza *hinterland*, come Amalfi, Trani, Barletta: anche Messina, se vuol sopravvivere, deve diventare l'esponente almeno di interessi isolani.



CAPITOLO II.

PRIVILEGI SVEVI ED ANGIOINI PER MESSINA

Il 28 ottobre 1194, meno di due mesi dopo l'ingresso in Messina, Enrico VI concede un nuovo privilegio ¹⁾ che è stato dimostrato falso dallo Scheffer-Boichorst solo perchè, nelle franchigie del porto, esso è più largo di quello dello stesso sovrano del 1197. Tale rilievo non ha valore perchè è più che naturale una maggior larghezza in un monumento di disordine e mentre la conquista non è ancora consolidata. Il critico tedesco ha dimenticato invece l'osservazione, opportunamente posta innanzi dal Giardina, che è « fantastica l'estensione del distretto di Messina da Lentini a Patti ». Il medesimo autore tedesco cade in una lieve inesattezza quando scrive che i diplomi del 1194 e 1197 concordano nelle disposizioni sulle rappresaglie, mentre vi è vera evoluzione.

Sostanzialmente, sulla diplomatica del documento, nessun rilievo, anzi molte osservazioni tendenti alla sua autenticità.

¹⁾ GIARDINA, pag. 21; v. anche PIERI, pagg. 59-61.

Il Pieri lo ha ritenuto invece autentico a partire dalla parola *Propterea* (rigo 25 ed. Giardina).

Nessuno si è accorto che il testo del documento ha subito una sola interpolazione, banale e grossolana. Ne traduco i rigi 19 a 27.

« Ancora, confermiamo loro (ai Messinesi) tutti i buoni usi e le consuetudini che hanno avuto fino ad ora. Vogliamo inoltre e concediamo che i luoghi e le città che si trovano da Lentini alla città di Patti siano tenuti con giuramento a mantenere l'onore di Messina, ed a fare esercito a favore di Messina se sarà necessario, salvi la fedeltà a noi ed il nostro ordine, e il servizio e le rendite nostre. Perciò dobbiamo porre nella stessa città di Messina un baiulo e tre giudici annui, due latini ed uno greco cittadini messinesi ».

Il « perciò » (*propterea*) lega il periodo a quello precedente, facendo apparire la nomina del baiulo e giudici conseguenza della confinazione del distretto da Lentini a Patti. Il che è ridicolo, mentre è logicissimo: « Confermiamo i buoni usi e le consuetudini in vigore fino ad ora. Perciò dobbiamo porre nella stessa città un baiulo e tre giudici ecc. ».

Espunto dunque il periodo evidentemente interpolato, il documento corre ottimamente e non v'è ragione alcuna per ritenerlo falso.

Il privilegio si divide in tre parti: concessioni economiche; regolamento amministrativo e giudiziario; disposizioni contingenti (che ne confermano l'autenticità, perchè inutili in una falsificazione tarda; il divieto di clientele private, parità di libertà commerciali a latini, greci ed ebrei).

Le concessioni economiche sono poche e brevi: libertà assoluta di commercio in tutto il regno e l'impero,

con esenzione da ogni imposta presente e futura in Messina²⁾.

Tra le disposizioni giudiziarie, ve n'è una che dà al baiulo di Messina l'autorità di decretare la rivalsa sui beni esistenti in Messina del forestiero concittadino di chi abbia spoliato un Messinese. Ritengo che questa sia una delle conferme dei buoni usi e consuetudini: poichè una tale rivalsa è l'azione più semplice e logica per una città in cui convengono molti forestieri (Genovesi, Pisani ed altri) che non vi dimorano a lungo o partono da un momento all'altro. E si collega bene con la libertà commerciale. Regno ed Impero significano teoricamente tutta l'Europa: i Messinesi speravano, con questa concessione, di poter penetrare almeno nelle città ghibelline d'Italia.

Il successivo privilegio dell'11 maggio 1197 conferma e chiarisce in parte il primo³⁾.

La disposizione sull'esenzione dalle imposte è limitata alle esportazioni ed importazioni nel porto di Messina, ma non è affatto abolita la libertà di commerciare nel Regno e nell'Impero; questa limitazione esplicita è un semplice chiarimento, poichè anche nel 1194 si alludeva ad imposte da riscuotere in Messina (*in ipsa*) e non altrove. Si smentisce così del tutto la principale obbiezione al privilegio precedente.

Di gran lunga, invece, si è evoluta la disposizione sulle spoliazioni, che è divenuta una legge di rappre-

2) In *Ut nullum ius* etc., propongo che si segua la lezione *et* della Pandetta della Bibl. dell'Univers. di Cagliari, o si scriva *u* minuscolo preceduto da virgola, poichè si tratta di due proposizioni coordinate rette dall'*ut* del rigo 11.

3) Il PIERI scrive (pagg. 60-61) che nel 1194 fu abolito lo stratigoto, certo per una svista, poichè è menzionato espressamente (GIARDINA, pag. 23, rigo 25).

saglia, la prima nota per la Sicilia, introdotta forse ad imitazione di quanto si praticava dalle repubbliche marinare e sempre meglio specificata più tardi nei Capitoli dell'Ammiragliato da Federico II in poi. Ora è prescritto che l'Ammiraglio, non più il baiulo, tenti prima la composizione amichevole ed ordini la rappresaglia solo in caso di non riuscita del tentativo di composizione.

Alla morte di Enrico, questo privilegio fu confermato dalla vedova regina Costanza (gennaio 1198); nel dicembre 1199 al giovinetto Federico II fu chiesta la conferma della libertà di commerciare ovunque. E ciò è naturale: non essendo più l'Impero in mano del re di Sicilia, la concessione contenuta nel privilegio del 1194 era nulla: Federico la confermò per il *Regnum nostrum* ⁴⁾.

Federico II null'altro concesse ai Messinesi se non Randazzo ⁵⁾ nello stesso anno 1199: nella serie dei privilegi vi è poi una lacuna fino al 1252.

⁴⁾ Il privilegio di Federico (GIARDINA, pp. 32-34) era stato pubbl. anche dallo HULLARD-BREHOLLES (*Hist. dipl. Frid. II*, tomo I, p. 40) il quale ne aveva tratto il testo da TESTA, *De vita et rebus* ecc., p. 251 e lo aveva collazionato con una copia dei privilegi di Trapani esistente nell'Archivio di Messina. Da ciò un'errata interpretazione dello H. B. che ha pensato il privilegio di Federico concesso anche a Trapani, non rendendosi conto che la frase « Concedimus vobis Drepanensibus sicut Messanensibus » contiene un'ingenua interpolazione trapanese posteriore al 1315 come altri privilegi in cui semplicemente alla parola *Messanensibus* fu sostituita l'altra *Drepanensibus*. Dall'equivoco in cui cadde lo H. B. deriva un mio errore a pag. 113 del *Traffico del porto di Trapani*; *Annali fac. Econ. e Comm.*, anno I, n. 2, Palermo, 1947.

⁵⁾ Di Randazzo era marchese nel XIV sec. Giovanni, fratello di Pietro II e balio di re Ludovico. Inoltre non mancano in vari documenti cenni alla foresta demaniale di Randazzo: il 17 maggio 1343 (*Arch. Sta. Palermo, R. Cancelleria*, vol. 3, fol. 4 r.) re

Mi è gradito segnalare la frase del Pieri (pag. 64) secondo il quale con Enrico VI Messina si arricchiva a spese di tutto il Regno; egli esamina (pagg. 74-75) come meglio non si potrebbe i provvedimenti finanziari di Federico II (ripristino di imposte, fondaco regio, monopoli) che rovinarono i commercianti messinesi e conclude, a proposito della rivolta di Martino Bellone: « un movimento a base schiettamente economica, promosso dal ceto commerciale e industriale ». D'accordo, sono gl'interessi economici ciò che i Messinesi chiamano libertà e sono le disposizioni economico-finanziarie di Federico II che essi giudicano *contra eorum libertatem*.

I traffici messinesi nel complesso prosperano verso il finire del regno di Federico: attenuati i monopoli nel 1233, i Messinesi o si accontentano o devono rassegnarsi, anche pagando di nuovo il 3% imposto nel 1160. In conclusione, la politica commerciale di Federico II, mentre permetteva, attraverso l'organizzazione governativa di tener testa alla concorrenza straniera in Sicilia e specialmente fuori, non permise però la formazione di una solida rete commerciale nè di capitali in Messina.

Tanto più che a beneficiare della politica di Federico non fu solo Messina, ma anche Trapani.

Trapani compare la prima volta nei provvedimenti economici dei re siciliani quando Guglielmo I nel 1156 concede ai Genovesi di tenervi un loro fondaco; Gu-

Ludovico comunica al Maestro forestiero di aver concesso a Damiano Spatafora la foresta della Curia detta « de Revocatu seu Jardinelli » o' la Mancusa, presso Roccella. Sarebbe interessante determinare la vera situazione di Randazzo di fronte a Messina, poichè successivi privilegi sull'importazione del legname in Messina, potrebbero gettare un'ombra di dubbio sulla concessione di Federico II.

glielmo II rinnova nel 1174 la concessione che viene confermata anche da Federico II (e poi da Carlo I d'Angiò)⁶⁾. Nel dicembre del 1200 Federico concede ai Liguri immunità dai dazi e pedaggi, facoltà di estrarre grano, consolato e curia in Sicilia e case in Messina, Siracusa, Trapani e Napoli. In Trapani dà loro la casa dell'ultimo Caid, quell'Abul Cassem Ibn Hamud che i documenti latini chiamano Gaeti Belcasimi.⁷⁾

La politica di Federico verso la Palestina e l'Egitto gli vieta in qualche modo di insistere verso il Levante: egli si rivolge verso Tunisi, altro luogo d'infedeli dove può anche ritrarre vantaggi finanziari: da un lato riprende la politica di protettorato instaurata dai re normanni, dall'altra sviluppa le relazioni commerciali, poichè Tunisi ed in genere la Barberia non possono fare a meno del grano siciliano.

Il porto che naturalmente fa capolinea tra la Sicilia e Tunisi è Trapani: un esercito crociato viene a svernarvi;⁸⁾ ma soprattutto quando nel 1239-40 Federico vede la necessità di stabilire costanti relazioni con Tunisi, pur rinunciando a possedimenti diretti, l'Imperatore e re di Sicilia nomina proprio console nella città africana un trapanese, Enrico Abbate.⁹⁾ Questa nomina

⁶⁾ Ved. YVER, *Le commerce et les marchands dans l'Italie mérid. au XIII et XIV s.*, Parigi, 1903, pag. 233.

⁷⁾ ved. il mio *Traffico* cit., pag. 114.

⁸⁾ HUIILLARD-BREHOLLES, tomo V, pagg. 436 e 504.

⁹⁾ ved. SCHAUBE, *Storia del commercio ecc.*, trad. ital., Torino, 1915, pag. 365. Lo Schaube diede la forma latina del cognome *Abas*, come logicamente doveva fare scrivendo in tedesco. Il traduttore, meno bene, mantenne la stessa forma; infine il KANTOROWICZ (*Federico II*, trad. ital., Milano, 1940, pag. 204) forse per assonanza con *Abassidi*, scrisse: « il primo console imperiale a Tunisi fu un Saraceno, Enrico Abbas, cui succedette un cristiano »...

ha un significato sintomatico: d'ora in poi — senza alcun privilegio in favore di Trapani, anzi contro le intenzioni di un esplicito privilegio concesso a Messina nel 1286 — le relazioni tra la Sicilia e Tunisi saranno monopolio esclusivo del porto di Trapani. Troppo ha insistito Messina, chiedendo privilegi autentici e creandone di falsi sul consolato di Sicilia in Tunisi, perchè noi possiamo oggi dubitare del fatto che il commercio con Tunisi fosse fonte di lucri eccezionali e che i Messinesi se ne trovassero praticamente esclusi.

Da questo momento l'ascesa del porto di Trapani è lenta ma ininterrotta e subisce forse una breve parentesi solo sotto gli angioini: già all'epoca del Vespro si dirige verso la Sicilia occidentale anche il traffico del Levante: nel 1290 una nave proveniente da Acri approda a Sciacca.¹⁰⁾

Messina ebbe un certo compenso ed una fonte di prosperità rimanendo la base navale militare del regno e del resto, come giustamente deduce il Pieri (pag. 77) dall'organizzazione giudiziaria vigente, gli affari non segnavano una decadenza ma anzi mantenevano Messina quasi alla pari con le maggiori città del Continente Meridionale e superiore a tutte quelle della Sicilia.

Tuttavia essa ha subito la concorrenza dei Pisani e i suoi commercianti vengono a trovarsi in condizione d'inferiorità, nel regno stesso, di fronte a quei forestieri. Nel 1252 Corrado IV ammette i Messinesi a godere la stessa esenzione di dogana di cui godono i Pisani.¹¹⁾

¹⁰⁾ FINCKE, *Acta Aragonensia*, vol. III, pag. 12.

¹¹⁾ Così intendo il capitolo 16 di Foggia dato da Corrado nel febbraio 1252. Il costrutto è alquanto oscuro; a parte l'interpretazione erronea del *La Mantia*, mi sembra arbitraria quella seguita dal PIERI (pag. 82) « che i cittadini di Messina godessero

Ma ormai Messina è una città che ha consolidato la sua ricchezza, non vuol più dipendere da sovrani la cui politica è stata spesso lì lì per rovinarla: l'incitamento del Papa e l'esempio d'altre città meridionali e settentrionali è accolto volentieri: essi commettono l'errore di dimenticare che la prosperità messinese dipende dall'essere il porto principale dell'*hinterland* siciliano, in pace e non in concorrenza con Palermo. Piuttosto che terre amiche, credono più proficuo aver intorno terre soggette, specialmente, forse, al fine di trarre da un proprio territorio le vettovaglie di cui la città ha bisogno, poichè i suoi immediati dintorni non producono frumento nè animali da macello: ecco l'esercito di Messinesi devoto al Ruffo, che saccheggia Castrogiovanni ed assale Aidone. Scacciando poi il Ruffo, Messina si fa consegnare i castelli di Milazzo, Monteforte, Rametta, Scaletta, Taormina, Calatabiano, Francavilla, Castiglione e di Reggio e Calanna in Calabria.

Fallito il tentativo di conquiste siciliane col Ruffo, il nuovo Comune di Messina, col pretesto di assalire Manfredi, si slancia alla conquista della Calabria: da Calanna procede e saccheggia Seminara, aspirando a

della stessa immunità di dogana concessa nel porto ai pisani». Preferisco intendere che i Messinesi sono posti alla pari coi Pisani (una specie di clausola della nazione più favorita) piuttosto che intendere, come fa il GIARDINA (pag. 36) scala e porto franco in Messina stessa.

La parità coi Pisani era una concessione di enorme valore poichè i Pisani (meno che sotto gli Angioini) avevano goduto e godranno in Sicilia di una situazione favorevolissima. Corrado ha forse presente il diploma di Enrico VI del 1191 o quello di Federico I del 1161 che concedono in Feudo ai Pisani metà di Palermo e Messina, tutta Mazara e Trapani ed una *ruga* conveniente in ogni altra città (le prerogative pisane sono riassunte dal LA MANTIA, *Cod. dipl. Arag.*, pag. 99).

comprendere nel proprio distretto gran parte della Calabria.

Sbaragliati al Piano della Corona, appena dopo quattro mesi, riprendono i tentativi: nell'agosto 1255 « universitas Messane destruxit terram Tauromenii » che non voleva obbedire. Atto, questo, normalissimo per le democrazie nate dal commercio e dall'industria: basti ricordare le *sentinelle di Shermann* della Guerra di Secessione.¹²⁾

E il Comune non si arresta a ciò, ma, ricordando che Messina era stata sede del Maestro Giustiziere, intende conquistare tutto il territorio che aveva formato la giurisdizione del Giustizierato: deve rinunciare alla Calabria, ma aspira ancora alla Sicilia.

Ed a questo punto cozza contro la Sicilia Occidentale. Enrico Abbate, l'ex console a Tunisi, combatte in nome del principe: Messina in nome della libertà; in realtà sono due blocchi d'interessi: occidente contro oriente. Segno che, almeno dall'epoca di Federico II in poi, la Sicilia occidentale, oltre alla città di Palermo, si sente alla pari con l'orientale. Trapani-Mazara-Marsala non temono più Milazzo-Messina-Taormina.

Messina cede nel 1256, ma non dimenticherà in altre occasioni di tentare di nuovo il proprio distacco dal resto della Sicilia.

La città non si oppone all'ingresso dei Francesi di

¹²⁾ Messina figura un po' come la Milano della Sicilia medioevale. Oggi il milanese (operaio, capitalista o intellettuale) disprezza il *terrone* dimenticando che il suo benessere lo deve proprio al commercio con l'Italia meridionale. Così i Messinesi disprezzavano gli altri Siciliani: caratteristiche le parole dello Iamsilla a proposito della rotta di Aidone: « sarebbe stato indegno se un sasso scagliato dalla mano di qualche villano avesse colpito il tergo di un nobile messinese ».

Carlo d'Angiò, ma il 13 marzo 1266, appena quindici giorni dopo la battaglia di Benevento, alza la bandiera angioina perchè, come alla venuta di Enrico VI, i suoi mercanti ritengono di dover ritornare all'antica funzione di *trait d'union* tra l'isola e il continente. Eppure, sconfitto Manfredi, ma non ancor giunto Carlo, quale migliore occasione, se davvero spirito di libertà avesse animato i Messinesi, per ritentare il libero Comune?

Nel '67 l'insurrezione a pro di Corradino parte dal Val di Mazara, dall'estremo occidentale dell'Isola, e il governatore angioino va sicuro a Messina. Nel '68, galee messinesi partecipano con quelle provenzali alla battaglia contro la flotta di Federico Lancia e poi, sconfitti i provenzali a Milazzo, difendono il proprio porto. Contingenti messinesi partecipano alla crudele repressione della rivolta. Messina approfitta anche della rinnovata politica orientale di Carlo I: la città prospera ma ne ha indiretto beneficio anche il re, che nel febbraio 1271 (Giardina, pagg. 44 e LII) vieta l'importazione di vino in Messina per mantenere alti i prezzi del vino messinese e, a titolo d'onore, concede alla città di poter armare, in caso di raccolta della flotta, una galea rossa.¹³⁾

Che il beneficio fosse almeno reciproco, lo dimostra la lunga serie di privilegi concessi da Carlo e la fre-

¹³⁾ Ritengo che il vero significato della concessione della galera rossa consista nella concessione della galera su cui imbarcava il comandante della flotta: solo ciò giustifica una colorazione così visibile. Infatti v'è un doc. del 5 marzo 1366, da Messina (Arch. St. Palermo, R. Cancelleria, vol. 9, f. 15) con cui Federico IV nomina Matteo Panzorra di Messina Comito « galee nostre signifere quam rubeam vulgo vocant... per universitatem dicte nobilis civitatis armande ».

L'AMARI (*Vespro*, vol. I, p. 240) forse ignorando ciò, narra che Carlo « ascese la nave, superbamente parata di porpora ».

quenza con cui la città gli manda ambasciatori: febbraio 1271, giugno 1272 (approvazione degli statuti suntuari e misura del rotolo comune), aprile 1273 (annullamento dello statuto suntuario), luglio 1276 (requisizione di materassi). Nessun sovrano fino ad ora ha mai concesso tanto frequenti documenti per Messina: dei quali solo il primo ed il terzo, si noti, sono privilegi economici, e di non grande importanza. Dunque Messina prospera senza particolari favori e può fare a meno di privilegi: la prosperità è tale che ai già ricchi si aggiunge un ceto di nuovi ricchi improvvisamente saliti dal nulla, che sprecano il danaro ed ostentano il lusso, superando di molto la prudente « comodità » dei primi, i quali ottengono l'approvazione dello statuto suntuario, cioè la limitazione delle spese non indispensabili che sempre viene invocata come toccasana da coloro che non sono riusciti ad arricchirsi. Ma i nuovi ricchi, forti del proprio danaro, riescono a farlo revocare.

Quanto simili, i pescecani messinesi del 1272, a quelli d'America del XX secolo o ai trafficanti del nostro mercato nero o ai nostri speculatori di borsa! Quanto più il governo opprime l'ingenuo, il modesto benestante (è il caso anche del governo angioino) tanto più prospera il furbo; l'onesto ricco dei tempi tranquilli non sa adattarsi e si ritira di fronte al trafficante che si getta allo sbaraglio perchè, non avendo nulla da perdere, non ha che la speranza di arricchirsi di colpo; e quando si è arricchito, non sa far altro che ostentare: « robba et guarnimenta data pro sponsis portentur honeste in scrineis, vel occulte et non ita publice et pompose ut hactenus fieri consuevit »: un *consuevit* molto recente, perchè il lusso poco si addiceva ai tempi del Comune o di Manfredi.

Su questo ceto di arricchiti di data recente, che

purtroppo è impossibile seguire per mancanza di documenti, gravita l'economia messinese del tempo angioino: nessuna delle famiglie costituenti l'oligarchia messinese alla vigilia del Vespro risulta negli elenchi di stratigoti e giudici fino al 1265: è questo un segno della formazione di una nuova classe dirigente.¹⁴⁾

¹⁴⁾ Due elenchi di stratigoti e giudici dal 1094 al 1265 si trovano nel GARUFI, *Curia stratigoziale*, cit. pagg. 21 e 31.

CAPITOLO III.

GUERRA ECONOMICA

Narra il Gregorio che i Pisani mossero con una formidabile flotta contro Ruggero il Normanno che si faceva chiamare re d'Italia: con Enrico VI trovano la più larga protezione ai loro commerci siciliani, anzi l'Imperatore, pur di procurarsi alleati contro Tancredi d'Altavilla, concede loro in feudo (1191), come ho ricordato, metà di Palermo e Messina, tutta Mazara e Trapani. Nel 1240 anche se non tutta Trapani, vi hanno loggia e fondaco.¹⁾

Nel 1252 essi hanno in Sicilia una posizione più favorevole degli stessi Siciliani tanto che, a titolo di privilegio, Corrado IV accorda ai Messinesi le stesse condizioni di cui godono i Pisani. Nel 1268 Corradino concede varie franchigie di dogana, restituzione di tutto ciò che possedevano in Palermo, Messina e altrove prima che Carlo d'Angiò li espropriasse; libertà di aprire loggie e fondachi, ricostruzione delle loggie di Messina, Trapani e Palermo, costruzione in Girgenti, Licata

¹⁾ HUIILLARD-BREHOLLES, tomo V, pag. 648.

e Terranova (i tre grandi caricatori di frumento), libertà di tenere Consoli ovunque, libera esportazione di 10.000 salme di frumento ogni anno (oltre 20.000 quintali fuori dogana) e le terre di Trapani, Marsala, Salemi (zone di produzione di grano, vino, formaggio, lana, transito obbligato per la Tunisia.²⁾

Una tale situazione era insostenibile sotto gli Angioini, se non altro perchè questi erano finanziati da Firenze. Così la rivalità Firenze-Pisa si innesta anch'essa nella Guerra del Vespro.³⁾ Infatti uno dei primi potentati stranieri a cui re Pietro annunzia la propria venuta in Sicilia, è il Comune di Pisa (15 ottobre 1282, *De rebus*, CXIII) in cui già vi è un Console Catalano cui il re dà incarico di indurre quel comune a non rinnovare impegni con Carlo d'Angiò « insinuando qualmente l'amicizia del re possa essere sommamente fruttuosa allo stesso comune ». Altre lettere furono inviate a Nicolò de Sona « extrinseco civitatis Pisarum » ed al Conte Ugolino (CXIV). Altre lettere ancora furono spedite da Messina il 7 aprile 1283 (DCXLVIII) ad alcuni nobili pisani « pro inducendo se et idem Comune ad dictum Regem ».

Quanto a Firenze, guelfa, re Pietro non poteva che appoggiarsi sui « Capitaneis partis Gebelline ».

Tutti sanno che i grossi mercanti fiorentini avevano investito fortissimi capitali nella politica della Casa Angioina: meno generalmente è noto che quelle case mercantili-bancarie aspiravano al predominio economico nell'Italia meridionale ed in Sicilia, territori nei quali potevano vendere i loro manufatti industriali (panni-

²⁾ LA MANTIA, *Cod. dipl. Arag.*, pagg. 98 e sgg.

³⁾ L'YVER, *Le commerce et les marchands ecc.*, pp. 227-32 accenna alla decadenza degli stabilimenti pisani nell'Italia meridionale, causata dalla loro incrollabile fedeltà agli Svevi.

lani specialmente) e dai quali ricavavano due prodotti indispensabili: il frumento siciliano e pugliese; le lane siciliane, pugliesi e di Barberia.⁴⁾

Firenze appoggiò finanziariamente la spedizione di Carlo I d'Angiò contro Manfredi perchè ne risultava avvantaggiata la sua politica guelfa, come vuole taluno, o piuttosto seguì una politica guelfa — contro Federico II, contro Manfredi, contro Corradino, contro Pietro I, contro Federico III — perchè era questo l'unico mezzo per darsi la possibilità di un'espansione mediterranea valendosi di basi relativamente lontane da Genova e Venezia. Firenze tendeva all'Africa e al Levante: Pisa non era il porto più adatto ad una tale espansione commerciale.

Carlo I, bisognoso di danaro, rappresentava la migliore occasione possibile; veri padroni del regno e del suo potenziale economico sarebbero stati i fiorentini. Essi non erano particolarmente attaccati alla persona di Carlo o alla dinastia d'Angiò: bastava loro avere un re di Sicilia sottomesso al loro prepotere finanziario, tanto vero che contro Manfredi furono larghi di aiuti anche verso Enrico III d'Inghilterra finchè questi sembrò in grado di condurre la « crociata » contro il figlio di Federico II; e si rivolsero solo dopo a favorire i disegni di Carlo I.⁵⁾

⁴⁾ Solo dopo il 1310, cioè quando ormai al loro acuto senso degli affari apparve irremissibilmente perduto il dominio angioino in Sicilia e quindi la libertà del passaggio nell'Isola, i Fiorentini stipularono patti per la fornitura di lane grezze inglesi (DOREN, *Wirtschafts geschichte Italiens im Mittelalter*, trad. ital., Padova, 1937, pag. 480). Contemporaneamente si sviluppò l'industria inglese del panno, tanto che già Edoardo II ed Edoardo III vietarono l'importazione di panni forestieri (TREVELYAN, *Storia della Società Inglese*, Torino, 1948, pagg. 63 e 183).

⁵⁾ Tutto ciò è ottimamente riferito dal DOREN, cit., pagg. 343 e 344.

Tutto ciò non sminuisce la saviezza della politica fiorentina, anzi Firenze si presenta come l'unico stato medioevale che senza esercito e senza flotta abbia saputo creare un impero del danaro, esteso dal Mar del Nord al Mediterraneo.

Avendo finanziato la conquista angioina, i Fiorentini dovevano finanziare anche il mantenimento di quella dinastia; specialmente contro gli Aragonesi, la cui venuta in Sicilia significava l'affacciarsi in Italia dei Catalani rivali nel commercio e nell'industria tessile e che erano avvantaggiati rispetto ai Fiorentini dalla proprietà di una flotta commerciale imponente, mentre quelli dovevano servirsi di navi forestiere anche se toscane.

La Guerra del Vespro fu quindi alimentata dai banchieri fiorentini: anche quando la pace di Caltabellotta aveva ormai segnato il destino delle due parti dell'antico Regno, i banchieri finanziavano la corte di Napoli; ancora il 12 agosto 1305 Filippo Peruzzi autorizzava Catellino Aldobrandi e Gianni Bartoli, rappresentanti della sua compagnia a Napoli, a prestare a Carlo e alla sua Corte qualunque somma occorrente per la guerra, ricevendone in cambio assegnamenti sulle rendite statali nel regno di Puglia.⁶ Ancora nel 1357, quando Ludovico e Giovanna d'Angiò posero piede in Sicilia, Gran Siniscalco di Napoli era Nicolò Acciaiuoli.

⁶) Il doc., edito per la prima volta dal Peruzzi, è stato ripubb. in fac-simile da A. SAPORI, *Mercatores*, Milano, 1941, pag. 40. Ancora nel 1401 i Fiorentini erano così potenti a Napoli, che il Console dei Regnicoli accreditato da re Ladislao in tutta la Sicilia era il Fiorentino Taddeo di Filippo (Trapani, Bibl. Fardell., *Arch. del Comune*, vol. I, fol. 29 v., del 27 agosto 1401).

Non credo che la posizione economica dei Fiorentini a Napoli sia stata sufficientemente valutata nella politica di Alfonso il Magnanimo, nè che la perdita del mercato siciliano sia stata valutata appieno nella storia dei grandi fallimenti fiorentini.

Tra i Fiorentini e Pietro d'Aragona, rappresentante degli interessi catalani e che agiva quasi più come Conte di Barcellona che come Re d'Aragona, non poteva sussistere nè pace nè tregua. Non tanto i vaghi maneggi di Pietro fra i Ghibellini toscani prima del Vespro, quanto il timore di perdere il mercato Siciliano, indusse Firenze ad intervenire immediatamente: all'assedio di Messina, come narra il Villani e ripete l'Amari (I, 307), pochi giorni, si può dire, dopo lo scoppio della rivolta, si trovano i Fiorentini col loro « padiglione » che sarà appeso dai Messinesi nel Duomo. Forse Firenze inviò più danaro che uomini, ma comunque era presente accanto a Carlo contro i Catalani in difesa della propria posizione di monopolio o di assoluta preferenza.

È vero che in Sicilia continuò a correre fino a tutto il '400 il fiorino di Firenze e si commerciarono panni fiorentini: ma è vero anche che le case bancarie palermitane del '400 erano tutte ed esclusivamente pisane, che di origine pisana, attraverso la banca, sono moltissime famiglie siciliane più tardi blasonate e che, attraverso Palermo, case pisane fanno concorrenza ai Fiorentini nelle stesse loro rocheforti di Napoli e Roma.⁷⁾

Firenze presentiva il pericolo.

Genova aveva goduto di una favorevole situazione in Sicilia sotto i Normanni (aprendo il primo consolato in Messina nel 1116) e sotto gli Svevi, ottenendo anche

⁷⁾ I Settimo, Alessandro e Giovanni figli di Antonio, banchieri pisani in Palermo, il 10 ottobre 1455 erano rappresentati da Fioravante di S. Cassiano di Pisa a Roma, da Dyono de Cegulis di Pisa a Napoli, da Jacobo de Testa di Pisa a Palermo, da Federico Galletti di Pisa a Barcellona (Arch. St. Palermo, R. Cancelleria, vol. 87, fol. 162). Sullo sviluppo delle colonie pisane in Sicilia v. l'import. studio di E. LIBRINO, *Rapporti fra Pisani e Sicil. nel s. XIV*, Arch. Stor. Sic., 1927.

da Manfredi notevoli privilegi.⁸⁾ Anche per la repubblica ligure i Catalani rappresentavano un pericolo; ma Genova aveva una propria flotta e quindi il regno di Sicilia poteva non essere una base indispensabile, tanto più che i Genovesi venivano soprattutto a comprarvi frumento e formaggio e vi portavano poche merci non di loro produzione (ferro, olio); Genova era rivolta piuttosto al Levante, zona in cui i Catalani non sembravano affatto concorrenti alla fine del '200 e nel '300. Una vera lotta fra Genova e i Catalani sarà ingaggiata solo nel '400, quando i Catalani, partendo dalla Sicilia, tentano monopolizzare la produzione del corallo che occorre ai Genovesi come moneta di scambio in Oriente, ed intraprendono essi stessi, con Alfonso, una politica orientale di grande respiro.

Per ora, Ghibellina, Genova non ostacola l'impresa di re Pietro e ne riceve in premio di vedere i suoi mercanti sempre equiparati ai Catalani nei privilegi commerciali: il 3 novembre 1402 Martino il Giovane confermerà al Console Genovese e al Console Catalano comparsi innanzi a lui tutti gli antichi privilegi, inserendo nel nuovo diploma una copia di privilegio di Federico III⁹⁾ sul pagamento della dogana in Trapani. Inoltre i Liguri poterono colonizzare, ad esempio, Pantelleria,

⁸⁾ Ho già ricordato il dono della casa di Gaeti Belcasimi in Trapani. Gli antichi privilegi furono tutti confermati dall'infante Giacomo il 19 dicembre 1284 (v. D. ORLANDO, *Un codice ecc.*, pag. 105 e LA MANTIA, *Cod. dipl. Arag.*, pagg. 138 e 143). Sui Genovesi in Sicilia ha scritto belle pagine C. A. GARUFI, *Il Consolato del Mare di Messina e la Tabula de Amalfa*, Atti R. Accad. Sc. Lett. e B. A. di Palermo, III serie, vol. XIX, fasc. III, 1936.

⁹⁾ Arch. St. Palermo, *R. Cancelleria*, vol. 39, ff. 198 e 199. Altri privilegi del sec. XIV in cui Genovesi e Catalani sono equiparati, si trovano nella *R. Cancelleria*, vol. 2, ff. 37, 59, 62, 65. Altri sono pubblicati da D. ORLANDO, cit.

guidati da Giovanni Scorciafico che ebbe l'investitura dell'isoletta.¹⁰⁾ Per tutto il XIV sec. poterono commerciare tranquillamente in tutta la Sicilia, come mostrano, tra l'altro, i documenti pubblicati dallo Zeno.¹¹⁾

In sostanza, i Genovesi non riacquistarono più la posizione avuta sotto gli Svevi, ma non può dirsi che dopo il Vespro e fino ad Alfonso la loro posizione in Sicilia sia stata difficile o precaria.

I Catalani, finalmente, di cui nulla si conosce in Sicilia per l'epoca precedente al Vespro, intervengono dapprima come armatori e persone di fiducia dei nuovi sovrani. Ho rilevato sopra che re Pietro agì quasi più come Conte di Barcellona che come Re d'Aragona; ce lo conferma indirettamente il fatto che Catalani e Aragonesi si consideravano in Sicilia come due nazioni diverse, tanto da avere due diversi consolati: ma il consolato catalano compare subito, quello aragonese verso la fine del XIV secolo.¹²⁾

Benchè singolarmente non raggiungano la potenza delle ditte familiari genovesi e pisane, i catalani sono ben presto la più numerosa colonia forestiera in varie città siciliane e, coi pisani, sono quelli che più facilmente si sono sicilianizzati tramandando il cognome a famiglie siciliane che hanno facilmente dimenticato l'origine forestiera.

¹⁰⁾ R. *Cancellaria*, vol. 37, ff. 142 e sgg., del 4 giugno 1399.

¹¹⁾ R. ZENO, *Documenti per la st. del diritto maritt. nei secc. XIII e XIV*, Torino, 1936.

¹²⁾ Pel XV sec. è documentato anche un Consolato dei Biscaglioni ed uno dei Castigliani. La notizia sul consol. aragonese in Palermo è del 1373-75: tra i framm. del notaio Nicolò de Brixio (Arch. St. Palermo) a f. 38 è usata una carta che era stata prima destinata alla redazione di una lettera di cui rimane solo il principio: « Nobilibus Consulibus Regni Aragonie Karissimis amicis suis Manfridus de Chabica consul Catalanorum in urbe felici Panormi, salutem ».

È opportuno notare che i documenti, specialmente quelli notarili, danno sempre per ogni individuo che vi compare qualche dato anagrafico. Quanto alla residenza, troviamo tre espressioni di valore evidentemente diverso: *civis* (urbis o terrae), *habitor* e *commorans nunc*. La prima non ha bisogno di esser tradotta, perchè indica chiaramente la cittadinanza, diciamo così, legale; la seconda indica generalmente la residenza abituale da parecchio tempo; la terza la residenza temporanea (di passaggio) o da breve tempo. È importante assai il fatto che troviamo persone indicate esplicitamente come oriunde di Barcellona, di Pisa, di Maiorca, ecc. con l'attributo di *civis* (c. p., civis Panormi; c. f. u. p., civis felicis urbis Panormi; c. d., civis Drepani; c. h. t., civis huius terre). Benchè l'attributo non debba ritenersi assoluto perchè l'anagrafe è un concetto moderno e di fronte ad un Settimo o ad un Agliata oriundi pisani, titolare l'uno di un Protonotariato e l'altro di una Secrezia, o di fronte ad un Burdils e ad un Puyades oriundi catalani, ma l'uno giurato e l'altro giudice di Trapani, era ben difficile al notaio determinare con esattezza la cittadinanza, dobbiamo tuttavia ritenere che i mercanti, per sfuggire ad imposte o per fruire di certi vantaggi, acquistassero la cittadinanza del luogo di residenza (i privilegi dei Trapanesi e Messinesi erano estesi a tutti gli abitanti, quelli dei Palermitani a chi avesse dimorato in città un anno e sposato una siciliana.¹³⁾

I mercanti, è probabile, trovavano il mezzo, attraverso l'acquisto della cittadinanza, non solo in Sicilia, ma anche in altre zone del Mediterraneo, di avvantag-

¹³⁾ DE VIO, *Privilegia ecc.*, Palermo, 1706, pagg. 140-144 e 149-150.

giarsi nei loro traffici con un ben congegnato sistema di varie cittadinanze dei loro rappresentanti, agenti, fattori, soci, corrispondenti. D'altra parte il governo siciliano poteva avere interesse acchè i forestieri si naturalizzassero, poichè ciò li rendeva più soggetti alle imposte e li faceva sfuggire alle giurisdizioni privilegiate consolari: vantaggio, questo, di non poco momento per gli eventuali creditori. È un giuoco nel quale pare abbiano eccelso pisani e catalani.¹⁴⁾

I Catalani, al pari dei Genovesi, Pisani, Veneziani, Siciliani, avevano interessi in tutto il Mediterraneo; in ogni porto di qualche rilievo tenevano il loro console, dipendente dal Consolato del Mare di Barcellona.

Fondando il loro commercio sul principio del guadagnar poco in ogni singolo affare e possibilmente di far concorrenza alle nazioni competitrici contentandosi di minor utile unitario, furono economici e frugali,¹⁵⁾ ma al tempo stesso di una stragrande attività nel moltiplicare il numero degli affari e nell'estendere la loro rete commerciale. Assorbirono e ritradussero tutte le norme, tutte le consuetudini che trovarono in vigore nei porti del Levante o dell'Occidente, codificando quella legislazione commerciale marittima che, col nome di Consolato del Mare di Barcellona, fu in uso dal Baltico a Costantinopoli fino a tempi relativamente recenti.

Ai loro affari non poteva esser estranea la Sicilia che era non solo il granaio del Mediterraneo, e lo scalo più

¹⁴⁾ Nel 1419 (Arch. St. Palermo, *Protonotaro*, vol. 21, f. 81) il re scrive allo stratigoto e giudici di Messina che Guglielmo Jurdani, mercante catalano, carcerato per mandato di quei consoli del mare a richiesta dei creditori, non è più sottoposto alla giurisdizione del console catalano in Messina essendosi fatto riconoscere la « civilitas civitatis Messane ».

¹⁵⁾ DE CAPMANY DE MONTPALAU, *Memorias Historicas*, Madrid, 1779, vol. I, parte II, pag. 3.

importante di quel mare, ma anzi la chiave di tre mari. Di più, con un Conte di Barcellona elevato a Re di Sicilia, essi avevano la possibilità di succedere ai Siciliani, come il Conte di Barcellona succedeva al Re di Sicilia, nelle posizioni conquistate dagli Isolani, fin dall'epoca Normanna, in Levante e in Africa. Vedremo fra poco su Tunisi: qui ricordo solo che nella sua *Storia del commercio del Levante* lo Heyd ¹⁶⁾ accenna appena ai Siciliani e solo in rapporto con l'Egitto, quando riprende da Beniamino di Tudela l'elenco delle nazioni che questi vide rappresentare sul mercato di Alessandria d'Egitto (pag. 404) e quando fa parola dei commerci personali di Federico II (pag. 423); ancora ripete la notizia di Beniamino di Tudela, relativa all'epoca normanna, quando scrive (pag. 435) che « le circostanze favorevoli ai marinai italiani non lo erano meno per quelli della Sicilia; quelli di Messina, poi, pare che ne abbiano particolarmente approfittato; cosa, del resto, affatto naturale, data la posizione di questa città, sulla via diretta dell'Egitto ».

Questa scarna notizia in forma dubitativa ha bisogno di essere confermata e integrata. In Egitto forse non vi fu un fondaco siciliano, ma il fatto stesso che Federico II indirizasse colà le sue navi, dimostra che era quella una via commerciale nota ai navigatori dell'Italia meridionale e che verso i mercati egiziani (Alessandria e il Cairo) era diretta una corrente di traffico siciliano: ciò è confermato indirettamente da due lettere scambiate fra Martino il Giovane e Martino il Vecchio, in cui quest'ultimo ordina al figlio che si guardi bene, nella sua politica verso l'Egitto, dal disturbare gli interessi dei Catalani.¹⁷⁾

¹⁶⁾ Trad. Ital., nella Bbliot. dell'Economista, vol. X, serie 5.

¹⁷⁾ STARRABBA, *Docc. riguard. la-Sic. sotto Mart.*, Arch. St. Sic., A. S., III, p. 172.

Per le relazioni dirette tra la Sicilia e il Levante ha dato già numerose notizie lo Zeno, altre se ne trovano negli *Acta Aragonensia* del Fincke e non è da dimenticare il titolo di duchi di Atene e Neopatria portato dai re di Sicilia della dinastia Aragonese.

Comunque, le relazioni commerciali con l'Egitto si mantennero per tutto il XIV secolo. Ai primissimi anni del XV, precisamente al 1403, risale il viaggio di un Messinese, Pietro Rombulo, la cui famiglia è già documentata in Messina nella prima metà del '300 attraverso i registri della Cancelleria del Regno, il quale dimorò tre anni ad Alessandria ed uno al Cairo esercitandovi il commercio. Dall'Egitto si spinse poi in Etiopia e fino in India e in Cina, seguendo l'itinerario commerciale già segnato da navi cinesi che avevano approdato in Somalia. Egli non si sarebbe forse recato dall'Egitto in Etiopia, se non avesse sperato di poter trovare qualche conterraneo fra i membri della colonia italiana che era colà stabilita e fiorente ai tempi di re Dawit I.¹⁸⁾

Del 1330 è il privilegio commerciale di Leone V re d'Armenia ai Siciliani (Giardina, pag. 96) che isolatamente preso può non sembrare molto significativo, mentre acquista maggior valore se messo in rapporto con un'altra notizia: nella prima metà del '400 era in Armenia e comandava un esercito contro i Turchi il siciliano Giovanni Filingieri da Catania.¹⁹⁾

¹⁸⁾ Ved. il mio studio *Un Ital. in Etiopia nel sec. XV*, P. R. da Messina, Rassegna di St. Etiopici, anno I, fasc. II, Roma 1941; e, sulla colonia ital. in Eritrea, C. CONTI ROSSINI, *Un codice illustr. eritreo del sec. XV*, in *Africa Italiana*, Ministero della Colonie, I, 1897, n. 1.

¹⁹⁾ MONGITORE, *Biblioteca Sicula*, Palermo 1708, pagg. 344-345. G. Filingieri fu soldato, poeta, avventuriero e feudatario, senatore di Roma, meritevole di apposito studio poichè è una delle più interessanti figure del '400 siciliano.

Del 21 ottobre 1406 è poi una lettera ufficiale dell'Università di Trapani alla città di Candia, in cui si accenna ad un Trapanese Antonio de Cusintino già commerciante in Candia e Damiata.²⁰⁾

Esistono dunque relazioni certe, non presunte, fra la Sicilia e il Levante e l'Oriente nel XIV secolo, sempre più frequenti nel XV; già sono noti i rapporti tra Messina e il Levante all'epoca delle Crociate.

Per Tunisi, e la Barberia in genere, non c'è bisogno di spendere parole; basta ricordare le imprese dei Re Normanni e i trattati di Federico II.

Ecco quale eredità rappresentava pei Catalani la Sicilia. Essi cominciano col venirvi al seguito di Pietro I, trasportando truppe; ma tornano via ben carichi; il re stesso dà loro l'esempio, inviando grano in Spagna e in Levante: egli è il primo a raccogliere la tradizione Federiciana; ²¹⁾ un Catalano sovrintende all'estrazione dei frumenti dalla Sicilia. Il 9 febbraio 1283 vi è già un Console dei Catalani in Palermo, Berengario Moncada.²²⁾

Prima ancora che abbia inizio la serie dei privilegi in loro favore, subentrano ai Siciliani nel fondaco di Tunisi.

L'interessamento dei Catalani per Tunisi si era mostrato già con il trattato del 14 febbraio 1271 tra Giacomo I d'Aragona, il Conquistatore, e il re di Tunisi, in cui tra l'altro era istituito il consolato in Tunisi; e poi con la spedizione inviata da Pietro III (I di Sicilia)

²⁰⁾ Trapani, Bibl. Fardell., *Arch. Com.*, vol. I, fol. 62.

²¹⁾ I documenti del *De rebus* lo attestano largamente; mi limito ad indicare solo i docc. relativi agli affari personali del re alle pagg. 419, 531, 649, 650, 651, 652. Si v. anche il *LA MANTIA, Cod. dipl. Arag.*

²²⁾ *De rebus*, DXLIII, pag. 495.

nel 1278 al comando del fuoruscito siciliano Corrado Lancia.²³⁾ Vi era allora un consolato e fondaco tenuto da Carlo d'Angiò come erede probabilmente dei precedenti re di Sicilia. Finchè rimase nell'Isola, re Pietro non si preoccupò più di Tunisi, anzi pare che abbia vietato l'esportazione di grano dalla Sicilia per quella città, come sembra potersi ricavare da un atto di perdono del 4 maggio 1283 in favore di un mercante genovese approdato a Trapani con una nave che aveva portato grano a Tunisi (*De rebus*, DCCXXIII).

Tornato in Spagna, solo il 2 giugno 1285 (non sappiamo se per iniziativa propria o dal re Tunisino) stabiliva un trattato con gli ambasciatori di Abu Hafs in cui tra l'altro era accordato ai sudditi di re Pietro di tenere consolati e fondachi: Tunisi avrebbe pagato ogni anno al re d'Aragona e di Sicilia un tributo di 33.333 bisanti. Veniva dunque ripristinato, estendendolo all'Aragona, il trattato di Federico II con Abu Zaccaria, rimasto presso a poco in vigore anche sotto Carlo d'Angiò. Pietro agiva quale Re di Aragona e quale Re di Sicilia ed impegnava per 15 anni anche i due principi Alfonso e Giacomo eredi delle due parti del suo regno. I Catalani dovevano essere preferiti a chiunque altro nell'appalto della gabella di Tunisi.

Ma con ciò i Catalani non potevano essere soddisfatti: la qualità di Re di Sicilia era necessaria per ottenere il tributo (*lo tribut de Sicilia*), ma non più gradita durante l'applicazione del trattato. Infatti, trovandosi in Barcellona, il 26 ottobre 1285 re Pietro nomina un unico console catalano, F. Mayoli, per i due consolati di Sicilia e di Catalogna in Tunisi, rimuovendo i precedenti

²³⁾ Coordino qui le notizie che il LA MANTIA dà disordinatamente come illustraz. a vari docc. concernenti Tunisi, sparsi nel *Cod. dipl. Arag.*

consoli, cioè praticamente abolendo il console siciliano. Si reca a Tunisi anche Bertrando de Misuraca per riscuotere il tributo pertinente al Re di Sicilia, da cui preleverà la somma occorrente a comprare la gabella pei Catalani.

È evidente un contrasto tra Catalani e Siciliani: una delle condizioni poste da Giacomo re di Sicilia a suo fratello Alfonso III per le trattative di pace col principe di Salerno è che il tributo, fondaco, consolato e onori di Tunisi rimangano alla corona siciliana.²⁴⁾ Egli li considera come appannaggio della Corona di Sicilia, tanto che ne ha disposto ad esclusivo favore dei Messinesi il 16 febbraio 1286 e vi insiste ancora nelle condizioni di pace del 14 giugno 1290.²⁵⁾ Non andiamo troppo lontani dal vero se pensiamo che le proposte di Re Giacomo siano giunte poco gradite a Barcellona; infatti il 30 luglio 1287, essendosi fatto innanzi un pretendente al trono tunisino, Alfonso III stipula con lui un trattato di pace in cui è dato un solo fondaco ai sudditi del Re d'Aragona ed a questo spetta il tributo di 33.333 bisanti mentre Giacomo Re di Sicilia ne avrà solo 16.000.

Il trattato che aggrava il tributo non è che una delle solite promesse di pretendenti: ma, anche se non ha mai avuto applicazione, è sintomatico nei riguardi dell'espansionismo catalano di cui è un chiaro segno. In due anni è avvenuto un rovesciamento di posizioni: nei confronti di Tunisi, i Catalani erano al seguito dei Siciliani nell'85; nell'87 la Sicilia compare solo per grazia e forse più che altro per rispetto alla stretta parentela dei due sovrani.

Lo stesso rovesciamento di posizioni si ha fra il trat-

²⁴⁾ LA MANTIA, *Cod. dipl. Arag.*, CLXIII, 8 marzo 1287.

²⁵⁾ *Ivi*, CXCVIII e CC.

tato stipulato nel 1242 da Federico II col Sultano d'Egitto Malec Camil e quello stipulato il 25 aprile 1290 tra Alfonso III e il Sultano Kelaun Malec-al Mansur, in cui pure la Sicilia compare di straforo.

Riassumendo: i Catalani hanno preso rapidamente nell'Africa settentrionale tutte le posizioni già occupate dai Siciliani. Gli avvenimenti mostreranno che la mossa è stata abile, in quanto ha trasferito alla Spagna diritti e tradizioni della Corona di Sicilia. Ma nel tumulto delle guerre del XIV secolo nè Catalani nè Siciliani ne hanno tratto frutto. Solo Alfonso il Magnanimo ritenterà una grande politica in Levante e in Africa. Intanto, la Tunisia ha molto più bisogno di frumento siciliano che di tessuti catalani: quindi è poverissima la corrente di traffico catalano diretto tra la Catalogna e la Tunisia, mentre è attivissimo il traffico del frumento e di poche altre merci fra il porto di Trapani e tutta la Barberia; le stesse poche navi catalane che vanno in Africa si fermano a Trapani per imbarcare piloti pratici ed interpreti (turcimanni, dragomanni). Ma, per i trattati voluti alla fine del XIII secolo dai Catalani, i moltissimi siciliani che si recano a Tunisi per tutto il XV secolo non vi hanno un proprio console; i Catalani non hanno ragione di stabilirvi un consolato proprio, mentre prosperano le colonie e i fondachi genovese e veneziano. Questo abbandono delle posizioni conquistate in Tunisia avrà ulteriori conseguenze quando i sovrani tu-

²⁶) I Capitoli dell'Amiragliato di Pietro II e di Federico IV ricordano il tributo di Tunisi come cosa non recuperata e recuperabile solo per miracolo. Tuttavia è da notare che G. LA MANTIA (*La Sic. e il suo dominio in Afr. Settentr.*, Arch. Stor. Sic., N. S. XLIV, pag. 199 nota) promise di pubblicare un doc. del 1370 col quale Federico IV avrebbe concesso a Giovanni de Castello di Messina l'*hospicium publicum* e fondaco dei Siciliani in Tunisi, che secondo le lettere dei suoi predecessori era di collazione regia.

nisini si volgeranno all'alleanza genovese, concederanno a Genova Tabarca e le sue pesche di corallo ed avranno persino velleità di conquiste in Sicilia.

Mentre i sovrani d'Aragona si occupavano dell'Africa, non dimenticavano però la Sicilia, poichè i Barcelloinesi erano sempre pronti a rinnovarne il ricordo. Nel 1286 comincia la serie dei privilegi concessi ai Catalani, fino a metterli alla pari coi Genovesi.

Dietro suggerimento di suo fratello Alfonso III, re Giacomo concede ai Catalani ed a loro soli l'estrazione di orzo e frumento dalla Sicilia nella quantità necessaria al loro sostentamento in Catalogna pagando solo 3 tarì per salma di grano e 1 tarì e gr. 10 per salma d'orzo.²⁷⁾

Il 17 luglio 1288 son posti alla pari coi Genovesi i cittadini di Barcellona: le merci barcelloinesi sono esenti da dazio d'importazione, per le altre si pagherà un terzo delle tasse imposte da Guglielmo II: ²⁸⁾ queste condizioni sono identiche a quelle fatte ai genovesi il 24 novembre 1284. Con questo atto i Catalani hanno aperte tutte le vie in Sicilia, poichè fin dal 22 febbraio 1286 lo stesso re Giacomo aveva concesso loro di tenere in Sicilia un Console con proprio foro civile, salvo appello al re, ed escluse le cause criminali.²⁹⁾

Risulta dunque che, mediante la conquista della Sicilia, i Catalani vengono ad inserirsi nel centro del Mediterraneo. Le lunghe guerre per il possesso dell'Isola

²⁷⁾ LA MANTIA, *Cod. dipl. Arag.*, CXLI, del 18 febbraio 1286.

²⁸⁾ *Ivi*, CLXXXII.

²⁹⁾ *Ivi*, CXLII. — Abbiamo già incontrato un console catalano in Palermo il 9 febbraio 1283 (*De rebus*, DXLIII). Più che sanzionare uno stato di fatto, il privilegio di re Giacomo dell'86 mi sembra concedere il privilegio di foro, che sarà poi sempre prerogativa di tutti i Consoli in Sicilia, ultima traccia della personalità delle leggi.

tra Angioini e Aragonesi si vedono ora nel teatro più ampio della guerra economica tra Firenze e Barcellona ed acquistano quell'importanza europea che non è stata riconosciuta loro fino ad oggi: con questa interpretazione si colma anche la frattura che sembrava esistere tra la storia d'Italia e la storia di Sicilia dal Vespro a Carlo V.

L'espansione Catalana in Sicilia fu rapidissima. L'unico consolato dell'86, quello di Palermo, fu subito seguito da quelli di Trapani e Messina: in cinquant'anni si costituirono ben 15 viceconsolati. « La Sicilia divenne allora il granaio della Catalogna », scrive il De Capmany, aggiungendo che, nelle scaramucce navali coi genovesi per tutto il XIV secolo, la maggior parte delle prede fatte dai liguri contro i catalani fu di carichi di frumento.

Insieme col grano, i Catalanì esportavano dalla Sicilia altre merci « minute » e la seta grezza necessaria ai loro tessitori; mentre portavano nell'Isola drappi di ogni qualità e pannilani celebrati per la resistenza dei colori, specialmente il nero e l'azzurro, e i famosi veli di seta noti e ricercati in tutta Italia.³⁰⁾ Secondo un documento, avrebbero importato anche terre cotte, olio e frutta secca.³¹⁾

Ma l'articolo più importante erano i panni, come dimostra il seguente documento poco conosciuto tra noi, che val la pena di riprodurre integralmente perchè, me-

³⁰⁾ DE CAPMANY, cit. pag. 245. Inoltre: zafferano, miele, ferro, gioie, argenterie.

³¹⁾ DE CAPMANY, vol. II, pag. 172 (lettera dei Consiglieri di Barcellona ad Artale d'Alagona, Maestro Giustiziere di Sicilia, del 20 luglio 1383, contro gli ufficiali di Siracusa). Anche nel '400 i vasi di farmacia erano in Sicilia di tipo catalano (v. il mio *Arte in Trapani*, pag. 38, nota 1) benchè sia già documentata in Trapani al 24 gennaio 1393 una bottega di « quartararius » (Arch. St. Trapani, not. Francesco Ianca); una ceramica arti-

glio di qualunque considerazione, caratterizza il commercio catalano e i compiti del console.³²⁾

« Los Consellers de la Ciutat de Barcelona al honrat en Pere Ysern Consol de Mecina del Regne de Sicilia, e a altres qualsevol Consols de Cathalans constituits en lo dit Regne, salut et honor. Per serie de la present vos certificam que nos a requesta e instancia dels Consols e patrons (*comandanti di navi*) e mercaders de la dita Ciutat de Barcelona, havem feta sobre lo regiment del offici de Consolat per bon estament (*pro bono statu*) de aquell, una ordinacio de la tenor seguent.

« Primierament, que tot Consol qui estigua (*esista*) en la Illa de Sicilia sia tengut de tenir dos canes (*canne*) da canar (*misurare*) draps justes e fines per canar los dits draps, ab lo senyal de la terra (*col timbro o bollo locale*).

« Item, sia tengut de tenir dues balanses as sos pesos, ço es una gran e altre pocha, e aço per ragonexer (*ricognoscere*) e pesar safrà (*zafferano*), seda e altres robes menudes, e d'altre part haje de tenir una romana (*stadera*) al pes de la terra.

« Item, que negun Consol, qui sia en la dita Illa, no gos fer corredures (*non faccia correzioni, giudizi*) de negun mercat que fassa en que ell haja part, e qu'en haje a fer sacrament quascun any, si request ne sera per los mercaders cathalans.

« Item, que negun mercader Cathala, que vena (*venda*) draps en Sicilia no gos canar draps sens la cana qui en poder del Consol sera trobada, e aço sots pena e ban (*sotto pena e bando*); emperò que los mercaders, qui

stica Siciliana doveva però fiorire già nel XV sec.: tra i framm. del not. Nicolò Grasso del 1454 (Arch. St. Palermo) ho trovato in un inventario: « Buccalia duo depicta de Sicilia ».

³²⁾ 12 giugno 1383, DE CAPMANY, vol. II, pag. 167.

en la dita Illa tendran casa, puxen (*possano*) tenir en lur casa una cana per que puxen canar per vendre; emperò que la dita cana sia affinada (*saggiata, paragonata*) ab aquella del dit Consol, la qual pena damunt (*sopra*) dita vos puxats (*possiate*) posar e moderar en aquell nombre de quantitat que seria vist esser expedient. »

I primi Consoli noti in Sicilia, oltre il Moncada, sono: nel 1296 a Palermo Guglielmo Riuxach;³³⁾ nel 1299, pure a Palermo, Raynaldo Doms; nel 1301 a Trapani Bernardo Robert, seguito da Pedro Barcelò; nel 1326 a Messina Guglielmo Ricart e a Trapani Bernardo La Sala.

La carica di console era ambita ed onorevole; il console percepiva un grano e mezzo per ogni onza (pari al 0,25%) di valore delle merci sbarcate e vendute, la metà sulle merci sbarcate e non vendute; e inoltre 5 tari per ogni nave coperta e 1 carlino per ogni uomo di equipaggio se il valore delle merci non giungeva a 7 onze. Il reddito del Consolato ascendeva a somme importanti, poichè il console catalano a Trapani doveva devolvere ogni anno 5 onze alla fabbrica dell'ospedale.³⁴⁾

Le colonie catalane si moltiplicarono. Nel 1345 i tre consoli di Palermo, Messina e Trapani furono autorizzati a nominare viceconsoli: il primo in Cefalù e Termini; il secondo in Patti, Milazzo, Taormina, Catania, Siracusa, Augusta, Eraclea, Malta (e Gozzo); il terzo in

³³⁾ Probabilmente, Riusech, Rivosecco. Un Raimondo R. di Valenza era persona di fiducia di re Pietro nell'82-83 e maneggiava molto danaro per suo conto (*De rebus*, passim). Il 31 marzo 1283 risulta baiulo del regno di Valenza (LA MANTIA, *Cod. dipl. Arag.*, XXV).

³⁴⁾ DE CAPMANY, tomo I, parte II, pagg. 188 e segg.

Licata, Girgenti, Sciacca, Mazara e Marsala. Più tardi, per lo sviluppo preso dalle colonie di Siracusa, Licata, Sciacca, Girgenti e Catania, questi viceconsolati furono provvisti direttamente da Barcellona.³⁵

A Messina i Catalani edificarono una bellissima Chiesa; a Palermo ebbero sede in via della Loggia, presso le acque del Garraffo, centro commerciale della città; in Trapani sostituirono gli Amalfitani: la *ruga Amalfitanie* si chiamò *ruga logie Catalanorum* (oggi Corso Vittorio Emanuele).

Lo sviluppo di singole colonie poté avvenire con rapidità davvero impressionante. Ventun anno dopo il primo sbarco di re Pietro, diciassette anni dopo la concessione del consolato, nel 1303, la colonia catalana in Trapani era già tanto numerosa e ricca da edificare un proprio ospedale (ospedale ed ospizio) sotto titolo di S. Angelo.³⁶

Nessuna nazione aveva in Sicilia un'organizzazione così formidabile: i tre consolati e i 15 viceconsolati già stabiliti nel 1345 chiudevano l'Isola in una rete: praticamente i mercanti catalani erano i padroni della Sicilia: ciò spiega l'accanimento delle fazioni (parzialità latina e catalana) ma spiega anche perchè la Sicilia non fu riconquistata nonostante la debolezza di alcuni suoi re. Col Vespro la Sicilia si sottrasse agli Angiò per darsi agli Aragonesi; si sottrasse ai Fiorentini per darsi ai Barcelloinesi; come un ammalato che, stanco di giacere sul fianco destro, si pone sul fianco sinistro.

³⁵) *Ivi*, pag. 196.

³⁶) Lapide inedita nel Museo Pepoli di Trapani.

CAPITOLO IV.

NUOVI PRIVILEGI PER MESSINA - 1282 - 1286

Appena terminato l'assedio di Messina, re Pietro concesse la libera esportazione di viveri destinati a quella città da tutti i porti della Sicilia (15 ottobre 1282, Giardina, pag. 55); e l'abolizione delle tasse angioine (15 novembre 1282, Giardina, pag. 65); Giacomo infante concede ai Messinesi il privilegio di foro (15 dicembre 1283, Giardina pag. 62); seguono altre concessioni fino al 1302 e poi una lunga lacuna fino al 1333. La prima serie, per così dire, dei privilegi aragonesi, si chiude con quello del 16 febbraio 1286.

Oltre a quello, di valore contingente, del 15 ottobre 1282 e a quello, generale per tutto il regno, di abolizione delle collette angioine, emanato il 15 novembre 1282 nel Parlamento di Catania, sono cinque privilegi di grande valore, che occorre esaminare con attenzione.

20 aprile 1283, Messina; re Pietro « abolisce tutte le tasse (*universa mala nova statuta*) stabilite ingiustamente dagli Angioini in Messina ». Non si intende perchè, mentre nel *De rebus* (pag. 617) molto bene era riassunto: « abolisce, come ingiusti, i *nuovi statuti* », Giuseppe La Mantia (*Cod. dipl. Arag.* pag. 67) abbia vo-

luto spiegare « nuovi statuti, ovvero dazi angioini » e sia stato poi seguito dal Giardina (pag. 60) nel riassunto sopra riferito. Il Giardina ha giustamente annotato che i *mala imposita o nova statuta* sono le imposte introdotte da Federico II in aggiunta a quelle di Guglielmo I.¹⁾ Ed allora: il 20 aprile '83 re Pietro non abolisce affatto le tasse angioine, già abolite per tutto il regno nel Parlamento di Catania il 15 novembre 1282; ma bensì i *nova statuta* di Federico II, cioè le disposizioni finanziarie emanate nelle Assise di Capua e di Melfi, che avevano provocato proprio in Messina la rivolta del 1232.

Dicembre 1282-6 maggio 1283. Si veda al 16 febbraio 1286.

15 dicembre 1283. L'Infante Giacomo concede ai Messinesi il diritto di essere convenuti solo innanzi allo stratigoto e giudici locali per qualunque causa civile o criminale, eccettuate le feudali e quelle di lesa maestà; di non esser chiamati fuori di Messina, tranne che per gli appelli; le cause fra Messinesi iniziate avanti alla Magna Regia Curia quando questa sia in Messina, saranno continuate avanti ai giudici locali se la M. R. C. si allontana da Messina.

Questa concessione costituisce il cosiddetto privilegio di foro, uno di quei privilegi contro cui più si è scagliata la critica illuministico-umanitaria, non comprendendone il significato ed il valore. Dobbiamo riportarci all'epoca.

Il carcere era uno dei mezzi usuali di procedura anche nelle cause civili (forse più in queste che nelle criminali) dove il giudice prima ancora d'iniziare la

¹⁾ Anche il PIERI confonde il privil. del 20 aprile con un altro di cui è ricordo in quello del 16 febbraio '86, seguendo il Giardina e il La Mantia (*Cod. dipl. Arag.*, pag. 67).

istruttrice, a semplice richiesta dell'attore, chiudeva nel carcere il convenuto. Ricordiamo ancora che nelle città di mare (Palermo, Trapani ed altre ottennero anche esse il privilegio di foro) esistevano infiniti consolati di colonie forestiere, istituiti dalle città o stati d'origine dei forestieri affinchè questi potessero, nelle liti tra loro, essere giudicati secondo le leggi e consuetudini della loro patria; per certi rispetti, la licenza concessa ad una colonia forestiera di aprire consolato, significava da parte del sovrano rinunziare ad una delle sue più importanti prerogative, quella giudiziaria: per ciò si introdusse ben presto l'eccezione per la materia criminale.

Pel principio universalmente ammesso che l'attore segue il foro del convenuto, i Messinesi che dovevano citare in giudizio un Genovese, un Pisano, un Veneziano, dovevano rinunziare alla giurisdizione regia (e quindi alle leggi e consuetudini di Sicilia) e sottomettersi a leggi forestiere. Vero è che, trattandosi per lo più di cause commerciali e vigendo in pieno il diritto comune, si può dire che non vi fossero grandi differenze. Ma si può bene immaginare che cosa fosse la giurisdizione consolare nelle cause miste, quando si pensi al recente regime capitolare in Levante. Un primo passo per l'abolizione delle giurisdizioni consolari, senza ulteriori conseguenze, fu compiuto solo da Alfonso il Magnanimo che sottopose al tribunale dell'Ammiraglio di Sicilia e per delega ai tribunali dei Viceammiragli, i forestieri non aventi consoli.

Ma alla fine del '200, colonie strapotenti, come quella Genovese o Pisana o Catalana, potevano essere tentate a modificare il principio, obbligando il convenuto (messinese) a seguire il foro dell'attore (forestiero), impadronendosi praticamente di tutta la giurisdizione in materia commerciale e marittima.

Inoltre, il Governo angioino aveva forse abusato dei Commissari inviati nelle città, che avevano giudicato *in loco* od avvocato le cause.

Così la concessione del privilegio di foro a Messina, significa da un lato la rinuncia da parte del re ad inviare Commissari (re Alfonso il Magnanimo apprenderà tra mille difficoltà quanto ciò costi al governo); ma dall'altro significa il recupero alla giurisdizione del re di una gran parte dei suoi sudditi.²⁾ Storicamente, il privilegio ha una forte ragion d'essere: nessuno può contare oggi le accuse, le proteste, i dissesti finanziari a cui andarono soggetti i Messinesi per effetto della rivolta, dell'assedio, della guerra: il privilegio ebbe forse, quindi, carattere eccezionale e contingente dapprima — vi manca infatti qualsiasi formula che accenni al futuro o alla perpetuità.

Col privilegio di foro si ristabilisce, tornando indietro di parecchi lustri, una specie di personalità del diritto. Se in Messina i Messinesi devono essere giudicati dai propri giudici messinesi, specialmente quando sono convenuti, tanto più un simile vantaggio sarebbe loro prezioso fuori della propria città. Ed ecco quindi, logica conseguenza del primo, il secondo privilegio sotto la medesima data, che concede ai Messinesi, ovunque si trovino in numero almeno di tre, di eleggere fra loro un console³⁾ che istruisca e decida le cause civili tra

²⁾ Si ricordi specialm. la frase: « per aliquos etiam *privilegiis iuris communis seu specialis munitos* aliquatenus conveniri ».

³⁾ V. LA MANTIA, in quell'oceano di erudizione e di confusione che è il *Consolato del Mare e dei mercanti e Capitoli vari di Messina e di Trapani*, Palermo, 1897, pubblicò per primo questo privil. a pag. V, dicendo che esso istituisce il Consolato del Mare; egli conosceva (v. pag. VI) il privil. 16 febbraio 1286 (allora creduto del 1294) ma non si è nemmeno accorto che vi è confermato un privil. che attribuisce a Pietro I l'istituzione del Consolato del Mare.

Messinesi o in cui un Messinese sia il convenuto. In altre parole, il Console ha fuori di Messina la stessa giurisdizione civile (e commerciale) che ha in Messina lo Stratigoto coi suoi Giudici.⁴⁾

Che il secondo privilegio consegua logicamente dal primo, anzi che i due documenti formino un unico privilegio, si evince dalla quasi identità di molte formule ed espressioni.

⁴⁾ Il GARUFI, *Curia stratigoziale ecc.*, Arch. Stor. Mess., a. V, 1904, fasc. 1-2, non tratta questo periodo. È bene avvertire che la concessione del Consolato ai Messinesi è di grande valore, ma ha un significato molto diverso da quello che ha, per esempio, la nomina del Console catalano da parte dei Consiglieri e probi viri di Barcellona: a questi era data praticamente la direzione della politica estera e della politica commerciale del regno, ai Messinesi è dato solo di eleggersi un giudice. La differenza apparirà chiara senza altre mie considerazioni, a chi legga il privilegio del 15 dicembre 1283 e lo confronti con quello concesso ai Barcellonaesi da Giacomo I il Conquistatore il 6 agosto 1268.

Il primo dispone: « *Messanensibus ipsis concedimus... ut ubicumque eos tam per regnum Siciliae quam Aragonum, extra predictam civitatem Messane contingerit, vel etiam ubicumque extra regna prefata inveniri et sint a tribus ultra in numero, liceat eis alterum eorum quem sufficientem videant, in consulem ipsorum eligere et statuere, per quem questiones et cause civiles, que oriri contingerit inter eos, vel in quibus ab aliis ipsos contingerit conveniri cognoscantur, discuciantur, et finaliter decidantur ad honorem et fidelitatem ipsorum dominorum parentum nostrorum et nostrarum, ac heredum et successorum eorum, et in nulla alia curia coram quolibet alio iudice, quam predicto consule non possint de causis et questionibus ipsis per aliquos etiam privilegiorum beneficiis juris comunis seu specialis aliquatenus conveniri ».*

Ecco il privilegio del 1268, riprodotto integralmente perchè è un testo difficile a trovarsi tra noi: « *Nos Jacobus dei gratia Rex Aragonum, maioricarum et Valentie, Comes barchinone et Vigelli ac dominus montis postillani. Concedimus et donamus integram licentiam et potestatem vobis consiliariis et probis hominibus barchinone tam presentibus quam futuris quod possitis ponere et eligere consulem seu consulem quem et quos volueritis in partibus ultramarinis et in terra de romania, et in quibuslibet aliis partibus in quibus naves vel ligna barchinonensia navigaverint. Electionem autem quam de dicitis consulibus feceritis laudamus con-*

Con questo secondo privilegio la personalità del diritto messinese è accentuata anche a danno della giurisdizione regia, poichè ben presto si trovano consoli messinesi anche nelle città siciliane: un Bernardo Guerci è console a Palermo nel XIV secolo; ⁵⁾ a Trapani il consolato messinese dura fino al XVII sec. ⁶⁾ Nel 1330 Federico III ordina che i Messinesi in Palermo non siano costretti a litigare se non davanti al loro console. ⁷⁾ Naturalmente, la giurisdizione del Console, come ho mostrato altrove, si estese anche alle cose marittime, poichè i Messinesi erano in massima navigatori. ⁸⁾

cedimus et confirmamus, mandantes omnibus illis qui per vos in consules electi fuerint quod recipiant dictum consulatum et non contraveniant ullo modo. Mandantes insuper vicariis et baiulis barchinonensibus presentibus et futuris quod dictis consulibus per vos electis nullum impedimentum faciant vel contrarium. Volumus insuper et mandamus quod omnes subditi nostri tam mercatores quam alii teneant[ur] firmare et respondere in posse dictorum consulum per vos electorum de omnibus questionibus ac demandis per eos proponendis et teneantur etiam eis in omnibus obedire. Datum terrahone octavo idus augusti (6 agosto) anno domini M^o ducentesimo sexagesimo octavo ».

Di questo doc. esiste la copia nell'Arch. St. Trapani, not. Francesco Milo, 16 gennaio 1444, allegata all'atto di nomina del console catalano in Trapani fatta dai cinque Consiglieri di Barcellona.

⁵⁾ GIORDANO, *Diritto maritt. sicil.*, Arch. Stor. Sic., N. S. vol. XLI, pag. 386, nota 69.

⁶⁾ v. il mio *Consolato del Mare e consolato dei Messinesi a Trapani*, nell'Arch. Stor. Sic., serie III, vol. II, Palermo, 1947.

⁷⁾ GIARDINA, pag. 63 e LA MANTIA, *Cod. dipl. Arag.*, pag. 91.

⁸⁾ *Consolato dei Messinesi e Consol. del Mare*. Due docc. che non conoscevo ancora quando redassi quella breve nota, sono i seguenti, importantissimi, che mostrano presso il consolato l'esistenza di un vero tribunale.

(Arch. St. Trapani, not. Giacomo Miciletto, 20 novembre 1444). Quod presens coram nobis honorabilis vir Antonius de ricupero civis nobilis civitatis messane procurator ad hec et alia rainerii crisafulli... e di altri messinesi tra i quali... honorabilis petri guarnera camporis tamquam procuratoris philippi muletti,

Non sappiamo se per estensione di questo privilegio

nobilium antonii brigandi, Johannis Pauli brigandi, thomasii conpagna, andree de arena, notarii ludovici piccinga magistri notarii consulum maris dicte civitatis, nicolai de abrignali tam pro se quam nomine et pro parte parisii crisafulli... et rogerii spera in deo, notarii thomasii de aquilono et magistri antonii cafici cerdonis civium eiusdem civitatis, creditorum et accomandatorum viagii romanie eiusdem quondam mathei (crisafulli)... ac etiam procurator Johannis calvi et nobilis nicolai de sancto sepulcro... ac etiam nobilis thomasii quondam magnifici domini Johannis crisafi... nec non procurator nobilis leonardi gacta, thomasii spagnolii et nobilis gilii de staiti creditorum et accomandatorum dicti quondam mathei ad instanciam et petitionem honorabilis viri laurentii marruffi civis civitatis janue... confessus fuit et dixit se procuratorio nomine quo supra habuisse et recepisse ab eodem laurentio omnia et singula bona quondam mathei prefati delata cum navi ipsius laurentii a civitate pere partium romanie ad dictam terram drepani et descripta de mandato nobilis simonis de lamannina consulis messanensium in dicta terra et inventariata manu notarii roberti de afinara... notarii eiusdem consulis... preter illos servos et bona descripta et inventariata per eundem notarium robertum et per ipsum laurencium assignatos dicto consuli... per ipsum consulem assignatos ipsi antonio... Et e converso ipse laurencius confessus fuit et dixit se habuisse et recepisse ab eo per bancum scilicet andree de maccaiono... uncias vigintiquinque et tarenos viginti... iure nauli servorum et honorum... (la fine del doc. è deleta dall'umidità).

(Arch. St. Trapani, not. Giovanni Scigno, 1468-69, in un foglietto inserito dopo il 17 ottobre). Memoriale super quo recipiantur testes sollempniter per curiam honorabilis consulis messanensium civitatis drepani ad instantiam et petitionem honorabilis nicolai de mauro messanensis contra et adversus antonium de arnau de civitate drepani predicta.

Imprimis etc.

Item quod dum navigium magistri gasparis vignales de civitate drepani dissessisset a civitate agrigenti causa se conferendi ad civitatem drepani et fuisset super maribus civitatis maczarie nuncupatis di tri funtani ipsi navigio venit oviam quedam navis nuncupata la navi galera.

Item quod dictus antonius conventus et alii marinarii dicti navigii dicti magistri gasparis quamprimum viderunt dictam navim galeram a la vila que ab eis distabat per spaccium unius milii incontinenti ceperunt barcaam dicti navigii et dimisso eodem na-

o per caso fortuito si trova qualche Messinese eletto e poi confermato a Console di tutti i Siciliani.⁹⁾

vigio in mari cum patrono predicto et quodam stefano maltensi marinario solis arripuerunt fugam et dessenderunt in terram.

Item quod dicta navis galera videns dictum navigium iter suum fecit versus navigium ipsum et cum fuit prope iddem navigium ad se venire fecit dictum magistrum gasparem patronum patronum dicte navis galere quem magistrum gasparem interrogavit que bona haberet super dicto eius navigio declarando ei quod si super eodem navigio erant bona vassallorum sacre regie magestatis serenissimi regis nostri Johannis quod unquam aliquid de eis non cepisset nec intendebat capere de bonis ipsis asserendo esse amicum dicte sacre regie magestatis et de aliis bonis que fuissent super eodem navigio aliarum nacionum quam de vassallis sacre regie magestatis quod de eis volebat solvere ius nauli eidem magistro gaspari eaque capere et deinde dimictere dictum magistrum gasparem cum navigio suo.

Item quod dictus patronus dicte navis galere dissit eidem magistro gasperi quod accessisset in terram et vocasset dictos eius marinarios qui aufugerant ut supra et quod venissent tute super navigio prefato qui magister gaspar dessendit in terram et incepit vocare dictos antonium et consortes vociferando auta voce et dicendo viniti sicuramenti non dubitati qui quidem antonius et consortes stabant absconsi prope dictum magistrum gasparem et eum audiebant vocantem et noluerunt ad eum accedere.

Item quod dictus magister gaspar stetit per magnum spacium temporis querendo dictos antonium et consortes et vocando et nunquam valuit eos invenire.

Item quod tandem commota extitit maris procella et maxima tempestas propter quod ne dictum navigium deperderetur dictus patronus dicte navis galere posuit certos homines de hominibus suis super dicto navigio et sic non valentes stare in dicto loco immo vigente maris et ventorum tempestate velificaverunt et illinc disesserunt remanente dicto magistro gaspari in terra culpa dictorum antonii et consortum.

Item quod dictum navigium remansit penes dictos homines dicte navis galere culpa et defectu dictorum antonii et consortum.

Item quod dictus nicolaus fuit et est messanensis oriundus et degens messane qui quidem nicolaus oneraverat super navigio prefato in dicta civitate messane pro civitate drepani cantaria decem et novem et rotulos lini in octo saccis quod linum tempore predicto capture dicti navigii fuit et erat super navigio prefato.

Item dictum linum fuit et erat precii et valoris uncie unius et dimidie pro quolibet cantari ad minus.

Giacomo ha agito fino ad ora come Infante; poco innanzi la sua incoronazione, i Messinesi gli mandano a Palermo tre sindaci per ottenere la concessione di alcune grazie e la conferma di alcuni privilegi: ecco il privilegio del 16 febbraio 1286 che è una specie di « testo unico » delle norme speciali vigenti per Messina.¹⁰⁾

La crisi travaglia Messina: difficili i rifornimenti di

Item quod dictus antonius conventus cum voluit aufugere et descendere in terram absque licencia dicti magistri gasparis patroni cepit de lino ipsius nicolai dimidium saccum quod linum captum per eum fuit et erat ponderis cantarum unius et rotulorum triginta et hoc dictus antonius fuit et erat confessus in presencia et absencia dicti nicolai etc.

⁹⁾ Ve n'è un esempio del 1365 (Arch. St. Palermo, *R Cancellaria*, vol. 9, fol. 65). XV^o eiusdem ibidem (15 settembre [IV indiz. 1365-66] Messina). Pro vitali gacto de Messana. Scriptum est per patentes singulis siculis in civitate neapoli commorantibus et confluentibus aliunde tam mercatoribus quam alterius cuiuscunque condicionis et gradus presentibus et futuris presentes literas inspecturis fidelibus suis per hec verba. Cum de fide sufficiencia et legalitate vitalis gacti de messana consulis siculorum in dicta civitate neapolis fidelis nostri serenitate nostra confisa fama de eo laudabile testimonium perhibente consideratione precipue pure devocionis et fidei quam ipse erga excellenciam nostram gessit et gerit predicti consulatus officium recepto prius ab eo fidelitatis et predicti officii bene fideliter et legaliter exercendi corporali et debito ad sancta dei evangelia iuramento ex nunc in antea in tota scilicet vita sua duximus fiducialiter confirmandum et de novo etiam committendum, fidelitati vestre mandamus quatenus predictum vitalem tamquam consulem siculorum omnium in dicta civitate neapolis confluencium per nostram celsitudinem ut predicatur confirmatura et de novo etiam ordinatum habentes etiam et tenentes ei in omnibus et singulis ad dictum consulatus officium spectantibus ad honorem et fidelitatem nostri culminis dictorumque siculorum statum pacificum et tranquillum devote pareatis et efficaciter intendatis ita quod idem vitalis predictum consulatus officium in tota sua vita predicta laudabiliter exercere et gerere valeat vosque proinde possitis merito comendari. Datum etc..

¹⁰⁾ GIARDINA, pag. 68 e LA MANTIA, *Cod. dipl. Arag.*, pag. 299, a cui rimando per quanto riguarda la datazione.

viveri dalla Calabria; interrotte le relazioni marittime col regno continentale; il porto messinese, troppo vicino alla zona pericolosa, forse viene evitato anche come scalo di passaggio; l'esportazione del grano monopolizzata dai Catalani; disordine nel credito e nella proprietà in conseguenza della guerra, delle confische; assorbimento di molti capitali nei crediti concessi allo stato e quindi formazione di un nuovo gruppo di interessi ed ascesa di nuove famiglie... I vecchi privilegi non rispondono più alla nuova situazione e d'altra parte occorre consolidare alcune conquiste raggiunte durante il tumultuoso regno di Pietro e la luogotenenza di Giacomo e della regina...

Il privilegio è concesso quindi « pro reformatione et reparatione et melioratione status » dei fedeli Messinesi « ut reflorant et exultent ».

Si noti che il privilegio è diviso in due parti ben distinte : « infrascriptas libertates et immunitates et gratias *de novo concedimus* et subscripta *privilegia* eis indulta per Predecessores nostros et nos... *confirmamus* ».

Le nuove concessioni sono:

1) che i giudici annuali siano tre legisti e due ideoti, da confermarsi dalla curia regia e legati da giuramento.

2) in Messina vi sarà un Giudice di primo Appello Messinese (giudizio di primo grado allo Stratigoto e giudici, di secondo grado al Giudice di primo appello, di terzo grado alla Magna Curia).

3) il Console di Sicilia in Tunisi sarà un Messinese, con la sola giurisdizione civile e senza ingerenza nella amministrazione del fondaco che sarà affidata ad altri. Il Console avrà solo gli onori e i doveri di Console, i proventi saranno percepiti da altri. Questa norma è senza dubbio conforme al trattato con Abu Hafs del 2 giugno 1285 ma in contrasto con la nomina di F. Mayoli

a console in Tunisi del 26 ottobre 1285 e con tutto lo atteggiamento dei Catalani nella questione tunisina, di cui abbiamo già parlato. E' facile arguire che in questa parte il privilegio di Giacomo sia rimasto lettera morta.

Infatti, ciò che nei due trattati, tanto con Abu Hafs quanto col pretendente, riguardava la Sicilia, o non potè mai realizzarsi o fu ben presto dimenticato: i Capitoli dell'Ammiragliato di Pietro II e di Federico IV prevedono uno speciale compenso, nientemeno che il 10%, all'Ammiraglio che riuscirà a ripristinare il tributo degli stati saraceni.

4) poichè la varietà dei diritti delle dogane di mare e di terra allontana i mercanti, *nonostante ogni consuetudine in contrario*, i gabelloti e credenzieri non potranno esigere più del dovuto.

5) il 3% dovuto alla curia sui noli di navi forestiere non sia più pagato dai noleggiatori messinesi ma dai padroni delle navi.

6) per il trasbordo di merci si pagherà solo metà dei diritti di dogana.

7) nessun diritto sarà pagato per lo scarico forzato delle merci forestiere in pericolo di perdita, purchè non vengano vendute: saranno pagati i diritti di dogana sulla quota venduta, metà dei diritti in caso di ricaricamento su altra nave, nulla per il ricaricamento sulla nave stessa.

8) lo stato costruirà le navi-traghetto per il trasporto di animali da e per Catona (luogo di rifornimento viveri).

9) è abolito per i cittadini messinesi il diritto di balestra (istituito da Federico II nel 1247-48: ogni nave di ritorno dal Levante doveva portare una balestra del valore da una a tre oncie (Pieri, pag. 79).

10) divieto d'importazione di vino in Messina (ripete un privilegio di Carlo d'Angiò).

11) conferma il privilegio concesso da re Pietro sulla Curia del Mare da reggersi a mezzo di Consoli eletti dai mercanti e confermati dallo Stratigoto; i proventi della Curia del Mare siano della Corte (su ciò v. infra).

12) i cambiavalute di Messina paghino solo onze 60 all'anno e gli affitti delle botteghe della zecca.

13) esenzione dai *nova statuta* del ferro, sale, pece, seta, bozzoli e *riria* che gli ambasciatori della città affermano esser stati aboliti da re Pietro nel primo colloquio celebrato in Messina.

Si intende comunemente che Giacomo abbia qui confermato il privilegio di re Pietro del 20 aprile 1283; ma ciò non può essere perchè alla fine Giacomo ricorda espressamente tale privilegio con la data precisa e con un breve riassunto. Dunque Giacomo, o chi per lui, conosce bene quel privilegio e non avrebbe alcun senso la frase: « quia [per] petitiones... Syndicorum accepimus infrascripta nova statuta... per patrem nostrum in primo colloquio tunc celebrato in Messana remissa fuisse ». Non esiste dunque nessun privilegio scritto concesso da re Pietro. Così il *primo colloquio* non è più necessariamente un Parlamento, ma può riferirsi ad una qualsiasi udienza concessa da re Pietro ai maggiorenti di Messina, ed in cui ha promesso verbalmente o verbalmente ordinato ai suoi ufficiali la remissione di quegli speciali *nova statuta* che ostacolavano la costruzione o riparazione di navi di cui egli aveva tanto bisogno.

La mole di lavoro fornita dai più vicini collaboratori di re Pietro nei primi giorni dall'arrivo in Messina è enorme, ma perfettamente ordinata, come ci attesta il *De rebus*: Pietro entra in Messina il 2 ottobre; l'ultimo documento datato da Randazzo è del 29 settembre, il primo datato da Messina è del 5 ottobre. Il 5 ottobre vengono registrate 7 minute e spedite 16 lettere; ma il

6 ottobre le minute registrate sono già 26 e le lettere spedite sono 134.

Se il privilegio riferito a voce non fu registrato, vuol dire che non venne scritto: e ciò ammetto solo dal momento dell'arrivo in città fino al 4 ottobre. Che si tratti di concessione verbale da parte di re Pietro è dimostrato anche dal fatto che Giacomo la comprende non tra le conferme di privilegi, ma tra le grazie concesse *de novo*.¹¹⁾

Non sono gli *statuta nova* in genere (aboliti il 20 aprile 1283) ma i monopoli sul ferro, canapa, sego, pece, seta e sale istituiti da Federico II tra l'aprile e l'ot-

¹¹⁾ Alla mia interpretazione è molto vicino il GARUFI, *Consolato del mare*, ecc. pag. 346, che scrive: «L'esonero, concesso subito dal re nel suo primo colloquio di Messina, fu ripetuto e confermato nel diploma del 20 aprile 1283».

Un po' di fantasia può aiutare a ricostruire i fatti: Pietro giunge innanzi a Messina accompagnato da Alaimo; lo accolgono il popolo, il clero, gli ottimati, i giudei. Si reca al Duomo, ringrazia il Signore ed «entra in piacevoli parlari coi cittadini... e richiede d'ogni minuta cosa» (primo colloquio). Poi passa alla reggia e qui è festeggiato. Un re che ha saputo resistere (siamo nel '200) alle lusinghe di Macalda e che *richiede d'ogni minuta cosa*, come scrisse l'Amari, non vuole pettegolezzi, ma s'informa su possibilità pratiche: amministrazione, tasse, approvvigionamenti, rifornimenti per la guerra. Volendo inseguire Carlo in Calabria, per prima cosa si sarà informato della quantità di navj disponibili. Gli rispondono di averne bruciate 70 al principio dell'assedio e disfatto molte altre; di non poterle nemmeno riparare perchè in città mancano ferro, canapa e pece, il cui commercio era monopolio di stato, monopolio che Pietro subito abolisce.

Aggiungo che con ciò cade l'obbiezione del Giardina (pag. 78 nota 1) non essersi tenuto parlamento in Messina nel 1283. E' da notare, però, comunque, che una specie di parlamento fu adunato in Messina al principio del 1283: si v. nel *De rebus* il doc. CCLXXVII da Messina il 15 dicembre 1282 con cui si ordina ai cinque Giustizieri di far subito eleggere da tutte le terre sindaci che si rechino presso il re per discutere la controversia nata a Catania circa il sussidio per le spese di guerra tra i sindaci delle terre al di là e al di qua del Salso.

tobre del 1231 (Pieri, pag. 74). La parola *riria* (Giardina, pag. 78, rigo 7) non esiste nei glossari; escluso il *rina* (sabbia) del Regesto Poligrafo, che non dà senso logico, è forse da leggere *onia*, abbreviazione per *omnia*.

14) annualità dello Stratigoto, Giudici e notai attuari.

15) tassa da pagarsi dai carcerati.

Segue la seconda parte del privilegio, con le conferme dei privilegi.

del 15 ottobre 1282 ¹²

dell'11 maggio 1197

del 20 aprile 1283

del 15 dicembre 1283 (privilegio di foro)

del 15 dicembre 1283 (consolato fuori di Messina).

Tutti i privilegi sono riassunti e gli ultimi due quasi riferiti integralmente perchè concessi da Giacomo quale Infante ed ora ripetuti quale re.

Questo privilegio è dunque non solo importante, come ognuno vede, ma è anche un modello di ordine: chi lo redasse non era un qualsiasi scriba della cancelleria, ma certo persona dotta di leggi e quindi abituata a ri-

¹²) La conferma è fatta «*quatenus concessio immunitatis eiusdem eis facta extitit per predictum dominum patrem nostrum*». Il GARUFI (*Consolato del Mare*, pag. 346 nota 2) vede in questa frase una riserva e la traduce: «se esiste la concessione di tale immunità fatta loro da nostro padre», come se il testo dicesse «*quatenus (se) extitit (esiste) concessio facta ecc.*». Il *quatenus* non ha mai avuto il significato di *se*; il suffisso *tenus* (confrontare *ore tenus*, oralmente) significa invece *modo* (*quatenus* = nel modo in cui); anche in altre espressioni notissime (*praecipimus quatenus*) il *quatenus* non significa *se*. Qui, come sempre, *facta extitit* è un'espressione uguale a *facta fuit* in cui *extitit* è semplicemente sinonimo di *fuit* come nella comunissima espressione dei notai *confessus extitit*.

Del resto, a togliere ogni dubbio, basti considerare che il *se* dubitativo voluto dal Garufi non ha ragion d'essere di fronte alla esibizione di un privilegio, ricordato con data e riassunto.

spettare una certa arte *dictandi*. Perciò mi colpisce stranamente quella conferma, intramezzata fra le nuove concessioni, di un privilegio senza data alcuna, che sarebbe stato concesso da re Pietro sull'istituzione in Messina del Consolato del Mare (v. n. 11).

Citando antichi privilegi il redattore ne precisa la data ed il contenuto; quando non ha una data a disposizione, precisa la circostanza della concessione (*primo colloquio*): di questo sul Consolato del Mare non solo non dà la data, ma non dà nemmeno il tenore, rinviando... al privilegio.

Il rilievo fatto sul lavoro della cancelleria di re Pietro, mi porta ad escludere che, comunque, un tal privilegio possa esser stato concesso nei limiti di tempo compresi dal *De rebus*, cioè dal 5 ottobre 1282 al 26 agosto 1283 e specialmente, come si vorrebbe da alcuni (v. GIARDINA, pagg. LII-LIII) tra il dicembre '82 e il 6 maggio '83.

Manca, fra tutti i documenti rilasciati da re Pietro e che sono a nostra conoscenza (*De rebus, Codice diplomatico Aragonese*) qualcosa che sia un vero privilegio, per Messina o altra città; la libera esportazione di viveri per Messina è una disposizione contingente; l'abolizione dei *nova statuta* e delle collette angioine è un provvedimento di carattere generale; in tutti i documenti pubblicati nel *De rebus*, re Pietro non fa che ordinare e dare istruzioni; tra quelli pubblicati dal La Mantia non ve n'è uno di re Pietro che sia un privilegio, nemmeno in favore dei Catalani: durante il regno di Pietro I si riscontrano solo tre privilegi, tutti rilasciati da Giacomo Infante: due per Messina (15 dicembre 1283) ed uno in favore dei Genovesi (24 novembre 1284, LA MANTIA, LX, LXIV, LXVI).

La concessione del Consolato del Mare era troppo importante perchè i Messinesi ne potessero smarrire il

privilegio originale, se questo fosse stato concesso, nè avrebbero mancato di farselo redigere in iscritto se fosse stato concesso verbalmente. Nel verbale del 1679 sulla asportazione dei privilegi di Messina, (Giardina, pag. LXI) è segnato: « Nella cassetta tit. *Petri Aragoniae Tertii R.* tre privilegi », vale a dire quelli del 15 ottobre 1282, 15 febbraio 1283 e 20 aprile 1283 che possediamo. Cioè, la perdita di un tal privilegio non è da imputarsi all'asportazione.

Il privilegio di Giacomo del 16 febbraio 1286 è l'unica fonte che ci conservi questa concessione di Pietro I. Ma esso stesso ci è purtroppo pervenuto solo in copie alquanto imperfette tanto che per molto tempo se ne ignorò la data esatta, attribuendosi al 1294. La copia più antica e più perfetta è del 1315 (La Mantia, *Cod. dipl. Arag.*, pag. 303).

Da tutto quanto sopra è per lo meno messo in dubbio tutto il passo del privilegio 16 febbraio 1286 in cui si parla della concessione del Consolato del Mare. Per me è sicuramente interpolato (prima del 4 aprile 1315).

Si osservi che il preteso privilegio attribuisce la conferma dei Consoli eletti non alla regia Curia cioè al re (come fa il privilegio di Giacomo per lo Stratigoto e Giudici e come si farà in seguito per tutti gli ufficiali scrutinati) ma allo Stratigoto « pro parte nostre Curie »; e tutti i proventi della Curia del Mare devono essere consegnati allo Stratigoto per conto della Regia Curia, così come il Messinese che sarà console in Tunisi avrà gli onori di Console, ma i proventi saranno amministrati da altra persona.

Ciò contrasta in modo assoluto con le disposizioni dei primi capitoli pel Consolato del Mare, nei quali il solo compenso che i Consoli e il loro notaio ricevano è

dato dai proventi sotto forma di piccole tasse a loro beneficio. ¹³⁾

E ciò indica anche presso a poco lo scopo dell'interpolazione: mantenere la Curia del Mare in una certa condizione di dipendenza da quella dello Stratigoto: è una misura intesa ad evitare che i Mercanti, riuniti in una forte corporazione con gli armatori, prendano il sopravvento in città, come potrebbero fare se fossero autonomi di fronte allo Stratigoto, rappresentante del re ma anche, come Messinese e scrutinato in Messina, rappresentante di una determinata classe che tiene in mano la direzione della cosa pubblica (burocrati? *militēs*? giurisperiti?).

Che la Curia del Mare sia nata in Messina prima del 1315 come consuetudine non regolata da disposizioni reali, è dimostrato da un documento dato da Pietro II quale luogotenente di Federico III, da Messina, 2 maggio 1323. Vi è scritto ¹⁴⁾ che, poichè fra gli altri ufficiali della città di Siracusa il Console del Mare sembra utile e necessario ma per mancanza di ordini da parte della Regia Curia sulla creazione e conferma di detti ufficiali, fra i medesimi fu eletto a Console un « *minus sufficiens* », dal che sono nati inconvenienti, a richiesta dei cittadini di Siracusa Pietro provvede che il Console del Mare sia eletto ogni anno *per modum scarfiarum* dai mercanti della città e non da altri e sia un mercante fedele, sufficiente, legale e da confermare come gli altri ufficiali ¹⁵⁾.

¹³⁾ VITO LA MANTIA, *Consolato del Mare e dei Mercanti*, cit., pagg. 3 e 4.

¹⁴⁾ È edito da VITO LA MANTIA, op. cit., pag. X.

¹⁵⁾ Si ha ricordo di un Console del Mare in Siracusa tra gli Ufficiali di un anno incerto (1364?) sotto Federico IV (Arch. St. Palermo, *Protonotaro*, vol. 2, fol. 81 r.). È assistito da un *notarius consulatus*.

Da quest'ordine si ricava: a) che non esistevano prima del 1323 norme per l'elezione del Console del Mare in Siracusa; b) che l'ufficio di Console era nato per consuetudine e non annuale accanto agli altri uffici regolari ed annuali.

Se ciò avvenne a Siracusa, tanto più può esser avvenuto a Messina, dove è noto uno dei primi Consolati dei Catalani e dove si poteva credere che il Consolato del Mare fosse in grado di risollevarle le sorti economiche della città a somiglianza di quanto avveniva in Barcellona. L'analogia fra Messina e Siracusa sembrerà meno arbitraria a chi pensi che Federico III concedeva il 21 febbraio 1315 ai Trapanesi ¹⁶⁾ le libertà, immunità e grazie di cui godevano i Messinesi ed i Siracusani. ¹⁷⁾

La nostra ipotesi trova conferma nella più antica menzione che io conosca del Consolato del Mare Messinese: essa è contenuta in un atto di elezione di sindaci di Messina (13 gennaio 1289) che si recano a Palermo a protestare presso il re per esporgli alcune ingiustizie subite dai Messinesi nella dogana di Palermo. I sindaci sono il giudice Roberto Calzamirra e Andreolo de Falcono « regium consulem nautarum in civitate predicta ». ¹⁸⁾ Cioè: console unico, console dei marinai e non del mare, non eletto dai mercanti, console senza curia, come a Siracusa prima del 1323.

Capisco che la mia ipotesi possa riuscire ostica a più d'uno; ma vi è un documento che la avvalora. È noto che del privilegio 16 febbraio 1286 i Trapanesi ebbero nel 1315 una copia contenente il passo interpolato: è una pergamena, che ancor oggi si conserva nella Bi-

¹⁶⁾ V. LA MANTIA, cit., pag. 2.

¹⁷⁾ Anche i Siracusani tennero proprio consolato in altre città di Sicilia: a Trapani ho trovato ricordo di un Console dei Siracusani nel 1511, tra gli atti del notaio Giuliano Summa (16 giugno 1511), Archivio di St. Trapani).

¹⁸⁾ LA MANTIA, *Cod. dipl. Arag.*, pag. 442. Il La Mantia non rileva che il Console dei Marinai è il Console del Mare.

biblioteca Fardelliana di Trapani, che ho esaminato e sulla quale nulla v'è da eccepire. Ma dovevano conoscerne anche un'altra copia, da cui un anonimo compilatore trasse i capitoli del Rollo contenuti nel Regesto Poligrafo (foglio 321 v.). Nel Rollo si legge:


« De uno consule eligendo per trapanenses ubique extra terram trapani coram quo debeant conveniri » (segue una copia del dispotivo del privilegio di Messina 15 dicembre 1283).

« De jure consulis thunisii. Universitati terre trapani de speciali gratia concedimus quod in tunisio trapanensis sicut messanensis consul hominum regni sicilie »... e segue la *dispositio* fino a « quos vel quem ad hoc duxerimus statuendos » del privilegio 16 febbraio 1286.

« Item volumus et predicte universitati concedemus quod consulatum curie consules eligendi per mercatores dicte terre et confirmandi per nostram curiam ad opus nostre curie exercean prout a tempore privilegii eis indulti per dominum patrem nostrum consulatum predictum exercean. Ita tamen quod proventus seu obventiones dicte curie tribuantur ».

Qui, come si vede, vi sono quasi tutte le parole ed espressioni del passo interpolato, ma non si parla di consoli del mare; non solo il capitolo è senza rubrica, ma anzi incomincia con *Item*, vale a dire è un secondo capoverso, intimamente legato col precedente capitolo sul console in Tunisi.

Può darsi benissimo che il compilatore del Rollo raccogliesse i capitoli di seconda mano, che in questo caso non abbia capito ed abbia confuso: ma è strano che proprio in questo punto così importante abbia sbagliato, tanto più strano perchè nel privilegio del 16 febbraio 1286 il paragrafo relativo a Tunisi è in principio e quello relativo al Consolato del mare è verso la fine.



CAPITOLO V.

ALTRI PRIVILEGI PER MESSINA (1292-1302) E CONCESSIONE DEI PRIVILEGI A TRAPANI (1315)

La seconda serie dei privilegi aragonesi per Messina si apre col 24 gennaio 1292. L'Infante Federico, quale luogotenente del fratello Giacomo, concede ai Messinesi ebrei e cristiani di poter tingere la seta grezza e lavorata con colori vegetali; le tinture con indaco restano sottoposte alla gabella della tintoria. Viene integrata così la disposizione 13^a del 16 febbraio 1286. La giurisdizione dello Stratigoto viene estesa ai Casali e terre ecclesiastiche e feudali del tenimento della città. Fra le due concessioni ve n'è una terza che sarebbe di enorme importanza se corrispondesse al riassunto. Purtroppo non è così.

Il riassunto suona: *concede inoltre (il re) che, nelle contrattazioni con i Genovesi, i Messinesi siano riguardati come privilegiati.*¹⁾

Il privilegio invece significa tutt'altro.

I Messinesi avevano ottenuto da re Pietro e da Giacomo stesso l'abolizione dei *nova statuta* stabiliti da Federico II, nonchè la conferma esplicita del privilegio di Enrico VI dell'11 maggio 1197 con cui importazioni

¹⁾ GIARDINA, pag. 81.

ed esportazioni da parte dei Messinesi nel e dal porto di Messina erano « sine aliqua dacione » purchè si trattasse di *mercimonia et res eorum*; per le merci non *eorum* dovevano pagare dogana ed altri diritti. Il 24 novembre 1284 Giacomo, allora Infante, aveva restituito ai Genovesi le franchigie godute al tempo di Manfredi (La Mantia, *Cod. Dipl. Arag.*, LX) e il 21 marzo 1285 aveva inviato ai Doganieri di Messina l'elenco di tali franchigie (La Mantia, LXVI).

Avveniva che per una data merce ammessa allo scarico a condizioni di favore se scaricata da una nave Genovese, si dovesse pagare l'intero diritto di dogana come merce straniera se, pur appartenendo ad un mercante genovese, era trasportata e scaricata da una nave messinese o da mercanti messinesi accomandatari, per conto del mercante genovese. Come logico corollario dei due privilegi innanzi ricordati di Enrico VI e di Giacomo a favore dei Genovesi, l'Infante Federico il 24 gennaio 1292 concede che le merci genovesi godano la tariffa di favore anche se affidate a Messinesi.

Il successivo privilegio di re Giacomo del 29 luglio 1294 concede il solito divieto d'importazione del vino.

Di maggiore importanza il privilegio di Federico III del 2 aprile 1296 con cui sono confermati in genere tutti i precedenti privilegi, compresi quelli angioini (*per quoscumque qui olim in Sicilia dominati fuerint*) e sono date altre disposizioni per il taglio di legnami ed amministrative. Sono incluse due disposizioni di ordine economico intese ad attirare a Messina mercanti forestieri (segno che questi cominciavano a diradare la loro frequenza) ed a facilitare il vettovagliamento.

La prima disposizione riguarda il *campo delle vettovaglie*: sui viveri trasportati per mare i mercanti pa-

gheranno solo un tarì d'oro per ogni carico e due grana al giorno per affitto delle botteghe.

Inoltre è istituita la fiera da tenere una volta all'anno nel Campo di S. Sepolcro per 15 giorni dal 23 aprile. Ai mercanti di tutto il mondo è concessa assoluta franchigia per le merci importate ed esportate in occasione di tale fiera.

È la prima grande fiera istituita in Sicilia; ci mancano purtroppo le notizie, più importanti, sui risultati conseguiti a tale istituzione.

Poco dopo, il 14 maggio 1296, Federico III riconferma il privilegio di Federico II del dicembre 1199 sulla libertà di commercio nel regno di Sicilia. Ed anche questa riconferma, appena un mese dopo la propria conferma generale, è indice di crisi per Messina.

Il 1° ottobre 1302 Federico III dà due privilegi: uno sull'estensione del territorio di giurisdizione dello Stratigoto, che ci interessa solo perchè di questo momento potrebbe essere l'interpolazione relativa alla Curia dei Consoli del Mare; e un altro con cui i Messinesi vengono esentati da tutte le collette, mutui ed esazioni che la regia Curia imponesse, in deroga alle costituzioni di re Giacomo. Ciò vuol dire che i Messinesi, già tanto ricchi, non sono più in grado di pagare le tasse e le imposte perchè nonostante i privilegi, nonostante la fiera, nonostante il tentativo di far rivivere la tessitura, la guerra li ha condotti all'ultima rovina: re Federico ripete in ambedue i privilegi lo stesso quadro di miseria: « l'intollerabile fame e carestia, gli incendi e distruzioni di mulini, di case e di altri beni, i tagli, devastazioni ed estirpazioni di giardini e vigne, gli assedi e coartazioni, i pericoli delle persone e lo sciupio di cose..... ».

Ciò esattamente un mese dopo la conclusione della pace di Caltabellotta (31 agosto 1302).

Ecco perchè, alla prima occasione, Messina ritornerà agli Angioini.²⁾

* * *

La crisi messinese è conseguenza della lunga guerra: obiettivo principale dei tentativi angioini; bloccata dalla flotta avversa ed ostacolata nei rifornimenti in Calabria; non è più nemmeno porto di comunicazione fra due parti di un unico regno. È naturale che i mercanti forestieri la abbandonino e si rivolgano a zone un po' più tranquille. Inoltre, è la Sicilia occidentale la zona ora più vicina ad un importante centro di direttive politiche.

Non c'è bisogno d'altro per spiegare l'importanza acquistata da Trapani: è il primo porto toccato da chiunque, re o mercante, venga dalla Spagna, è il porto da cui si parte per la Spagna. Segno della nuova importanza dello scalo trapanese è il tentativo del 1315.³⁾ Trapani è la seconda città siciliana dopo Palermo in cui sia noto il Consolato dei Catalani.

Per avere un termine di paragone quanto all'importanza di varie terre siciliane nel 1283, mi riferisco alle chiamate di *milites* e di fanti ordinate da re Pietro

²⁾ Non c'è bisogno di far notare che non concordo affatto col PIERI (pagg. 117-131) nell'interpretazione dei privilegi dal 1282 al 1302, che spesso sembrano citati dal regesto (v. specialm. pag. 126 a proposito del privilegio del 26 gennaio 1292); di quelli del 1302 il Pieri cita la franchigia, ma non il motivo della franchigia, da cui appare chiara la rovina della città.

³⁾ FINCKE, *Acta Aragonensia*, vol. III, Berlino 1922, pag. 277: « Hostis recessit et venit ante Trapanum et terram ipsam tam per mare quam per terram obsedit eamque cohortavit, ut potuit, et variis generibus impugnationibus impeciit, erigi faciens de lignaminibus castra et plures machinas, cum quibus die noctuque terre ipsius menia conquassare et collidere satagebat ».

il 26 gennaio 1283 (*De rebus*, CCCCXLIII e seguenti).

	<i>milites</i>	arcieri e fanti
Palermo	150	500
Caltabellotta	14	40
Sciacca	30	70
Naro	26	40
Termini	9	20
Petraia Soprana	9	25
Agrigento	43	100
Licata	28	80
Polizzi	25	100
Caccamo	12	30
Cefalù	13	30

Trascuro altre città e terre poichè i dati sopra raccolti ci forniscono sufficienti paragoni.

Raccogliendo i dati per le terre dell'attuale provincia di Trapani, abbiamo:

	<i>milites</i>	arcieri e fanti
Monte S. Giuliano	32	70
Trapani	31	70
Marsala	35	50
Salemi	23	30
Mazara	17	20
Castelvetrano	11	15
Calatafimi	—	20
Alcamo	—	10
Casali del Vescovo di Mazara	—	5
Arcudaci (odierne Bruca, Fulgatore, Erice Napola)	—	5
	149	295

Attraverso questi dati non abbiamo la possibilità di conoscere la popolazione assoluta, ma possiamo bensì fare il confronto fra le varie terre.

Monte San Giuliano ha la stessa popolazione e ricchezza di Trapani; Mazara è enormemente decaduta, pur essendo rimasta sede del Vescovo e dando ancora la denominazione al valle. Marsala ha un numero di ricchi superiore a quello di Trapani e Monte, rispetto alla popolazione complessiva.

Esaminando gli elenchi nominativi dei militi, troviamo i seguenti forestieri od oriundi forestieri:

Monte San Giuliano: 1 catalano, 1 barcellonese, 1 genovese, 2 toscani, 1 veneto, 3 liparoti (9 in tutto).

Trapani: 1 spagnuolo, 1 siracusano, 1 ligure (da Chiavari), 1 maltese (4 in tutto).

Marsala: 2 genovesi, 1 messinese, 1 toscano (4 in tutto).

Salemi: — —

Mazara: 1 pisano, 2 cosentini, 1 abruzzese (4 in tutto).

Castelvetrano: 2 pisani, 1 lentinese (3 in tutto).

Per Marsala sono da aggiungere, dai nomi registrati nel documento per l'inchiesta sui tumulti tra genovesi e pisani, i seguenti: 2 genovesi, 1 cremonese, 1 messinese, 4 lombardi, 2 maltesi, 1 salemitano, 1 spagnuolo, 3 pisani, 1 tedesco, 1 amalfitano, 1 calabrese (18 in tutto). Pure forestieri sono i Vivaldi, il Nolasco, forse il Salucio, cui è da aggiungere Ugo di Talac catalano.

Se effettuiamo le stesse ricerche per altre terre siciliane, abbiamo:

Licata: 1 siracusano, 1 messinese, 1 calabrese (3 in tutto).

Sciacca: 2 toscani, 1 lucchese, 2 fiorentini, 1 genovese (6 in tutto).

Agrigento: 2 trapanesi, 1 amalfitano, 2 toscani, 1 lombardo (6 in tutto).

Per quanto possano valere questi dati così parziali di cui non conosciamo nemmeno il per cento rispetto alla popolazione complessiva, ce ne risulta che l'inse-diamento catalano nella stessa Sicilia occidentale è scar-sissimo; in molti luoghi pare addirittura inesistente.

Se riflettiamo che nel 1303 (vent'anni dopo la com-pilazione degli elenchi di militi) fu fondato l'ospedale dei Catalani in Trapani e che nel 1345 vi erano già i viceconsolati catalani di Licata, Girgenti, Sciacca, Ma-zara e Marsala, dipendenti dal consolato di Trapani, ci rendiamo conto del subitaneo ed improvviso aumento del numero di Catalani che vennero a commerciare nel-la Sicilia occidentale ed abbiamo anche, d'altra parte, la prova irrefutabile dell'improvviso arricchimento di questa zona della Sicilia, dovuto alla nuova situazione politica.

Un altro paragone è necessario fare, tra Monte S. Giuliano e Trapani. Nel 1283 danno lo stesso numero di arcieri, segno che la popolazione è pressocchè uguale. Anche il numero dei militi è quasi identico (32 e 31); ma a Monte si registrano 9 forestieri od oriundi, a Tra-pani solo 4, dei quali rispettivamente 6 e 2 non sici-liani (queste cifre non sono, naturalmente, assolute, ma si assumono quali indici approssimativi.⁴) Intanto, sap-piamo di positivo che al tempo di Federico II i Geno-vesi avevano consolato in Trapani, che sotto Enrico VI vi erano i Pisani, che sotto Federico II i Pisani vi te-nevano loggia e fondaco, confermati da Corradino dopo le persecuzioni angioine. Da ciò si può dedurre che

⁴) Per Erice, tra il 1297 e il 1300, sono da aggiungere 2 maior-chini e un pavese che risultano da A. DE STEFANO, *Il reg. notar. di G. Maiorana*, Palermo Deputaz. St. Pat., 1943, *passim*.

Trapani ha subito una decadenza commerciale tra la conquista angioina e il Vespro. Se si tiene presente che dopo il Vespro non si conosce nessun consolato forestiero in Erice, mentre ancora non si son potuti contare tutti quelli esistenti in Trapani, si capisce che il rapporto fra Erice e Trapani si sposta rapidamente.

Ancora: ad Erice esiste fin dal XIII secolo un ospedale (*hospitale eiusdem Montis*) che è, come tutti gli ospedali del Medio Evo, anche albergo, e quindi denota la presenza di forestieri; ⁵⁾ a Trapani invece il primo ospedale documentato è quello dei Catalani del 1303; il secondo è un ospedale di S. Lazaro, forse un lazzaretto, noto non prima del 1330; ⁶⁾ il terzo è quello di S. Antonio, fondato nel 1398 come dipendenza dell'Abbazia di S. Antonio di Vienna e trasferito verso il 1441 dal quartiere del Casalicchio al nuovo quartiere di Palazzo. ⁷⁾ Quarto in ordine di tempo si presenta l'ospedale annesso alla Chiesa di S. Giacomo della Disciplina, ancora in costruzione nel 1420. ⁸⁾ Segno, anche questo, che sul finire del XIII secolo vi erano più forestieri in Erice che in Trapani; mentre dopo il Vespro Trapani si sviluppò con eccezionale rapidità.

Un altro indizio del rapido sviluppo di Trapani è dato dall'immigrazione di famiglie di militi da terre vicine. Gli Abate oriundi di Erice vi si stabiliscono insieme coi de Ferro oriundi da Marsala, coi Graffeo di Partanna, coi de Milo, coi de Bosco, coi Liotta. ⁹⁾

⁵⁾ A. DE STEFANO, cit., pagg. 36, 181, 213.

⁶⁾ *Ivi*, pagg. LI e 277.

⁷⁾ Trapani, Bibl. Fardell., Arch. Comunale, vol. I, fol. 115 r. V. anche il mio *Consolato dei Messinesi* ecc.. Secondo un doc. di incerta datazione l'Osped. di S. Antonio esisteva già nel 1393 (Arch. St. Trapani, notaro Francesco Ianca, 1 marzo 1393).

⁸⁾ TRASELLI, *Sull'arte* ecc. pag. 32.

⁹⁾ I de Ferro avevano in Marsala ricche proprietà in campagna

Si giunge così alla fine del sec. XIV e precisamente al 1374 in cui, da documenti vaticani, si rileva la presenza in Trapani di un Laurencius de Mediolano giudice, di Nicolò de Yskelmis da Erice giurato, di Bernardo Fereri de la Sala catalano, di Manfredo Cuccarello di Genova; ma, che è più, apprendiamo che in soli 90 anni Trapani, che nel 1283 aveva presso a poco la stessa popolazione di Erice, ha ora un numero triplo di fuochi in grado di pagare il sussidio alla Chiesa. Abbiamo infatti: ¹⁰⁾

Alcamo	fuochi	651
Calatafimi	»	335
Castellammare Golfo	»	54
Gibellina	»	48
Marsala	»	663
Mazara	»	300
Monte S. Giuliano	»	838
Pantelleria	»	26
Partanna e Sambuca	»	137
Salaparuta e Sclafani	»	108
Salemi	»	579
Trapani	»	2608
<i>Totale</i>		fuochi 6347

Riferendoci, per il 1283, al numero degli arcieri

ed un grande palazzo in città, possedendo tra l'altro 12 schiavi (copie di docc. del 1294 e 1305 nell'Arch. St. Trapani, notar Francesco Milo, 20 gennaio 1440). Anche i Liotta risultano in Marsala dall'elenco dei militi del 1283. Da ciò si ricava che delle famiglie più ricche di Trapani note pel '300 e '400 vi erano nel 1283 solo i Sieri, i Settesoldi e i de Manuele. I Milo sono oriundi dall'omonimo borgo a levante di Trapani; i Bosco provengono dalla campagna ericina.

come indice, vediamo che, mentre Trapani è ora tre volte più popolata di Erice, Mazara invece, che nel 1283 era circa 28/100 di Trapani, è ora appena poco più di 11/100; Marsala, già 72/100, è ora 25/100; Calatafimi, già 28/100, è ora poco più di 11/100; Salemi passa da 42/100 a 20/100; Alcamo da 14/100 a 25/100. Alcamo e la zona di Partanna, Salaparuta, Gibellina sembrano le sole in via di sviluppo, forse proprio come conseguenza dello sviluppo del porto di Trapani al quale ora potevano proficuamente avviare la loro produzione di frumento.

Ancora più interessanti i dati relativi a città della costa orientale (esclusa Messina che purtroppo non compare nei documenti). Nel 1283 Trapani dà 70 arcieri, Siracusa 60, Lentini 80, Augusta 30. Nel 1374, Siracusa ha 1755 fuochi, Lentini 1000, Augusta 250; quindi nel 1283 Siracusa è pari a circa 85/100 di Trapani, Lentini a 114/100, Augusta a 43/100. Invece nel 1374 Trapani ha 2608 fuochi e quindi Siracusa è pari a 67/100, Lentini a 38/100, Augusta a meno di 10/100.

Nè dobbiamo dimenticare l'immigrazione quasi in massa dei Messinesi: il cognome Messina, de Messina, diventa comunissimo a Trapani nel '400; ma già nel '300, come ho mostrato altrove, si costituisce a Trapani il Consolato dei Messinesi: tra le prime famiglie provenienti da Messina vi è quella dei De Naso.¹¹⁾

¹⁰⁾ JEAN GLENNISSON, *Documenti dell'Archivio Vaticano relativi alla collettorìa di Sicilia (1372-75)*, Rivista di St. della Chiesa in Italia, anno II, n° 2, Roma 1948, pagg. 242 e sgg. Un doc. del 28 marzo 1374 è in volgare siciliano; in altri è da rivedere qualche trascrizione di cognomi: nel doc. XII Yskelmi e non Ysbermi, nel doc. XIII Picigna e non Pitigna.

¹¹⁾ Un Roberto de Naso è medico in Messina nel 1354. Re Ludovico gli concede la gabella del sale e biscotto e licenza di importare ed esportare panni esenti da ogni diritto, in compenso

Un'altra famiglia di cui il passaggio a Trapani è documentato nel '300 è quella dei Fardella. Un Lancellotto aveva partecipato onorevolmente alla guerra del Vespro e sostenuto forti sacrifici e gravi pericoli per la causa del re Federico III, tanto che questi nel 1299 gli concesse una pensione a vita di 100 onze annue. Lancellotto era *miles camerarius* del re.¹²⁾ A suo figlio Jacobello viene concesso un dono di 100 onze in ricompensa dei servizi da lui prestati specialmente per la « redenzione » della città di Messina « in qua strenue pugnavit » (13 febbraio 1328). Egli abita in Messina, sia perchè l'ordine di pagargli la somma è impartito al perettore della dogana di Messina, sia perchè il re gli accorda la ricompensa trovandosi in quella città.¹³⁾ Antonio Fardella, padre di un Lancellotto Fardella detto Lanzone, già nel 1401 comanda la regia galera costruita a spese della terra di Trapani.¹⁴⁾

Altri Messinesi già a Trapani nel 1374 sono Rayne-

dei suoi servizi (Arch. St. Palermo, *Cancellaria*, vol. 3, f. 162 r., 25 settembre 1354). L'esodo dei Messinesi in conseguenza delle lotte civili è documentato nelle cronache: « Li chittadini di quilla abbandonaru la mayor parti la Chitati andandu exuli et erranti » (*Anon. Hist. Sic.*, in GREGORIO, *Scriptores ecc.*, II, 294, cit. da PIERI, pag. 153 nota).

¹²⁾ Arch. St. Palermo, *Cancellaria*, vol. I, f. 6 v., dell'8 aprile 1299.

¹³⁾ Il doc. non è datato: è scritto sul recto di un foglio comprendente varie minute di lettere datate da Messina, febbraio XI^a indiz., intercalato nel vol. 4 della R. Cancellaria (del 1340) come fol. 149. Il doc ha la sola data 13 febbraio XI indiz. *apud Messanam*. Vi è ricordato Lancellotto come fedele del padre di colui che rilascia l'ordine; Lancellotto è già morto, non così il re padre. Quindi il doc non può riferirsi che a re Pietro II associato al padre dal 1321 e gli attribuisco per ciò la data del 1328, unico anno di XI indiz. tra il 1321 e il 1337.

¹⁴⁾ Arch. St. Palermo, R. *Cancellaria*, vol. 39, f. 247 r. del 21 settembre 1401.

rius Campulus, Giacomo Picigna, Filippo Parisio (Glénisson, docc. XII e XIII).

Anche se i documenti tacciono, è facile intuire che i torbidi in Messina, l'occupazione angioina, le confische e le lotte civili possono esser valse ad allontanare molti cittadini verso la metà del secolo XIV.

Prova ultima, poi, dello sviluppo preso da Trapani dopo il Vespro è questa: con documento del 21 febbraio 1315 (nel doc. 1314) Federico III concede ai Trapanesi l'uso dei privilegi di cui godono i Messinesi e i Siracusani per premiarli della fedeltà e del coraggio con cui hanno difeso la città di Trapani assediata dal nemico.¹⁵⁾ Nel 1331, poi, lo stesso re, trovandosi in Mazara, con-

¹⁵⁾ Pubbl. da VITO LA MANTIA, *Consolato del Mare e dei Mercanti*, pag. 1. Il privil. non dice nulla di più di quanto ho sopra riferito, tuttavia lo riproduco.

Fridericus dei gratia rex Siciliae. Regalibus actendit titulis ad augmentum et principalis honoris decus et gloria rutilat cum suorum fidelium merita, quos grata fidelitatis obsequia condignos approbat et ostendit, beneficiis libertatibus et gratiis liberaliter recompensat. Per prestns itaque privilegium notum fieri volumus universis tam presentibus quam futuris quod nos diligentius actendentes labores innumeros, vigilias multas et sollicitudines curiosas, quas Trapanenses fideles nostri, dum hostes nostri terram nostram Trapani tenerent obsessam, in custodiendo, fedendendo et conservando cum fidelitate nostri dominii, promptis voluntatibus subiecerunt, fidei nostre observantium quibuslibet dannis et duris accidentibus preponentes, ut fidei virtus et devotionis zelus, que in eisdem viguisse noscuntur, non essent a premio sequestrate. Universis burgensibus habitatoribus in dicta terra Trapani et eorum heredibus in perpetuum de liberalitate mera et speciali gratia et ex certa nostra scientia concessimus et concedimus, quod ipsi libertatibus, immunitatibus et gratiis quibus Messanenses cives Messane et Siracusani cives Siracusie utuntur et gaudent, uti valeant et gaudere, ac perpetuo gaudeant et utantur, fidelitate nostra nec non constitutionibus serenissimi domini Jacobi Aragonum et olim Sicilie Regis illustris et reverendi et karissimi fratris nostri dum regno sicilie prefuit editis, atque nostre Curie et cuiuslibet alterius juribus semper salvis... Datum in urbe felici Panormi per nobilem Fridericum de Incisa militem regni

cedeva ai Trapanesi l'uso di tutte le Consuetudini di Messina.¹⁶⁾

L'importanza di queste concessioni, come indici della nuova situazione economico-politica, è meglio rilevabile quando si pensi che esse cadono nell'intervallo fra il 1302 e il 1333, in cui manca qualunque privilegio per Messina. Più importanti ancora appariranno a chi pensi che i privilegi di carattere economico mancano per Messina fino alla riconquista angioina¹⁷⁾: il primo

Sicilie cancellarium, anno Dominice Incarnationis M^oCCC^oXIIIJ^o (m. c. 1315) mense februarii XXJ^o eiusdem, XIIJ indictionis.

¹⁶⁾ VITO LA MANTIA, *Testo antico delle Consuetudini di Messina*, Palermo, 1902, pagg. 1-2.

I privilegi di Messina furono più tardi estesi anche ad altre città. Nel 1443 (Arch. St. Trapani, notar Francesco Milo, 1 giugno 1443) a Trapani si riconosceva ancora che re Alfonso avesse concesso ai cittadini di Gaeta «quod dicta universitas et cives dicte civitatis habeantur et reputentur in omnibus factis eorum et mercanciis in eodem Regno Sicilie citra farum prout habentur tractantur et reputantur cives civitatis messane ac gaudere valeant illis privilegiis immunitatibus, libertatibus, exemptionibus, prerogativis, preminenciis et honoribus quemadmodum cives dicte civitatis messane tam in genere quam in specie, que dicta universitas et homines dicte civitatis messane uti frui et uti consueverunt».

¹⁷⁾ I privilegi aragonesi per Messina tra il 1302 e il 1357 sono i seguenti:

12 luglio 1333: Federico III conferma propri capitoli del 1324 sull'ordinamento amministrativo della città e distretto.

9 dicembre 1337: Pietro II vieta le requisizioni di animali da sella e da basto contro la volontà dei proprietari.

11 maggio 1345: Ludovico conferma la competenza dei giurati nelle quistioni per confini di proprietà.

15 febbraio 1356: Federico IV esenta i Messinesi da una gabella sul vino esportato.

Tra questi deve essere inserito un altro privilegio non datato con cui il 27 marzo I indizione un re Federico concede che le importazioni ed esportazioni dei Messinesi nelle isole Gerbe e Kerkene siano esenti da dogana od altra imposta. Ci si riferisce in genere alla riconquista delle Gerbe del 1364 (GIARDINA, pag. LVII) e si dà al privilegio la data del 1368. Nessuno ha messo in rilievo che il testo del privilegio, come lo abbiamo, è un transunto

grande privilegio per Messina dopo il 1302 è dato il 4 febbraio 1357 da Ludovico e Giovanna d'Angiò, sotto i quali Messina riacquista per poco l'antica posizione di chiave della Sicilia, di porto di transito, di tratto d'unione fra due parti di un solo regno.

notarile, *puplicum transumptum manu Vassalli de Janulo puplici messanensis Notarii*. Questo Vassallo de Janulo è quel medesimo notaio che nel 1315 transuntò per i Trapanesi il privilegio di re Giacomo del 16 febbraio 1286 (LA MANTIA, *Cod. dipl. Arag.*, pag. 301). Dal 1315 al 1368 (anzi a dopo il 1368, poichè il transunto si fa in genere qualche tempo dopo la concessione, quando si teme che l'originale si perda o si deteriori), corrono troppi anni perchè la data attribuita a questo privil. possa essere la vera. Bisogna riferirsi quindi ad un anno di I indiz. assai più vicino al 1315 e quindi a re Federico III, poichè durante il regno di Federico IV non vi è altro anno di I indiz. che il 1363. Possiamo scegliere il 1318 poichè quelle isole tornarono in possesso di re Federico nel 1310 (G. LA MANTIA, *La Sic. e il suo dominio nell'Afr. settentr.*, Arch. Stor. Sicil., XLIV, pag. 196).

CAPITOLO VI.

PRIVILEGI PER TRAPANI DAL 1315 AL 1355

Il commercio che si svolgeva nei porti di Messina e di Trapani al principio del XIV secolo ci è ignoto. Le pandette delle gabelle, redatte verso il 1312 per ambedue le città, ci farebbero vedere i soli Catalani (coi Maiorchini) e i Genovesi commercianti stranieri ivi stabiliti. Effettivamente, per i Pisani, ad esempio, e per i Veneziani ci mancano, sotto gli Aragonesi prima del 1312, appositi privilegi: tuttavia esistono molti documenti, di poco posteriori alle Pandette delle Gabelle, dai quali è provato che non i soli Genovesi e Catalani commerciavano almeno a Messina e Trapani: ¹⁾ le Pan-

¹⁾ 14 novembre 1340. Pietro II conferma ai Veneziani un privilegio di Federico III del marzo 1333 (Arch. St. Palermo, *Cancellaria*, vol. 3, fol. 16 r.). 18 febbraio 1332 (m. c. 1333). Pietro, quale luogotenente di Federico III, concede esenzione dalle dogane per le merci della famiglia veneziana dei Michiel (*Cancellaria*, vol. 3, fol. 19 v.). — 4 ottobre 1340. Re Pietro concede esenzione di dogane al veneziano Giovanni Coppo della società *Campisanorum* (*ivi*, fol. 21 v.). — 13 gennaio 1346 (m. c. 1347) esenzione dalle dogane a Marco Polo veneto, come *benemerito* (*ivi*, fol. 38 r., pubbl. da I. CARINI, *I Veneziani in Sicilia*, Arch. Stor. Sicil. N. S., vol. I, pag. 349). — 23 giugno 1346. Ludovico concede esenzione dalle gabelle di importazione ed esportazione in Messina al mercante milanese Giacomo de Solario in premio dei ser-

dette vanno quindi prese limitatamente all'anno in cui furono scritte. Per quel che valgono, se ne ricava che solo per Trapani sono ricordati mercanti saraceni, mentre a Messina sarebbe di grandissima importanza il commercio dei panni.²⁾ Certo, allo scopo di stimolare il

vizi resi e « precipue in detegendo nostro culmini excessus et prodiciones cogitatas per illos de Palicio proditores nostros ». Conferma analogo privilegio di Pietro II del 29 gennaio [1342] (*Cancellaria*, vol. I, fol. 104 v.). — 1347 (tra 1 gennaio e 31 agosto), è in Trapani e compra le gabelle dell'olio e del biscotto Bartolomeo del Tignoso, toscano (pergam. framm. nell'arch. St. Trapani).

Ai docc. siciliani è da aggiungere un doc. veneto del 1342 (CARINI, pagg. 350-351) da cui risulta che molti Veneziani in Sicilia subirono gravi danni durante le guerre di Federico III. E' notevole la breve serie di privilegi per Veneziani, poichè si intende che i favori concessi ai Liguri in Sicilia erano a tutto danno dei Veneti.

La crisi che travagliava Messina in conseguenza delle guerre è attestata anche da due docc. di re Ludovico: col primo, dell'8 novembre 1353 (*Cancellaria*, vol. 3, f. 161 r.) il re ordina al secreto di Messina di fare le più strette economie e di sospendere le provvisioni a chiunque; col secondo, del 5 settembre 1354 (*ivi*, f. 160 v.) scrive al medesimo: « cum propter discrimina guerre proventus Regni nostri et presertim civitatis Messane adeo minorati fuerint atque sint quod victui nostri hospicii fratris et sororum nostrarum non sufficiunt bono modo... » e pertanto ordina la rimozione di impiegati della segreteria.

²⁾ G. LA MANTIA, *Le Pandette delle Gabelle regie*, Palermo, 1906; sulla data di esse si v. anche G. CUSIMANO e F. GIUNTA, *Prospetto dei docum. in volgare sicil. del sec. XIV*, Palermo, 1948, pag. 5.

I commercianti di panni si dividevano in mercanti *ad grossum* e *ad minutum*. I primi paiono forestieri. (*Cancellaria*, vol. 3, f. 149 v., del 28 marzo 1354): « Lodovicus dei gracia rex Siciliae petro de mauro secreto et magistro procuratori nobilis civitatis messane familiari et fideli suo graciam suam et bonam voluntatem. Ex informacione per te noviter culmini nostro facta quod nonnulli mercatores exteri qui pannos in magazenis ad grossum vendunt ac ecciam apothecari huiusmodi pannos ad grossum a dictis mercatoribus ementes et illos ad minutum in apothecis eorum vendentes integrum precium empicionis pannorum ipsorum occultant in iu-

commercio trapanese, Federico III approva la consuetudine della fiera di mezzo agosto, da durare per 15 giorni, concedendo l'esenzione da ogni diritto per tutte le merci importate ed esportate in occasione della fiera. Da notare che, mentre la fiera del S. Sepolcro fu concessa a Messina *ex novo* (2 aprile 1296), il documento per Trapani parla solo di conferma di una consuetudine.³⁾ Da rilevare anche che la conferma della fiera

rium nostre curie detrimentum », I rivenditori a minuto sembrano messinesi o almeno siciliani: l'8 giugno 1351 prestano a re Ludovico onze 180 contro pegno di gioielli della corona (*Cancellaria*, vol. 3, f. 154 r.): un paio di orecchini grandi della regina nonna del re ed una « zona » con perle e gemme e con le insegne reali.

³⁾ Eccone il testo (Trapani, Bibl. Fardell., Arch. Com., pergamena n° 4). *Fridericus Dei Gracia Rex Sicilie. Per presens privilegium notum fieri volumus universis tam presentibus quam futuris quod ad supplicacionem pro parte universitatis hominum terre trapani nostrorum fidelium proinde culmini nostro factam, considerantes fidem puram et devocionem sinceram quam universitas [trapani erga] Excellenciam nostram constanter gessit et gerit, nec minus fidelibus et gratis servitiis per eam celsitudini nostre collatis et que conferre poterit in futurum actore (sic) domino gratiora, eidem universitati graciose concessimus quod forum seu nundinas quod annis singulis videlicet de mense augusti in eadem terra fieri consueverat ut expositum extitit, a primo septembris proximo future quarte decime indicionis in antea possint in loco solito quolibet anno facere de eodem mense augusti per dies quindecim duraturum, per quod tempus dierum quindecim universos et singulos mercatores et personas alias ad predictum forum seu nundinas venientes de rebus mercibus et animalibus quas et que detulerint ad forum seu nundinas ipsas vendiderint ibidem et abinde extraxerint a jure dohane et alio quocumque dirictu liberos esse volumus et immunes, futuris secretis et magistris procuratoribus sicilie nec non cabellotis et credenceriis cabellarum et iurium curie terre trapani ad officium secrecie et procuracionis spectancium a predicto primo septembris in antea fidelibus nostris presentis privilegii tenore mandamus quod nullus eorum contra formam huiusmodi privilegii venire vel facere quoquomodo presummat, fidelitate nostra et heredum nostrorum in omnibus semper salva. In cuius rei testimonium certitudinem et cautelam presens privilegium sibi exinde fieri iussimus et*

avvenne poco dopo l'estensione dei privilegi messinesi (21 febbraio 1315); la fiera non fu compresa nell'estensione generale, appunto perchè per Trapani si trattava della conferma di una consuetudine.

Tale consuetudine è senza dubbio indice dell'affluenza naturale dei forestieri e ci conferma quanto la pandetta delle Gabelle sia da prendere *cum grano salis*.

Nel 1331 Federico III essendo in Mazara concesse ai Trapanesi l'esenzione dalle angherie di animali, roba e letti e il pagamento di soli 10 gr. al giorno da parte dei carcerati; nel 1342 Ludovico concesse conferma generale di tutti i privilegi accordati dai suoi predecessori.⁴⁾

Quando ebbe il trono di Sicilia Federico IV, anche Trapani conobbe la miseria delle guerre civili, ma fino a quel giorno i mercanti avevano potuto tranquillamente sviluppare i loro affari, tanto che è del 7 ottobre 1345 il privilegio, già accennato, con cui re Ludovico concede ai Catalani i viceconsolati, dipendenti dal Consolato in Trapani, di Licata, Girgenti, Sciacca, Mazara e Marsala.⁵⁾

sigillo nostro pendenti muniri.

Datum Messane per nobilem Fredericum de Incisa militem, Regni sicilie Cancellarium, anno dominice Incarnacionis millesimo trecentesimo quintodecimo mense aprilis quinto eiusdem terciedecime indicionis.

Fu già pubbl. da V. LA MANTIA, *Consolato ecc.*, pag. 15, con qualche variante e senza data.

⁴⁾ V. LA MANTIA, *Testo antico d. Consuet. di Messina*, Palermo, 1902, p. 1-2.

⁵⁾ La notizia fu pubbl. dal DE CAPMANY (tomo I, parte II, pag. 196) senza documentazione. Per quante ricerche ne abbia fatto nell'Archivio di Palermo non ho potuto rinvenire il doc., che traggio dalla copia esistente nella Biblioteca Comunale di Palermo, *Diplomata*, tra i mss. Qq. G. 1, fol. 213 v.

Ludovicus Dei gratia Rex Sicilie. Nondum condencens verum etiam expediens fore dignoscitur ut apud reges et principes orbis terre quantumcunque Illustres predecessores eorum dive memorie

E prima di allora (1324) Pietro II aveva accordato ai Catalani, a richiesta di Bernardo Lasala loro console

ac illi quos ei benevolentie diuturne integritas et validum amicitie vinculum merito caros reddit rationabiliter decreverunt perpetuo manuteantur et servantur ad unguem et per eos modis omnibus roborentur. Presentis itaque privilegii serie notum fieri volumus universis tam presentibus quam futuris quod cum olim per illustres dominos predecessores nostros bone memorie dominum propatrum nostrum de speciali gratia et ex certa scientia concessa extiterit Cathalanis licentia eligendi et confirmandi consulem seu consules Cathalanorum in toto Regno nostro, et ex longa consuetudine observatum quod consiliarii nobilis civitatis Barchinone eligunt et ordinant consules in nobili civitate Messane et felici urbe Panormi ac terra Trapani, quodque dicti consules per predictos consiliarios electi et ordinati eligunt et confirmant particulares consules in terris et locis dicti Regni nostri prout inferius declaratur, scilicet consul dicte nobilis civitatis Messane in civitatibus et terris Pactarum, Melatii, Tauromenii, Syracusie, Auguste et Heraclie necnon Meliveti et Gaudisii ac Liparis, et in omnibus etiam aliis locis citra flumen Salsum et consul dicte urbis Panormi in civitate Cephaludi et terra Thermarum et in omnibus etiam aliis terris ultra flumen Salsum, exceptis civitatibus terris et locis inferius nominatis, in quibus consules habent eligi per consulem quem consiliarii predicti in terra trapani eligerint atque statuerint videlicet Licate, Agrigenti, Sacce, Mazarie et Marsalie. Nos considerantes decere Regalis preminentie dignitatem ut que predicto modo decreta sunt per dictos illustres Reges predecessores nostros ac consiliarios dicte civitatis Barchinone antique benevolentie ac amicitie vinculo nobis adstrictos habeant roboris firmitatem, concessionem et consuetudinem supradictas approbamus ratificamus et pleno favore regio confirmamus, iubentes expresse omnibus officialibus et personis quorum intersit, quod predictam consuetudinem de eligendis et confirmandis consulibus Cathalanorum in Regno nostro ut predictum est tamquam rationabilem atque laudabilem studeant inviolabiliter observare, quocumque processu in Regno nostro habito consuetudini memorate contrario penitus irritato. Ad cuius namque rei memoriam et robur perpetuo valiturum presens privilegium exinde fieri iussimus nostri sigilli pendentis munimine roboratum. Datum Cathanie per nobilem Raymundum de Peralta comitem calatabelle Regni Sicilie Cancellarium et Maiorem Camerarium ac Regni Aragonum Admiratum, Anno dominice Incarnacionis MCCCXLV mense octobris septimo eiusdem XIV indictionis.

Ex Registro Officii Prothonotarii Anni 1392, signato B, fol. 96.

in Trapani, l'esenzione parziale, ed in alcuni casi totale, dai diritti di dogana. Nel 1326, sempre per favorire il re d'Aragona, lo stesso Pietro aveva esentato dalla dogana le merci catalane provenienti dalla Sardegna.⁶⁾

Pietro II nel suo breve regno e Ludovico nel suo regno tormentato da torbidi, non si disinteressarono mai delle condizioni economiche del Regno: Pietro II riordinò e provvide gli uffici di portulano in vari porti e la sua opera fu compiuta poi da Ludovico.⁷⁾ Pietro provvide anche ad evitare le frodi nel commercio delle gragnaglie che erano importantissimo articolo delle esportazioni siciliane.⁸⁾

⁶⁾ Arch. St. Palermo, *Cancellaria*, vol. 2, ff. 81 a 86.

⁷⁾ *Ivi*, vol. 1, ff. 9 a 18 e 22 a 26; *Protonotaro*, vol. 1, ff. 7v., 8v., 22.

⁸⁾ *Cancellaria*, vol. 1, ff. 38 a 43. Eccone alcuni passi.

Capitula edita per regiam curiam ad tollendum malos mores et omnem maliciam malignandi que in portubus et maritimis sicilie ad extractionem victualium deputatis ac civitatibus terris et locis eorundem nec non in victualium exituris aliquorum facinorosis abusibus creverant et ad inducendum virtutes et laudabiles observaciones ad utilitatem et comodum Regie Curie promocionem et statum laudabilem dicti magistri portulanatus officii liberam et expeditam victualium extraxtionem et mercium et mercatorum negociatorum et extractorum ipsorum victualium masseriorum et aliarum personarum contentationem assignata sub sigillo Regie maiestatis magistris portulanis Sicilie...

In primis quod decens est ut frumentum et alia victualia ex quibus dictum magistri portulani officium traxit originem, adeo pura necta et immaculata sint et conserventur nulla turpis mixtura aut viciosa superaddicio conquinet ut mercatores et persone alie de exteris partibus in siciliam cum navibus et vassellis aliis venientibus pro emendis et suscipiendis oneribus victualium eorundem ob pulcritudinem et bonitatem ipsorum victualium et inmundicia adeo suscipiendi onera victualium ardenisque animentur et nulla supersticiosa macula ipsorum victualium ab eorum proposito retrahat atque repellat.

Ideo prout olim per Regiam Curiam statutum et ordinatum

Dell'epoca del vicariato dell'Infante Giovanni, cioè degli inizi del regno di Ludovico, ci rimangono i Capitoli dell'Ammiragliato di Sicilia del 1343.⁹⁾ Forse al 1352 si devono attribuire un ordine di Ludovico sul commercio del sego e del biscotto ed un altro per la requisizione del sego in Sicilia ad uso dell'arsenale regio.¹⁰⁾

In complesso, può ben dirsi che l'attività della Cancelleria siciliana sotto Pietro II e Ludovico è stata cospicua se, nonostante la perdita degli archivi di questi sovrani, ce n'è rimasto assai più che una semplice traccia.

A confermare l'interessamento di re Ludovico per le cose marittime, ci rimane ancora un capitolo inedito del 10 luglio 1351, che è all'incirca la riproduzione in volgare di uno dei Capitoli del Consolato del Mare, corrispondente al cap. 9 dei Capitoli del Consolato del Mare di Trapani pubblicati dal La Mantia e al cap. 89 del Consolato del Mare di Messina pubblicato dal Genuardi.

Nell'Archivio di Stato di Trapani, tra gli atti del notaio Durduglia de Durduglia, si conserva una *protesta* dei Consoli del Mare Giovanni de Vitali e Giovanni de Orlandino, anche a nome del terzo Console Giuliano de Sigalesio, presentata il 30 ottobre 1441 contro il no-

fuit totum frumentum ordeum et alia victualia proveniencia ex massariis et aliis exteris partibus ad predictas civitates terras et loca predictorum portuum et maritimarum sicilie portanda sint cribellata purificata et munda de palea chama et aliis quibuscumque immundiciis..... Datum panormi anno dominice incarnationis M^oCCC^oXXXVIII^o (m. c. 1339) XXVIII januarii VII indicionis.

(Il testo è alquanto corrotto).

⁹⁾ Editi dal GREGORIO, *Scriptores ecc.*, tomo II, p. 443, sull'esemplare che se ne conservava a Siracusa. Ve n'è un testo, con molte varianti, nell'Arch. St. Palermo, *Cancelleria*, vol. 1, c. 1 e 2.

¹⁰⁾ *Cancelleria*, vol. 1, ff. 34 r. e v. e 34-36.

bile Giovanni de Crapanzano Giustiziere e Capitano di Trapani ed Andrea de Terracena dottore in leggi suo giudice assessore, a proposito della vendita giudiziaria di un brigantino all'insaputa dei Consoli. Essi presentano un capitolo tratto dai « capitulis et privilegiis scriptis et denotatis in curia ipsorum consulum concessis ipsi curie per quondam Illustrissimum dominum dominum regem Iodovicum olim regem sicilie », concessi il 13 luglio 1351, indizione IV. Segue il testo del capitolo in volgare.

Abbiamo così la più antica data non controversa nei capitoli del Consolato del Mare.¹¹⁾

Apprendiamo dunque che nel 1351 Ludovico concesse alla Curia dei Consoli del Mare l'approvazione di alcuni capitoli presentatigli, dei quali ci rimane solo il primo. È naturale supporre che i Capitoli di Ludovico siano stati concessi tanto a Trapani quanto a Messina.

¹¹⁾ È anche uno dei più antichi documenti in volgare siciliano. CUSIMANO e GIUNTA elencano vari docc. anteriori; questo è il più antico capitolo.

CAP. 9, CONS. TRAPANI (LA MANTIA, CONSOL. DEL MARE E CONS. MERC. Palermo 1897, pag. 4).

Item quod vaxella habentia copertam non possint ad incantum per patronos vendi nec deliberari nisi per Curiam Consulum Maris, dummodo quod per dictam Curiam prefigatur terminus ad deliberandum de voluntate partium,

et quod deliberationi consules sint presentes

et quod *aliter non valeat nec teneat.*

Si vero vaxellum esset sine coperta quod possit deliberari in presentia notariorum vel alterius ipsorum in dicta curia cum licentia tamen dictorum consulum qui hoc committere vellent duobus notariis;

sin autem partes non possint esse concordantes ad deliberandum, quod eo casu consules possint prefigere terminum et scribi facere in actis dicte curie;

et si partes postea hoc non servarent vel eorum vaxella venderent ad incantum sine licentia dictorum consulum, quod sint in pena unciæ unius, si vaxellum haberet copertam, et si non haberet copertam solvantur pro pena tarenæ septem et grani decem, que pena convertatur in reparatione curie consulum predictorum.

CAPITOLO DI RE LUDOIVICO, 1351.

In primis ki omni vassellu ki havi coperta non si poza vindiri ad incantu ne liberari si non per la curti di li consuli dummodo ki ala dicta curti si dugna terminu prefixu ad deliberari ad voluntati di li dui parti *et si per havintura li parti non fussiru in concordia di mictiri lu terminu ad deliberari et vindiri kili dicti consuli poczanu mectiri lu terminu predictu et farilu scriviri a li acti di la dicta curti* et ki ali deliberati inchi sia la presenciam di li consuli ki a killu tempo sarranno altramenti *la vendicioni non vaglia.*

et si per avintura fussi vassellu senza coperta ki si poza deliberari in presenciam di li notari oy unu di loru di la dicta curti senpri cum consenciam di li predicti consuli et in casu ki li predicti consuli lu vulissiru commictiri ali dicti notarii,

et si per avintura li dicti parti zo non obsirvassiru et vindissiru li loru vasselli ad incantu senza consenciam di li predicti consuli ki siano in pena zo esti di vassellu ki havi coperta di unciam una di auru et di vassellu ki esti senza coperta di tari septi et gr. dechi la quali pena si converta in reparationi di la curti di li consuli.

In primis ki omni vassellu ki navi coperta non si poza vindiri ad incantu ne liberari si non per la curti di li consuli dummodo ki ala dicta curti si dugna terminu prelixu ad deliberari ad voluntati di li dui parti *et si per havintura li parti non fussiru in concordia di commictiri lu terminu ad deliberari et vindiri kili dicti consuli poczanu commictiri lu terminu predictu et farilu scriviri a li acti di la dicta curti et ki ali deliberati inchi sia in presenza di li consuli ki a killu tempu sarranno altramenti la vendicioni non vaglia.*

et si per avintura fussi vassellu senza coperta ki si poza deliberari in presenza di li notari oy unu di loru di la dicta curti senpri cum consiencia di li predicti consuli et in casu ki li predicti consuli lu vulissiru commictiri ali dicti notarii,

et si per avintura li dicti parti zo non obsirvassiru et vindissiru li loru vasselli ad incantu senza consiencia di li predicti consuli ki siano in pena zo esti di vassellu ki havi coperta di uncia una di auru et di vassellu ki esti senza coperta di tari septi et gr. dechi la quali pena si converta in reparacioni di la curti di li consuli.

CAP. 89 (L. GENUARDI, IL LIBRO DEI CAPITOLI DELLA CORTE DEL CONSOL. DI MARE DI MESSINA, Palermo, 1924, pagg. 78-79).

Item nullu naviliu cuvertu, nè discouvertu, si po' nè divi vindiri senza commissioni di la corti preditta et incantu

et si li parti non fussiro in concordia di lu tempu di la liberacioni, divino li consuli mettiri lu tempu

et si esti lignu covertu in lu tempu di la liberacioni divinu ipsi oy alcuno di loru esseri presenti.

si è lignu discovertu si po' per lu notario liberari

et si altramenti alcunu patruni presummissi contra lu predicto capitulu, *la vendicioni non vali*, et lu patruni si esti lignu covertu esti ad uncia una di pena, si esti discouvertu ad tari septi et grana dechi da esseri pagata all'opera di la curti preditta.

giustiziere e Capitano di
 na dottore in leggi suo
 della vendita giudiziaria
 ei Consoli. Essi presen-
 tulus et privilegiis scrip-
 tum consulum concessis
 rissimum dominum do-
 regem sicilie », concessi
 Segue il testo del capi-

data non controversa nei
 11).

nel 1351 Ludovico con-
 Mare l'approvazione di
 quali ci rimane solo il
 i Capitoli di Ludovico
 pani quanto a Messina.

documenti in volgare sici-
 vari docc. anteriori; questo

CAP. 9, CONS. TRAPANI (LA
 MANTIA, CONSOL. DEL MARE
 E CONS. MERC. Palermo 1897,
 pag. 4).

Item quod vaxella habentia co-
 pertam non possint ad incantum
 per patronos vendi nec deliberari
 nisi per Curiam Consulum Maris,
 dummodo quod per dictam Curiam
 prefigatur terminus ad deliberan-
 dum de voluntate partium,


et quod deliberationi consules sint
 presentes

et quod aliter non valeat nec teneat.

Si vero vaxellum esset sine co-
 perta quod possit deliberari in pre-
 sentia notariorum vel alterius ipso-
 rum in dicta curia cum licentia ta-
 men dictorum consulum qui hoc
 committere vellent duobus notariis;

*sin autem partes non possint esse
 concordēs ad delberandum, quod eo
 casu consules possint prefigere ter-
 minum et scribi facere in actis dicte
 curie;*

et si partes postea hoc non serva-
 rent vel eorum vaxella venderent
 ad incantum sine licentia dictorum
 consulum, quod sint in pena uncie
 unius, si vaxellum haberet copert-
 tam, et si non haberet copertam
 solvantur pro pena tarenī septem
 et grani decem, que pena conver-
 tatur in reparatione curie consulum
 predictorum.



Ho posto in corsivo i periodi spostati fra un testo e l'altro.

Dal confronto dei tre testi risulta senza possibilità di equivoci che il testo del 1351 è la traduzione in volgare del testo pubblicato dal La Mantia. È confermato così che bene intuì il La Mantia stesso, seguito dal Garufi attribuendo a Federico III i capitoli trovati a Trapani, e cade l'ipotesi del Genuardi che voleva riferirli, senza darne ragione, a Federico IV.¹²⁾

È evidente che il capitolo di Ludovico traduce in volgare quello di Federico III e che quello pubblicato dal Genuardi è un riassunto dell'uno o dell'altro. Di quale? Evidentemente di quello di Ludovico, poichè nel terzo si riscontra lo stesso spostamento di paragrafi che si riscontra in quello del 1351 rispetto a quello di Federico III, poichè il II paragrafo del Genuardi corrisponde al II paragrafo di Ludovico ed ambedue al III paragrafo di Federico III.

Se ciò può ritenersi come acquisito per il cap. 89 del Genuardi, possiamo estendere analoghe considerazioni ad altri capitoli.

I capitoli 2, 3, 9 del Genuardi hanno preciso riscontro nei capitoli trapanesi del La Mantia.

Il cap. 14 del Genuardi « nullu delli notari po', ne divi extrahiri nullu actu dilla curti predicta, ma sempre governarili et usarli in la curti predicta » non trova riscontro tra i capitoli trapanesi del La Mantia. Così pure il cap. 15 « nullu curiali, nè homo litteratu po' essiri constitutu in procuraturi ad questioni in la curti preditta ». Tuttavia ambedue i capitoli furono in vigore anche a Trapani: « di privilegiu et ordinationi scripta

¹²) GARUFI, *Consolato del mare*, pag. 352 nota 5 e GENUARDI, pag. VI.

fu et e ki in la curti di li consuli di la mari ¹³⁾ di trapani non ausanu intrari advocati ne li consoli li divinu richipiri in lu officiu di l'advocationi... ne per aventura extrahendu lu dictu processu originali da li acti di la dicta curti... li dicti protestanti fussiru tinuti ad alcunu interessu ». ¹⁴⁾

Anche le disposizioni dei cap. 14 e 15 erano dunque contenute nei capitoli di Ludovico, giacchè non si trovano fra quelli di Federico III.

Segue tra i capitoli messinesi del Genuardi un cospicuo gruppo — da 18 a 48 — in cui sono contenute esclusivamente norme procedurali: di queste, molte sono semplici spiegazioni in parole accessibili anche a non giuristi sul come si proceda in determinati casi; il lungo cap. 34 sulle esecuzioni secondo il *nuovo rito* non è certo la traduzione di una qualsiasi disposizione o capitolo dei Consoli del mare poichè si riferisce in genere alle obbligazioni documentate da strumento pubblico. Vi è poi il cap. 36 sulle pieggerie, che termina con le parole «periculu di magistratu», parole che stanno molto bene in un adagio, in una massima, ma non in un testo che deve aver vigore di legge. Credo che i ricordati capitoli 18-48 si possano considerare estranei al nucleo dei Capitoli del Consolato: essi sono l'elaborazione, o se vogliamo la traduzione in volgare di una elaborazione di qualche giurista, che ha applicato le norme generali della procedura civile ai casi che si possono presentare nella Curia del mare. E ciò perchè, come dichiarano taluni documenti da me altrove pubblicati, i Consoli del Mare « non sunt iurisperiti », ma « sunt consules veri-

¹³⁾ Faccio notare, senza trarne deduzioni, la forma *la mari* analoga al catalano *la mar*.

¹⁴⁾ v. il mio *Consolato dei Messinesi* ecc., sotto il 22 giugno 1437.

tatis, qui summarie sola veritate inspecta debent cognoscere et quicquid ipsi fecerunt..... fecerunt potius de equitate quam de jure ».

I capitoli di Messina dal 49 al 53 cominciano con la parola *Item* e stanno bene come norme speciali del Consolato del Mare. Invece i capitoli 54, 55, 56 costituiscono un'appendice della cui formazione sfugge il perchè. Il cap. 54, con la relativa interpretazione del 1428 è una parafrasi del cap. 4 di Federico per i Mercanti e Consoli dei Mercanti (La Mantia, pag. 8). Il cap. 55, sulla vendita del pesce non ha nulla a che vedere con i Consoli del Mare, ma va spostato, tra i capitoli dal 121 in poi, relativi alle barche da pesca. Infine il cap. 56 è la ripetizione del cap. 35 con una lunga interpretazione fatta nel 1528.

Gli altri capitoli, dal 57 al 110, cominciano tutti con *Item*. Di questi, l'82 e l'89 hanno riscontro nel La Mantia, come ha già rilevato il Genuardi; inoltre il cap. 59 di Messina corrisponde al cap. 8 di Trapani, i capp. 104 e 105 di Messina corrispondono al 12 di Trapani.

Ancora: la prima parte del cap. 120 di Messina, fino alle parole « utilitati di lo accomandaturi » è parafrasi del cap. 10 di Trapani dal principio fino alle parole « salva in terra ». Il cap. 120 di Messina fu bandito *per preconem* nel 1461.

Il cap. 126 di Messina corrisponde in parte al cap. 15 di Trapani, come ha rilevato il Genuardi.

Il paragrafo XI del cap. 128 di Messina parafrasa il cap. 16 di Trapani.

Da ultimo, il cap. 129 di Messina sui Consoli di Sicilia fuori dell'Isola, ai paragrafi II, III, VIII, traduce o parafrasa i cap. 1, 2, 3 di Trapani.

Concludendo, da quanto sopra esposto ci risulta:

a) che i capitoli del Consolato del Mare pubbli-

cati dal La Mantia sono da riferirsi a Federico III e non a Federico IV; ¹⁵⁾

b) che nel 1351 re Ludovico ne approvò la traduzione in volgare con ampliamenti, aggiunte, modifiche;

c) che fino alla metà del XV secolo furono in vigore a Trapani, e quindi anche a Messina, i capitoli di Ludovico;

d) che la compilazione, pubblicata dal Genuardi, non è un « testo unico » ma una abbreviazione dei capitoli di Ludovico, forse con aggiunte ricavate dalla consuetudine ¹⁶⁾ a fini pratici; le regole di procedura (capp. 18-48) non appartengono al nucleo originario dei capitoli;

e) pur essendo basata su testi riferibili in gran parte al principio del XIV secolo, la compilazione pubblicata dal Genuardi non risale oltre la seconda metà del sec. XV.

Resta da rispondere ad una domanda molto naturale: se i Consoli del Mare di Trapani si valsero fino al

¹⁵⁾ Il LA MANTIA, *Consolato* cit., pagg. 15-22, pubblica certi Capitoli generali di Trapani con la data 1340 che ricava dal Regesto Poligrafo. Di tali capitoli esiste nell'Arch. Com., pergamenina n. 10, un'altra copia col « Datum Cathanie, Anno dominice Incarnacionis M^oCCC^oXL^o (m. c. 1341) XVIII marcii VIII indiet. Questa data può servire come elemento di giudizio sulle notazioni cronologiche del Regesto Poligrafo in genere.

¹⁶⁾ Un caso di consuetudine si può citare anche per Trapani (Arch. St. Trapani, notar Giacomo Miciletto, 24 dicembre 1445). Ad una protesta i tre consoli del mare rispondono che la tassa di un tari per oncia (la *tricesima* vietata dal cap. 3 del 1341, LA MANTIA, pag. 16), in ragione di grana 10 da ciascuna delle due parti in causa « servatur et praticatur a multis temporibus citra et per precessores dicte curie ». Tipico caso di consuetudine *contra legem*. Di una tal consuetudine, come del divieto della *tricesima*, non vi è traccia, se non erro, nei capitoli messinesi, i quali quindi si sarebbero sviluppati senza rapporti con la pratica trapanese.

XV secolo dei Capitoli di Ludovico del 1351, come mai nel Regesto Poligrafo sono ricordati invece alcuni capitoli di Federico III?

Alla domanda vi sono due risposte possibili, entrambe molto facili. La prima e la più semplice è questa: i capitoli pubblicati dal La Mantia e contenuti appunto nel Regesto Poligrafo, portano l'intestazione di Re Federico e la data 1345 che li riferisce a Ludovico. Invece di correggere il 1345 in 1335, si potrebbero attribuire a Federico III i primi 12 capitoli ed a Ludovico quelli dal 13 al 18 che possono anche costituire un piccolo nucleo a se stante. In tal modo Ludovico avrebbe dato due approvazioni di capitoli: la prima nel 1345 per poche norme particolari; la seconda nel 1351 per un rifacimento di tutti i capitoli.

Ma la risposta che mi sembra più ovvia è la seconda.

Il Regesto Poligrafo è un'accozzaglia di carte d'ogni genere, scritte tutte nel XV secolo, che, per il diverso formato, non furono rilegate nel 1724 con le altre carte dell'Archivio del Comune di Trapani. Tale e non altra essendo l'origine del Regesto Poligrafo, è inutile cercarvi un ordine logico o dedurne l'esistenza o meno di un dato documento.

I fogli 328 verso a 329 verso da cui il La Mantia trasse i suoi Capitoli latini, portano un'antica numerazione 19 e 20 che, cominciando al f. 320 col N° 11, continua fino al f. 356 col n° 48. I fogli da 1 a 10 non si rinvennero, ma come attuali fogli 305 e 306 vi sono due fogli senza numerazione più antica in cui è appunto l'indice delle materie comprese nei fogli 5-48. Ci mancano dunque, dell'antica compilazione, almeno i fogli da 5 a 10, precisamente quelli in cui si trovavano le consuetudini di Trapani, mentre abbiamo tutto il testo dalle *Observantie* in poi.

Dal foglio 461 ha inizio un'altra compilazione fatta con gli stessi criteri e scritta dalla stessa mano, che arriva al foglio 469.

Il La Mantia, pubblicando i documenti riuniti nel *Consolato* ha tralasciato vari documenti anche trecenteschi. Occorre quindi riferirsi all'indice contenuto ai fogli 305-306 per capire l'indole della raccolta.

f° 305: « Incipit liber sive rollus in quo continentur omnia privilegia et capitula terre trapani. Et est sciendum quod infrascriptum opus dividitur in duas partes. Nam in prima parte continentur primo consuetudines terre trapani et observancie terre predicte. Item lex novi ritus et alique nove regales constituciones. Item capitula facta in generali parlamento. Et deinde privilegia generalia eidem terre trapani concessa et aliqua que habuit a nobili civitati (sic) messane et durat hec prima pars usque ibi constancia divina favente clementia etc. Hic incipit secunda pars in qua tractatur primo de officiis baiuli... et de officio consulum maris et ipsorum notarii. Item capitula mercatorum... Item de cabbellis universitatis ».

Nel primo foglio superstite, l'11°, si ha la fine delle *Observancie*, la *lex novi ritus*; segue una costituzione di re Martino, poi i Capitoli del Parlamento e infine i *Privilegia generalia* che non sono altro che il privilegio del 16 febbraio 1286 diviso in capitoli. Seguono altre norme alternativamente trapanesi e messinesi fino al Consolato del Mare.

Questa compilazione è certamente del XV secolo.

Per ciò che riguarda i 18 capitoli relativi al Consolato del mare, si deve osservare:

che il cap. 6 (« sic extitit iudicatum per Curiam consulum et pluries determinatum ») accenna a norme o consuetudini più antiche — ed abbiamo già notato un'altra consuetudine trapanese contro la legge.

che il cap. 1 è incomprendibile se riferito ai Consoli del Mare, mentre sarebbe abbastanza chiaro se riferito ai Consoli stabiliti fuori della città: tanto che nei capitoli di Messina manca ogni corrispondenza tra il cap. 1° sull'elezione dei consoli del mare e questo primo capitolo di Trapani; mentre il 1° cap. Trapani è quasi alla lettera tradotto nel paragrafo II del cap. 129 di Messina sui doveri dei Consoli dei siciliani in qualsiasi parte del mondo; se ne deduce che il compilatore del Rollo eseguì involontariamente una contaminazione; che nel cap. 18 di Trapani sono inserite, entro il testo latino, alcune parole volgari (« *pro suo jure di lu accattaturi di lu dittu vassellu tarì unu et a quinquaginta ultra ecc.* »).

Propongo quindi una soluzione abbastanza semplice a tutte le quistioni: il cap. 18 era originalmente in volgare e fu tradotto dal compilatore insieme con i precedenti fino al 13° incluso che col suo « *per omne vaxellum quod venditur* » sa di traduzione dal volgare lontano un miglio, mentre sempre il *per* seguito dall'accusativo ha valore di compl. d'agente. Inoltre si rifletta che i capp. 13-18 fanno gruppo a sè.

In breve: il compilatore del rollo aveva dinanzi a sè due serie di capitoli: una in latino, di re Federico; una in volgare, di Ludovico, dal 1345 al 1351. Inserì nella sua compilazione i capitoli latini quando li trovò; tradusse in latino quelli volgari del tutto nuovi. Salvo sempre ad aver tralasciato altri capitoli latini o volgari, ad aver contaminato, a non aver rettamente capito.

La nostra disamina ci induce a concludere dunque che il testo pubblicato dal Genuardi non è una collezione di capitoli ma una compilazione a fini pratici senza valore di legge e relativamente tarda, mentre i

due nuclei fondamentali di Capitoli del Consolato del Mare devono attribuirsi a Federico III ed a Ludovico. Ma, a parte questo, che mi sembra un dato ormai accettabile da tutti, occorre anche confessare che nonostante mezzo secolo di ricerche si brancola ancora nel buio per tutto ciò che riguarda il Consolato del Mare, sia di Messina che di Trapani, poichè l'unica data non controversa e l'unico testo non discutibile sono il 1351 ed il breve capitolo volgare che ho avuto la fortuna di scoprire.

In tali condizioni e non sembrando sperabile la fortuita scoperta di nuovi testi tali da rivoluzionare tutto quanto fino ad oggi si è scritto, non si può sperare che nella pazienza dei ricercatori affinchè, frugando fra gli atti notarili che ancora a migliaia giacciono sconosciuti nei nostri Archivi, riescano a ritrovare singoli capitoli, singole notizie ed un po' di giurisprudenza dei Consolati del Mare, da cui sia possibile ricostruire la storia di questo nostro tipico Istituto, nostra gloria e problema fra i più affascinanti della nostra storia giuridica, sociale, economica.

APPENDICE

RELAZIONI ESTERE E CONSOLATI TRAPANESI NEL SEC. XV

Nel 1315 Federico III concesse ai Trapanesi il godimento di tutti i privilegi ed immunità di cui godevano i Messinesi. A Messina era stato accordato il 15 dicembre 1283 e confermato il 16 febbraio 1286 un privilegio secondo il quale, ovunque nel Regno di Sicilia o in qualsiasi parte del mondo si trovassero tre Messinesi, questi potevano eleggere un console che fosse loro giudice.¹⁾

Con l'estensione dei privilegi a Trapani, questa città acquistò anch'essa il diritto di nominare propri consoli in Sicilia e fuori. Ignoriamo quando abbia cominciato a valersi di questo diritto e se siano mai sorte questioni con Messina per la rappresentanza di tutti i Siciliani; da un documento che vedremo, appare invece un buon accordo tra le due città.

È certo, però, che nel XV sec., nel momento del suo maggiore sviluppo, Trapani nominò vari consoli. È interessante vedere come questa rappresentanza parti-

¹⁾ Sempre utile, benchè non tratti dei consolati di singole città siciliane, BESTA e FEDOZZI. *I Consolati di Sicilia all'estero e i consolati esteri in Sicilia* (Zeitschrift für Völkerrecht und Bundesstaatrecht, vol. II, pag. 122, Breslavia, 1908).

colare si unisca con una spiccata autonomia amministrativa e, strano a dirsi, con una certa autonomia dal governo regio persino nei confronti di città e stati forestieri.

La ricerca presenta un certo interesse anche dal punto di vista storico-economico perchè l'estensione dei privilegi messinesi a Trapani non fu certo una capricciosa largizione nè il risultato di una capricciosa richiesta, ma è da intendersi come segno e indice di una mutata situazione economica. Col Vespro erano calati in Sicilia i Catalani: per la posizione geografica, Trapani cresceva d'importanza mentre Messina decadeva.²⁾ Il godimento dei privilegi messinesi e le dirette relazioni con autorità statali estere dimostrano che in Trapani si svolgeva una floridissima vita economica: in altri tempi ed in altro ambiente avremmo assistito al nascere di un libero comune: nella Trapani quattrocentesca si ebbe invece solo la formazione di un ricchissimo ceto mercantile che più tardi si cristallizzò tra i blasoni abbondantemente venduti dal Governo spagnolo.³⁾

²⁾ Trapani era il naturale punto di convergenza delle correnti di traffico, vera circolazione di linfa vitale, fra i tre regni di Sicilia, di Sardegna e d'Aragona, che dovevano forse costituire il nucleo di un impero mediterraneo della casa d'Aragona per conto dei mercanti e armatori di Barcellona. Il disegno comincia a manifestarsi con la Guerra del Vespro, prende corpo coi due Martini, si concreta con Ferdinando il Giusto. (Su ciò v. un accenno di A. CALDARELLA, *La Sardegna dopo la morte di Martino I*, Studi Sarsaresi, vol. XIII, 1935).

³⁾ Sulla formazione di un analogo patriziato in Catania, si v. il bel lavoro di M. GAUDIOSO, *Genesi ed aspetti della nobiltà civica in Catania nel sec. XV*, Bollettino Stor. Catanese, anno VI, 1941.

Nel 1406, essendo re di Sicilia Martino il Giovane e di Napoli Ladislao, i giurati di Trapani Roberto de Naso, Nicolò di Siracusa, Tommaso de Perino e Bartolomeo de Caro scrivono ai giudici dell'università di Gaeta pregandoli, in nome dell'amicizia esistente fra le due città, di assumere alcuni testimoniali in una causa relativa ad una nave sequestrata al mercante trapanese Isso Riccio.⁴⁾ I Giurati dunque assumono in certo modo la rappresentanza di un cittadino di fronte ad una città appartenente ad un altro regno.

Il caso si spiega facilmente pensando che le relazioni commerciali fra Gaeta e Trapani sono molto frequenti per tutto il '400, come testimoniano centinaia di atti notarili che si riferiscono al commercio dell'olio. Ma è più interessante vedere i medesimi giurati, il 21 ottobre dello stesso anno, scrivere a Candia per autenticare la firma del notaio Giovanni Giordano in calce ad una procura.⁵⁾

⁴⁾ 9 ottobre XV indiz. [1406]. Trapani, Biblioteca Fardelliana, Archivio del Comune, vol. I, f. 62 r.

⁵⁾ Indirettamente apprendiamo che un Antonio de Cusentino trapanese aveva avuto molti affari in Candia e in Damiata (Arch. Com. I, f. 62), 21 ottobre [1406]: *Illustri duci et nobilibus capitaneo et consiliariis civitatis candie Reverendo et honorabilibus amicis eorum jurati universitatis terre trapani salutem et eorum regiminis exitum gloriosum. Dominacionibus et reverenciis vestris notum fieri volumus per presentes anno proximo preterito XIII ind. Antonam mulierem uxorem quondam Antonii de cusentino concivem nostram suum constituisse et ordinasse verum et legitimum procuratorem probum virum notarium Johannem de Aliocticis ad recuperandum recipiendum et habendum res bona et pecuniarum quantitates quas et que dictus quondam antonius dum egit in humanis dimisit atque recomendavit tam in dicta civitate candie quam in terra damiate et de ipsa procuracione de mandato ipsius mulieris fuisse factum contractum publicum manu notarii johannis de jordano notarii puplici in dicta terra trapani...*

Anche in tale caso i giurati compiono un atto di pertinenza del governo regio perchè investe i rapporti tra il Regno e l'estero: assai più qualificato di loro a scrivere fuori del Regno sarebbe stato, secondo i Capitoli di Federico IV, derivati da quelli di Federico II, l'Amiraglio: forse i giurati si assumono la tutela dei propri concittadini all'estero in omaggio al principio, « ki nulla altra cosa sia universitati si non li chitatini »⁶⁾ o piuttosto assumono un atteggiamento così indipendente approfittando della debolezza del governo tra la morte di Martino il Giovane e il consolidamento della sovranità di Alfonso.⁷⁾

Particolarmente significative le formule delle lettere scritte dai giurati trapanesi: abbastanza diverse da mostrare che non si è costituito un formulario cittadino, ma anche abbastanza solenni da mostrare almeno l'intenzione di atteggiarsi a città indipendente: « animadvertentes itaque nos quod nostra interest singulos concives nostros... in amplitudine nostre Rey publice vigilis cure qua decet et possimus valitudine prefovere ». Così scrivevano i giurati agli ufficiali del Castello di Cagliari il 10 giugno 1415 raccomandando un ebreo.⁸⁾

⁶⁾ Arch. Com. I, f. 111 r, 9 maggio (1415).

⁷⁾ È un periodo di debolezza del governo tanto in Sicilia quanto in Sardegna (v. CALDARELLA, cit.).

⁸⁾ Arch. Com. I, f. 112 r. — Magnifico vigerio ac prudentibus viris consiliariis ceterisque officialibus castri callari honorabilibus amicis eorum jurati terre trapani salutem et prosperos ad vota successus. Admissa per nos supplicatione nobis humiliter facta per david rajiul iudeum de castro callari origine natum incolam tamen ad presens et cohabitatore nostrum et eum coram vobis accersitum pro certis suis arduis exequendis vestris honorabilibus reverenciis recommittere dignaremur, animadvertentes itaque nos quod nostra interest singulos concives nostros quamquam humilis et inferioris gradus fuerint in amplitudine nostre Rey publice

Il tramite dell'autorità regia, in quegli anni, non veniva usato nemmeno dai potentati stranieri che dovevano rivolgersi alla città di Trapani: Giacomo di Borbone, il secondo marito di Giovanna II, lamentando un atto di pirateria commesso ai danni di un napoletano da un corsaro trapanese (Enrico, forse di cognome Libarliri) scrive direttamente all'università di Trapani, minacciando a questa le rappresaglie.⁹⁾

vigilis cure qua decet et possimus valitudine prefovere prefatum ideo david in suis peragendis coram vobis seu vestrorum aliquibus nostre patrie affectu vobis habere placeat recommissum veluti pro vestris universaliter et singulariter ageremus non dedignantibus ipsius condicionem infibab propter indaycam perfidiam, quia tanto magis graciora sunt munera quanto minus meritorum precedunt presagia scientes quod quicquid per vos pro eodem actum erit nostris complacenciis reputabimus satisgratum pronti etc.

scripta trapani X^o Junii VIII ind.

Già nel 1400 re Martino aveva ordinato che i Cagliaritani (fautori della Casa d'Aragona) fossero trattati alla pari coi Barcellonaesi e fossero quindi esenti da dogane e diritti (Arch. Com. I, f. 11 v.).

⁹⁾ Arch. Com. I, f. 87 v., del 16 dicembre 1415. — Viri nobiles devoti amici nostri. Vir nobilis francischellus brancia de neapoli miles cum haberet quandam galeottam suam in maritima principatus eamque in suis negociis exerceret, quidam herricus de vestra civitate drepani galioc tam ipsam arripuit et que voluit asportavit in dicti francischelli damnum et preiudicium satis grave. Super quo nostro implorato favore Nosque qui nostros fideles indennes conservare debemus super premissis vobis per presentem scribimus quatenus procuratori francischelli predicti presencium ostensori qui amicitiam vestram oretinus de predictis clarius informabit galioc tam ipsam et res alias seu ipsius et ipsarum valorem ac dampnum et interesse solvi et restitui faciatis. Quod si facere neglexeritis nobis opus erit francischello predicto talia damno (*sic*) passo de rebus nedum civium civitatis vestre set aliorum quorumcumque ipsius Trinacie Insule satisfieri facere. Super quo nil aliud expectabimus nisi certificari de vestra responsione dicti procuratoris requisicioni facta. Datum in castro nostro Novo Neapoli sub comuni anulo nostro secreto die sexto decimo mensis decembris none indicionis.

Jacobus et Johanna Rex et Regina de
gratia Hungarie... et Sicilie etc.

Allo stesso modo agisce il doge di Venezia nel settembre 1416 protestando per il sequestro di un carico di piombo ordinato dal Viceammiraglio; questi non è un magistrato cittadino, ma un funzionario del re: ciononostante la protesta del doge viene consegnata ai giurati di Trapani a mezzo del console Veneziano in quella città, ignorando completamente re Alfonso.¹⁰⁾

Nobilibus et Egregiis viris Juratis ac universitati... et hominibus civitatis Trapani devotis amicis... carissimis etc.

¹⁰⁾ Arch. Com. I, f. 122. — Magnifici et satispotenti signuri havimu noviter richiputu per lu consulu di li vinetiani seu so locutenenti nostru trapanisi una lictera in carta di pargameno cum sigillu di plumbu pendenti la quali ni manda lu illustri duxa di vineccia supra la redempcionì di certa quantitati in pani di plumbu lu quali havi ritinutu lu vice amiragla di trapani comu plumbu lu quali sicundu lu dictu vice amiragla dichì era supra unu navili applicatu a lu portu di trapani di viniciani cum lu quali era da portari a li parti di barbaria, dichendu lu dictu vice amiragla haviri capitulu expressu ki comu cosa prohibita di purtari ali dicti parti di barbaria esti assi per lu dictu officiu acquistatu di la quali lictera lu tinuri est kistu. Thomas moce-nigo dei gratia dux veneciarum spectabilibus et egregiis viris capitaneo magistris juratis et aliis officialibus civitatis trapani amicis dilectis salutem et sincere dileccionis affectum. Non dubitamus vobis esse notorium casum violente retemptionis facte per officiales vestros in trapano qui de navi prudentis viri andree griffo civis nostri abstulerunt et retinuerunt circa decem milia quatráginta libras plumbi de racione viri nobilis seri francisci lauredano dilecti civis nostri, asserentes quod ipsum plumbum ad partes barbaricas ad quas ipsa navis accedebat portari non poterat, de qua quidem retemptione ac violentia certe non parvam habuimus displicenciam, considerantes cum quanta inhonestitate predicti officiales in hoc negocio processerunt, et cum certi exhibeamur quod tales modi vobis displicent qui profecto debent displicere quibuslibet bonis viris et precipue amantibus mercatores, qui benignis favoribus sunt fovendi, ac protegendi maxime in civitatibus ubi fuerint comercia navigantium cuius modi est vestra civitas, duximus vestras amicicias affectuose rogitandas quatenus cum predicto civi nostro in ablacione dicti plumbi expressa iniuria et manifesta violencia facta fuerit auferendo sibi predictum plumbum sub umbra illius vane invencionis et frivole ac divinatice racionis et allegacionis quod volebat portare dictum plum-

Sono i giurati, ora, che si rivolgono al governo affinché il Viceammiraglio riceva l'ordine di restituire il piombo e « la universitati di kista terra generaliter et particulariter pocza secure navigari senza alcunu periculu et ki lu dictu duxa di nui racionabiliter non si pocza lamintari »; come se la responsabilità eventuale della città di Trapani fosse separata da quella del Regno: ed infatti sono i giurati che rispondono direttamente al doge Tommaso Mocenigo ¹¹⁾

bum ad partes barbarie ad quas intendebat accedere cum ipsum in multis locis potuisset exonerare et nec est de rebus prohibitis nec si essent de illis intererat ipsorum officialium sicut patet quodam publico protestacionis instrumento super inde confecto placeat effectualiter providere quatenus dictum plumbum cum integritate restituatur consuli nostro trapani libere ac indemniter accepturo ipsum nomine dicti nostri nobilis cuius est, quamvis enim scripserimus illustri domino gubernatori sicilie super predicta causa, tamen in vestris favoribus spem gerimus ampliorem quod quamvis iusticie debitum exigit, tamen habebimus gratum valde. Data in nostro ducali palacio die XVIII^o mensis septembris indicione decima M^oCCCC^oXVI^o. Spectabilibus et egregiis viris capitaneo et magistris juratis et aliis officialibus civitatis trapani. — Et richiputi li dicti licteri et lecti fichimu riquediri lu nobili cola di nasu viceamiragla alu quali mustramu la dicta littera declaranduli lu tinuri e ipsu ni rispusi lu dictu plumbu tuctu havirilu consignatu a lu nobili benedictu de perinu et ki di zo havia scriptu seriose a lu magnificu misseri chanchu rois comu amiragla di sicilia ki super hiis li cumandassi killu ki ipsu havissi affari. Nui vero ex parte dominacionis vestre riquersimu lu dictu vice amiragla et ecciam lu dictu benedictu ki lu dictu plumbu divissiru ritiniri fini intantu ki li signurii vostri ni cumandassiru killu ki per nui fussi da hobediri. Quare humiliter supplicamur li vostri signurii ki sia vostra mirci providiri supra la restitutioni di lu dictu plumbu ki la universitati di kista terra generaliter et particulariter pocza secure navigari senza alcunu periculu et ki lu dictu duxa di nui racionabiliter non si pocza lamintari. Arricomandanduni sempri a la gratia di li signurii vostri, scripta trapani secundo decembris X ind.

¹¹⁾ Arch. Com. I, f. 123 v. — Illustris et vir excellens nuperime ad nos fuit delata lictera a vobis transmissa cuius effectus erat circa plumbi restitutionem fideli vestro civi et nobis utique

Allo stesso modo si comporta, pure nel 1416, il doge di Genova protestando per il fermo di una nave carica di saraceni di Fez e del Marocco: ed anche questa volta i giurati attendono l'ordine di restituzione dai Vice-re: segno che l'autorità del governo centrale andava consolidandosi e che di pari passo si smorzavano le velleità cittadine.¹²⁾ Tuttavia ancora il 12 luglio 1417 il

amico singulari andree griffo cuius exequcionem immediate peragissemus nisi quia de hac materia magnificis dominis vicegerentibus cum scripsissemus nundum nobis fuerat ablatum responsum et dilatoris ignavia (*sic*). Nunc autem ab eisdem recepto mandato plenariam plumbi restitutionem fecimus geronimo pascalico, deinde comparens coram nobis nobilis blascus de matheo fidelis vester concivis nobisque amicus utique singularis exposuit ex parte dominacionis vestre non nullas peccias panni vestrorum concivium fuisse per aliquos nostros concives violenter occupatas propter quod nos affectuose rogavit ut super hoc facto providam haberemus diligenciam et curam. Quibus precibus fraternaliter admissis, nos rei exposite incessanter vacavimus et vacamus tam super rerum quam personarum que huic facto interfuerunt inquisitione adeo quod inde invenimus aliquas peccias panni quas capi fecimus et iam dicto blasco tradere erat intencio nisi quod ipse blascus eas recipere recusavit dicens quod se nullo modo in tali negotio impediret quousque per vos esset sibi in tali negotio facta commissio. De quibus omnibus dictus blascus vos plenarie informabit, cui fidem ex parte nostra prebeatibus indubiam nos autem interim quod agere conveniens est non cessabimus id super omni animorum aviditate posse deducere preparati, quod in vestre amplitudinis et vestrorum concivium decus et comodum resultaret prompti ad omnia vestra obsequia et beneplacita. Scripta trapani XXII januarii X ind. Universitas terre trapani.

Illustri domino thome mocenigo dei gratia vineciarum duci.

L'ordine di restituire il piombo è in data 15 dicembre « per conservacioni di tanta amicizia ki e infra la inclita casa di Aragona e la comunitati di Vineccia » (Arch. Com. I, f. 131).

¹²⁾ Arch. Com., ff. 130 e 131 v. La lettera del doge sarà da tener presente da chi voglia studiare le relazioni tra la Sicilia e gli stati barbareschi.

Spectabiles amici carissimi, displicenter et non sine mentis admiratione precepimus quandam navim pagani de marinis civis nostri dilecti cum compluribus saracenis de fessa et marrachos

doge genovese si rivolge, sempre sulla medesima questione, ai giurati, minacciando le solite rappresaglie, e discutendo con loro — non col governo — la posizione giuridica della nave sequestrata.¹³⁾

a tunesi recedentibus ut sub fide dicti pagani ad ipsorum partes accederent fuisse per vos hostiliter arrestatam cum quibuslibet dictorum saracenorum rebus et bonis ac mercibus nec non aliquibus dicti pagani bonis in portu vestro drepani non sine gravi dampno et vix destructione ultima dicti pagani civis nostri sub cuius fide dicti saraceni pacifice navigabant. Quapropter spectabilem amiciciam vestram precamur actente quatenus cum frater et nonnulli actinentes dicti pagani cum suis magnis periculis per Regem fesse dominum dictorum saracinorum detinentur, velit dictam navim et saracenos eorumque et dicti pagani res merces quaslibet facere libere relaxari et pristinae restitui libertati prout speramus indubii, in quo spectabilis amicicia vestra juris debito et treuge utrinque vigeatur serviens nobis faciet complacenciam singularem pro eadem ad maiora parati. Data Janue millesimo CCCXVI die XVIII septembris. Thomas de campofrido dei gratia Januensium dux etc. et consilium Antianorum.

Spectabilibus viris capitaneo et juratis drepani amicis nostris carissimis.

¹³⁾ Arch. Com. I, f. 137 d. e v. — Spectabiles amici karissimi, jam per alias licteras nostras vobis pro caro cive nostro pagano de marinis scripsisse recolimus ut velitis ipsi pagano libere restitui facere navim suam cum saracenis et eorum rebus ablatis in ea, dum ipse paganus pacifice navigans ipsos saracenos de fessa et marrachos a tunisi veheret. Super quibus licteras responsales a vobis habuimus effectualiter continentes quod dicta navis capta detenta fuit de mandato et consensu Illustris Infantis sicilie tunc vices gerentis et gubernatoris et credentes a certo dictam navim esse saracinorum et quod interventu nostro dictam navim dicto pagano fecistis restitui, subjungentes quod ex hoc ius querele habere non possimus. Quibus respondemus quod dicta navis arrestata non fuit de dicti Illustris Infantis sciencia vel mandato nam tempore capture dicte navis capte in drepano prelibatus Infans in cathania morabatur. Similiter quia scribitis dictam navim esse saracenorum et ipsam pro interventu nostro dicto pagano fecisse restitui, notificamus vobis dictam navim esse predicti pagani sicut nobis constitit et armatam januensibus et subditis nostris et non saracenorum quamvis pro illo viaggio per eos nauilizata fuisset, ex quo vobis constare credimus debita salva reverencia oppositiones et excusaciones vestras suprascriptas esse

Si scorge quasi la determinazione, tanto nei governi stranieri quanto nell'università di Trapani, di non far

minus legitimas et quod his nonobstantibus merito querele locum habemus. Id ecciam constitit vobis per protestaciones per dictum paganum vobis factas quarum copiam in formam publicam per nos visa sic declarat. Quo circa quia indebitum esset dictum paganum civem nostrum tam ingencia dampna et iacturas perpeti tum detencione dicte navis saracinorum et bonorum suorum tum propter naua sibi debita maulis tum ecciam ex arrestacione fratris sui obsidis quem redemit magna summa pecunie et ex dampno et interesse multipliciter sibi inde secuto propter indebitam capturam dicte navis per vos factam, spectabilem amicitiam vestram rogamus instanter quatenus pro singulari contemplacione nostra velit dictos saracenos et eorum bona facere libere relasari et dicto pagano qui noviter huc appulit fere destructus solvi de nauo sibi per dictos maulos promisso ac sibi aut legitime persone pro ipso de omnibus aliis suis dampnis et interesse passis per eum occasione dicte capture et potissime detempcionis dicti fratris sui integre satisfieri prout debitum est et amicitia vestra speramus et confidimus, in quo iuris debito et conservacione treugue privilegiorum et mutuo amicitie utrinque diu vigentis maxime servietis et nobis facietis complacenciam singularem. Aliter autem pro restauracione iacture dicti carissimi civis nostri eidem denegari non possumus licet inviti oportuna iuris remedia que contemplacione vestra huc usque retardavimus parati pocius affectu solito in quelibet spectabilia vota vestra super quibus de intencione vestra nobis respondere velit, nam de presentacione harum literarum fidem dabimus licteris Christofori de recco mercatoris nostri ibidem commorantis. Data janue millesimo CCCCXVII die XII julii.

Thomas de campo frigoso dei gratia janue dux etc.

Ecco la lettera dei giurati cui il doge rispondeva (Arch. Com., I, f. 123 r.).

Illustris et vir excellens nuperrime ad nos fuit delata lictera a vobis transmissa cuius effectus erat circa navis restitutionem pagani de marinis fidelis vestri concivis et nobis amici dilecti nec non aliquorum saracinorum et ipsorum bonorum in predicta navi existencium de qua quidem materia magnificis dominis Regni sicilie vicegerentibus scripsimus et vestram petitionem explicavimus, quorum responsum vobis deferendum est hoc quod Illustris Infans sicilie tunc vicegerens et gubernator habens evidentissimam certitudinem prelibatam navim fore saracinorum cum bonis omnibus et rebus subiectorum Regi fesse et tunisii exicia-

intervenire il re o i Vicere nelle questioni che si possono risolvere senza il loro intervento: così i giurati scrivono direttamente a Giovanna II, ai suoi Consiglieri ed ai giurati di Gaeta (4 agosto 1419) raccomandando Antonio Mongiardino che va a recuperare una sua galeotta, con armi e robe, « sibi furtim seu violenter de portu trapani a quibusdam sublata in posse vero nunc aliquorum vestre serenitatis subditorum; ¹⁴⁾ e direttamente scrivono pure al console fiorentino in Alessandria d'Egitto (6 ottobre 1430) dando credenza a Nanno Griffio di Pisa procuratore del trapanese Antonio Lu Linu. ¹⁵⁾

È questo un modo alquanto strano di mantenere le relazioni internazionali: e non saprei se farne risalire l'origine ad un decentramento che mi sembra contrario alle tendenze almeno di re Alfonso, od alla debolezza del governo, od all'opportunità di mantenere buone relazioni commerciali anche nei lunghi periodi di guerre e di pace rapidamente alternantisi.

Tale spiccato senso di autonomia cittadina si manifesta anche nelle rappresentanze consolari.

Nel 1416 è console dei Siciliani in Genova un Bertus de Ansalono, che dal cognome pare essere un Messi-

libus inimicis fidei orthodoxe christiane et precipue illustrissimi nostri principis olim ferrandi aragonum et sicilie regis etc. ad sue iurisdictionis portum delatam capi fecit et ut bona hostilia retineri sub inde non habens respectum ad fidelium pravitatem set potius ad domesticam et familiarem amicitiam vestram dicto pagano de marinis patrono ipsam restitui fecit, hac igitur de causa nullum habetis ius querele cum clarissime vobis debet innotescere quod nemo nostrum id ageret quod in precipitium dedecus et dampnum vestre amplitudinis ac vestrorum concivium eveniret, parati ad omnia vestra beneplacita, scripta trapani XVI januarii decime ind. Universitas terre trapani.

¹⁴⁾ Arch. Com. I, ff. 152-153.

¹⁵⁾ Arch. Com. I, f. 298.

nese.¹⁶⁾ Nonostante ciò l'università di Trapani, nel luglio, scrive al re ed ai due vicere (al re e al Cardona in volgare, al vescovo di Lerida in latino) annunziando che i Trapanesi in Genova sono sottoposti ad esazioni arbitrarie e che per ciò essa ha nominato suo console Pietro de Augusta colà residente; Pietro ha già protestato in pieno consiglio; comunque, l'università minaccia di impedire che Trapanesi od altri « collaterali » si rechino a Genova se le imposte non saranno abolite: praticamente minaccia la fame a Genova che vive del frumento siciliano.¹⁷⁾ La lettera credenziale

¹⁶⁾ È nominato in un atto del 24 dicembre 1416 (Archivio di Stato di Trapani, notar Alamanno Zuccalà).

¹⁷⁾ Arch. Com. I, ff. 110 r. e 110 v. — Invictissime princeps. Post devotissima ad regie maiestatis pedes devocionem per li presenti litri notificamu a la vostra magnitudini ki per multi et diversi fiati in li tempi preteriti et ancora in li presenti haiamu richiputi diversi et multi querimonii di nostri chitadini male et inique tractati in Jenua in loru mercancii et trafiki, cum czo sia cosa ki sianu constricti et indebitamenti commoti a pagari novi cabelli et inconsueti solucioni contra li statuti et constitucioni ordinati per la serenissima memoria di li Re vostri precessuri. Nui veramenti vulendu obviari et haviri debita diligencia in quistu scripsimu a lu egregiu Petru di agusta devotu sirvitori di la vostra regali maiestati et amaturi di chasquidunu sichilianu et specialmenti trapanisi, aczoki comu nostru chitatinu et consulu divissi cum grandi diligencia haviri sollicitudini modu et cura cum li magnifici anziani et ufficiali di genua et laudabili effectu in quissi cosi mictiri et ultra czo medianti li litri di la vostra serenitati li quali pervinniru in soy mani li predicti solucioni et cabelli indebite positi livari. Et imperczoki plenarie annui consta per multi et diversi testimonii nostri trapanisi et altri sichiliani ipsu per lu intuitu di la patria et vostri et nostri litri in la presencja di lu universal consigliu di genua haviri exclamatu di li et lamentusi cosi indebiti et illiciti positi a pututu optiniri, recurrimu a li brachili sichiliani et nenti haviri di la vostra clemencia quatenus si digia dignari in quistu haviri debita provisioni et diligencia ki conservati li constitucioni superius prelibati poczamu secundu ki per li tempi preteriti è statu andari et conservari (*per conversari*) in genua, notificandu spe-

che Pietro dovrà presentare al governo genovese è scritta dai giurati di Trapani; l'ordine ai Siciliani di considerarlo quale console in Genova è scritto dai giurati; al re viene inviata solo una partecipazione della nomina, a cose già fatte.¹⁸⁾

cialiter ki durante cussi facta importunitati nissunu trapanisi e ancora altri collaterali si presumira andari a la chitati predicta. Preterea lu dictu Petru cussi comu homu devotu e debitu a la regia maiestati et naturaliter a la patria obligatu si disponi, pretermessi omni soy facti veniri a li pedi di la vostra magnitudini et si li informira ad plenum comu li cosi su procheduti et prochedinu... Scripta trapani etc. Simili modo directa est domino antonio de cardona.

¹⁸⁾ Arch. Com. I, f. 116 r. e v. — Serenissime domine et illustrissime princeps. Provocamur excellentissime Princeps ad fastigium vestre serenitatis rey incumbente necessitate devenire, hinc nos spendor regii nominis inpellit, hinc publica tocus trinacrie et Universitatis drepani comoditas reducit exorare quatenus vestra dignetur magnitudo virum insignem vita ed moribus approbatum petrum de agusta nostrum siculum quem nonnulli messenenses drepanenses et plerique vestri regni sicilie mercatores Janue commorantem in consulem nostrum eligerunt, suis erga vestram maiestatem meritis advenientibus ad consulatus officium favorabiliter confirmare ut sic velut hactenus regalis excellencie et omnium siculorum cultor fautor et amator et indiscussa fide ad eum negociantes naute et mercatores plenareum confidant habere subfragium et recursum. Scriptum trapani. etc.

Viri magnifici fratres dilecti et amici carissimi. Nostris nuperrime auribus insonuit quod quamplurimi vestri concives cum quibusdam nostris mercatoribus et navium patronis mature et deliberato consilio Janue prudentem virum petrum de agusta ob domesticam erga patriam familiaritatem et amicorum laudabile consorcium in consulatus officium unanimiter elegerunt. Que quidem res nimium nobis est grata et karissima considerando et penitus excutiendo amantissimum siculos habere Janue protectorem quo fere omnia nostrarum rerum commercia deducuntur. Idecirco vos veluti huius rey autoribus libeat prelibatum petrum efficaciter acceptare in vestro favore amicabiliter prosequi et devote tractare predictam ratam faciendo electionem. Datum Trapani etc.

Illustres et magnifici ut fratres et amici karissimi dux et anciani civitatis Janue, quamplures nostri concives drepani et multi

L'autonomia cittadina ha fatto dunque un gran passo innanzi poichè persino sotto il debole Federico IV la nomina o almeno la conferma del Console siciliano fuori del Regno era stata una prerogativa del re, al quale spettava di ordinarne il riconoscimento da parte dei mercanti e marinai siciliani.¹⁹ L'università dunque si arroga una parte dell'autorità regia. Anche in questo caso: per debolezza del governo o come effetto di una specie di decentramento?

La nomina del console non è nemmeno partecipata al re quando si tratti del console dei Trapanesi in una città di Sicilia.²⁰ Ma, mentre il console a Genova è semplicemente accreditato presso il governo genovese, il

alii siculi actendentes egregium virum petrum de agusta vita fama et moribus approbatum erga vestri nominis charitatem et siculorum amicicciam cupidum et devotum in suum elegerunt consulem et protectorem. Idcirco fore duximus exorandum quatenus libeat vestre caritati dignum in suis pro egendis impendere suffragium et favorem ut sub vestri brachii regimine et tutela prout decet prelibatum possit consulatum laudabiliter exercere. Datum trapani.

¹⁹) Archivio di Stato di Palermo, *Cancellaria*, vol. 9, f. 65, nomina di Vitale Gacto console a Napoli (15 settembre 1365).

²⁰) Abbiamo notizia di consoli in Agrigento, Licata e Palermo nel 1424 (Arch. Com. I, f. 250) ed in Siracusa (console Andrea de Charruti siracusano, 13 luglio 1429, *Ivi*, f. 275 r.). Molte altre nomine possono essere perdute. L'Archivio Comunale di Trapani è una miscellanea ordinata cronologicamente o presso a poco, di carte varie che furono trovate sciolte e in disordine nel XVIII sec. e rilegate secondo il formato, tanto che di quelle più piccole fu costituito il Regesto Poligrafo, pomposamente noto come codice. Nulla di organico quindi: è impossibile constatare se manchino o meno fogli o interi quaderni. Ad esempio, le lettere dei vicerè si trovano nei registri delle lettere ricevute, in copia; gli originali si trovano a diecine dispersi fra gli atti dei notai (Archivio di Stato) che essendo stati per un anno notai dei giurati non restituirono le carte che avevano ricevuto per ragione d'ufficio.

console a Licata, per esempio, deve giurare fedeltà al re in mano degli ufficiali di Licata,

De consule trapanensium creato licate.

Sub eadem forma millesimo et indicione cum amocione Johannis (*manca il cognome*) olim consulis trapanensium in civitate agrigenti, creatus fuit consul trapanensium in dicta civitate Johannes de colti.

Eis officiorum atque dignitatum molem crevimus commictendam, quorum mores atque virtutes laudabilis fama sub testimonio veritatis experiri actionibus comprobatur. Nos igitur bartholomeus de caro, Johannes de simone, thomas ventus et franciscus de adamo terre drepani jurati nec non baiulus, iudices ac probi viri terre predictae in loco solito ut moris est congregati universitatem eiusdem representantes, vos angelum de fesi de terra licate, vestrorum morum atque virtutum veritica relatione percepta in consulem singulorum et omnium trapanensium in terra predicta viventium seu casu aliquo venientium eligimus creamus et statuimus cum omnibus iuribus autoritatibus pertinentiis et prerogativis lucris et emolumentis eidem officio spectantibus et emergentibus, nobiles capitaneum baiulum et iudices ac juratos ceterosque officiales terre predictae licate alteriusque loci ad quos presentes fuerint presentate actente rogantes vobis in predicto officio manuteneatque defendere ac manuteneri et obediri facere a quolibet nostre iurisdictioni subiecto peracto nichilominus per vos in manibus dicti capitanei seu alicuius alterius officialis terre predictae ad sancta dei evangelia iuramento de bene iuste et legaliter predictum officium exercendo ad honorem serenissimi et excellentissimi principis et domini domini nostri regis atque universitatis drepani supradictae cetrorumque nostrorum trapanensium honorem commodum et favorem

quod sacramentum per notarium officialis illius in manibus cuius peractum fuerit in dorso presentium litterarum notatum appareat atque scriptum. In cuius rei testimonium has presentes vobis iussimus committendas XXI octobris tercię indicionis anno millesimo quadringentesimo vicesimo quarto per manus Johannis de tarento dictorum juratorum notarium notatas et scriptas.

La nomina dei consoli trapanesi, che coinvolgeva il foro consolare, sottraeva i trapanesi alla giurisdizione dei giudici ed ufficiali delle città in cui risiedevano: e non dappertutto ciò era ben visto. A Palermo, contro il console Giacomo de Simone, furono invocati *frivoli pretesti*, tanto che i giurati di Trapani inviarono un estratto del privilegio di re Giacomo del 1286, rilasciato per Messina ed esteso a Trapani, sulla concessione dei Consoli ovunque fossero almeno tre Trapanesi (4 novembre 1424).

* * *

Se è stato facile esporre i fatti documentati, non è altrettanto facile trarne una conclusione.

La nomina dei Consoli dimostra l'esistenza di colonie numerose. Palermo era la capitale del Regno, e vi risiedevano molti banchieri in strette relazioni d'affari con Trapani; Licata ed Agrigento erano emporii del commercio del grano; Siracusa era un porto attivissimo, la terza città, con Messina e Trapani, dotata di un Consolato del Mare. Quindi la nomina dei consoli è una riprova dell'estensione e dell'importanza dei commerci trapanesi; le navi trapanesi non si contentavano di cercare i noli nel loro porto, ma si irradiavano in tutta la Sicilia.

Ma, da un punto di vista giuridico, quale valore hanno le nomine di Consoli in Sicilia stessa e fuori, e la corrispondenza diretta con autorità straniere? Sono indici di un'autonomia in corso di sviluppo o semplicemente di grave debolezza del governo regio e vice-regio? Oppure, come credo, l'università di Trapani, ricca e fiorente al principio del XV secolo, che ha già il monopolio delle relazioni con i paesi barbareschi, tenta di assumere nei confronti del re di Sicilia la posizione che avevano i Consiglieri di Barcellona di fronte al re d'Aragona?

INDICE DEI NOMI

I nomi in corsivo si riferiscono alla bibliografia

- Abassidi 32
 Abbate 18, 32, 86
 Abbate Enrico 35
 Abrignali Nicolò 65
 Abruzzo 84
 Abu Hafs 51, 68
 Abul Cassem 32
 Abu Zaccaria 51
 Acciaiuoli Nicolò 42
 Acri 19, 33
 Africa 11, 41, 48, 53, 54
 Agliata 46
 Agrigento 39, 58, 65, 83, 85, 96, 122
 Augusta (de) Pietro 120
 Aidone 34, 35
 Alagona Artale 55
 Alaimo da Lentini 71
 Alcamo 83, 87, 88
 Aldebrandi Catellino 42
 Alessandria d'Egitto 48, 49, 119
 Alfonso III (re d'Arag.) 51, 52, 53, 54
 Alfonso il Magnanimo 42, 44, 45, 53, 61, 62, 91, 114, 119
 Amalfi, Amalfitani 25, 58, 84, 85
Amari Michele 12, 36, 43, 71
 America 37
 Ammiraglito di Sicilia 18, 53, 61, 69, 97, 99, 112
 Angioini 34, 40, 55, 58, 82, 85
 Ansalono (de) Bertus 119
 Aragona, Aragonesi 42, 43, 45, 49, 51, 54, 55, 58, 98, 110, 125
 Arcudaci 83
 Arena Andrea 65
 Atene e Neopatria (ducato di) 49
- Armenia 49
 Augusta 57, 88
- Bagdad 12
 Baltico 47
 Barberia 41, 50, 53, 114
 Barcellona 43, 45, 46, 47, 48, 51, 52, 54, 55, 56, 58, 63, 64, 76, 84, 110, 113, 125
 Barletta 25
 Bartoli Gianni 42
 Bellone Martino 31
 Benevento 36
 Beniamino di Tudela 48
Besta Enrico 109
 Biscaglini 45
 Blanca (de) R. 18
 Borbone (di) Giacomo 113
 Bosco (de) 86
 Brancia Francesco 113
 Brigandi Antonio 65
 Brigandi Giov. Paolo 65
 Brixio (de) Nicolò 45
 Bruca 83
 Burdils 46
- Caccamo 83
 Cafeci Antonio 65
 Cagliari 113
 Cairo 48, 49
 Calabria 34, 35, 68, 82, 84
 Calanna 34
 Calatabiano 34
 Calatafimi 83, 87, 88
Caldarella Antonino 110
 Caltabellotta 83
 Caltabellotta (pace di) 42, 81

- Calvi Giovanni 65
 Calzamirra Roberto 76
 Campulus Raynerius 90
 Candia 50, 111
 Capua (Assise di) 60
Carini Isidoro 10, 93, 94
 Carlo I d'Angiò 32, 36, 39, 40, 41, 42, 43, 51, 69
 Carlo V (imp.) 55
 Caro (de) Bartolomeo 111
 Castellamare del Golfo 87
 Castelvetro 83, 84
 Castigliani 45
 Castiglione 34
 Castrogiovanni 34
 Catalani, Catalogna 40, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 58, 61, 68, 73, 82, 84, 85, 86, 93, 96, 87, 110
 Catalani (Consolati) 97
 Catania 49, 57, 58, 110
 Catania (Parlamento di) 59, 60, 71
 Catona 69
 Cefalù 11, 57, 83
 Chabica (de) Manfredi 45
 Charruti (de) Andrea 122
 Chiavari 84
 Cina 49
 Compagna Tommaso 65
Conti Rossini Carlo 49
 Coppo Giovanni 93
 Corradino di Svevia 36, 39, 41, 85
 Corrado IV 33, 34, 39
 Cosenza 84
 Costantinopoli 47
 Costanza (reg.) 30
 Crapanzano Giovanni 100
 Cremona 84
 Crisafi Giovanni 65
 Crisafulli Matteo 65
 Crisafulli Parisio 65
 Crisafulli Rainerio 64
 Crociate 50
 Cuccarello Manfredi 87
Cusimano G. 94, 100
 Cusentino (de) Antonio 50, 111

 Damiata 50, 111
 Dawit I (re d'Etiopia) 49
 De Aquilino Tommaso 65
De Capmany de Montpalau 47, 55, 56, 57, 96
 De Castello Giovanni 53
 De Ricupero Antonio 64
 De Sancto Sepulcro Nicolò 65
De Stefano Antonino 85, 86
De Stefano Francesco 13
De Vio 46
 Doms Raynaldus 57
Doren Alfredo 41
 Doria 18
 Durduglia (de) Durduglia 99

 Edoardo II e III (re d'Ingh.) 41
 Edrisi 12, 16
 Egitto 32, 48, 49, 53
 Enrico III (re d'Ingh.) 41
 Enrico VI (imp.) 25, 27, 30, 31, 34, 36, 39, 79, 80, 85
 Eraclea 57
 Erice v. Monte S. Giuliano
 Etiopia 49

 Falcando U. 16, 19, 20
 Falcono (de) Andreolo 76
 Fardella Antonio 89
 Fardella Jacobello 89
 Fardella Lancellotto 89
 Fardella Lanzone 89
 Federico I (imp.) 34
 Federico II (imp.) 30, 31, 32, 35, 41, 48, 50, 51, 53, 60, 69, 71, 79, 81, 85
 Federico III (re di Sic.) 7, 8, 41, 44, 64, 75, 76, 79, 80, 81, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 101, 102, 104, 105, 108, 109
 Federico IV (re di Sic.) 18, 53, 69, 75, 91, 92, 101, 104, 122
Fedozzi I 109
 Ferdinando il Giusto (re di Sic.) 110
 Ferro (de) 86
 Fez 116
 Filingeri Giovanni 49
 Filippo Augusto (re di Fr.) 25
Fincke 33, 49, 82
 Fioravante di S. Cassiano 43
 Firenze, Fiorentini 40, 41, 42, 43, 55, 58, 84, 119
 Foggia 33
 Francavilla 34
 Fulgatore 83

 Gacta Leondardo 65
 Gacto Vitale 67, 122
 Gaeta 91, 119

- Gaeti Belcasimi 44
 Galletti Federico 43
 Garaffo 58
Garufi C. A. 19, 38, 44, 63, 71, 72, 101
Gaudio M. 110
 Genova, Genovesi 29, 31, 41, 43, 44, 45, 47, 54, 61, 65, 73, 79, 80, 84, 85, 87, 93, 94, 116, 117, 119, 120, 122
Genuardi L. 99, 101, 102, 104, 107
 Gerbe 92
 Gerusalemme 12, 19
Gervasio 18
 Gherardesca (della) Ugolino 40
 Ghibellini 43, 44
 Giacomo (re di Sic.) 7, 21, 44, 51, 52, 54, 59, 60, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 79, 80, 81, 92, 124
 Giacomo I il Conquistatore (re d'Arag.) 50, 63
Giardina Camillo 14, 15, 19, 27, 28, 29, 30, 34, 36, 49, 59, 60, 64, 67, 71, 72, 73, 79, 92
 Gibellina 87, 88
Giordano N. 64
 Giovanna d'Angiò 42, 91
 Giovanni (Vicario del regno) 30, 99
 Girgenti v. Agrigento
Giunta Francesco 94, 100
Glénisson J. 88, 90
 Gozzo 57
 Graffeo 86
 Grasso Nicolò 56
Gregorio Rosario 18, 39, 89, 99
 Griffò Andrea 114
 Griffò Nanno 119
 Guarnera Pietro 64
 Guerci Bernardo 64
 Guglielmo I (re di Sic.) 13, 15, 21, 24, 31
 Guglielmo II (re di Sic.) 19, 21, 22, 54

Heyd 48
Huillard-Bréholles 30, 32, 39
 Iamsilla 35
 Ianca Francesco 55, 86
 Ibn Giobair 24
 Incisa (de) Federico 90, 96

 India 49
 Inghilterra 41
 Italia 42
 Jacobo de Testa 43.
 Janulo (de) Vassallo 92.
 Jurdani Guglielmo 47.

Kantorowicz 32.
 Kelaun Malec al Mansur (sult. d'Eg.) 53.
 Kerkene 92.

 Ladislao (re) 42, 111.
La Mantia Giuseppe 10, 15, 33, 34, 40, 44, 50, 51, 52, 53, 54, 57, 59, 60, 64, 67, 73, 74, 80, 92, 94.
La Mantia Vito 62, 75, 76, 90, 91, 96, 99, 101, 104, 105, 106.
 Lancia Corrado 51.
 Lancia Federico 36.
 La Sala Bernardo 57, 87, 97.
 Lentini 27, 28, 84, 88.
 Leone V (re d'Arm.) 49.
 Levante p. 33, 41, 44, 47, 48, 49, 50, 53, 61, 69.
 Libarlini Enrico 113.
Librino Emanuele 43.
 Licata 39, 58, 83, 84, 35, 96, 122.
 Liotta 86.
 Lipari, Liparotti 84.
 Lombardia 84, 85.
 Lombardo (de) A. 18.
 Lucca, Lucchesi 84.
 Ludovico (re di Sic.) 88, 91, 93, 94, 96, 98, 99, 100, 101, 102, 104, 105, 107, 108.
 Ludovico d'Angiò 42, 91.
 Lu Linu Antonio 119.

 Macalda 71.
 Maccaiono Andrea 65.
 Maiorca 46, 85, 93.
 Maione 13.
 Malec Camil 53.
 Malta, 57, 84.
 Manfredi (re di Sic.) 7, 34, 36, 37, 41, 44, 80.
 Manuele (de) 87.
 Manuele Comneno 13.
 Mare del Nord 42.
 Marocco 116.

- Marruffi Lorenzo 65.
 Marsala 11, 35, 40, 58, 83, 84,
 85, 86, 87, 88, 96.
 Martino I (re di Sic.) 44, 48, 106,
 111, 113.
 Martino il Vecchio (re) 48.
 Mauro Nicolò 65.
 Mayoli F. 51, 68.
 Mazara 11, 12, 34, 35, 39, 58, 83,
 84, 85, 87, 88, 91, 96.
 Mediterraneo 42, 46, 47, 54.
 Messina *passim*.
 Messina (de) 88.
 Michiel 93.
 Miciletto Giacomo 64, 104.
 Milano 35, 87, 93.
 Milazzo 11, 34, 36, 57.
 Milo (de) 86.
 Milo Francesco 64, 91.
 Misuraca (de) Bertrando 52.
 Mocenigo Tommaso 114, 115.
 Moncada Berengario 50, 57.
 Mongiardino Antonio 119.
Mongitore 49.
 Monteforte 34.
 Monte San Giuliano 18, 83, 84,
 85, 86, 87, 88.
 Montescaglioso (conte di Enrico
 22, 24.
 Mostaccio Giacomino 18.
 Mostaccio Giacomo 18.
 Musulmani 12.

 Napoli 32, 42, 43, 67, 113.
 Naro 83.
 Naso (de) Roberto 88, 111.
 Nolasco 84.
 Normanni 14, 25, 43, 50.

 Occidente 47.
 Oriente 44, 50.
 Orlandino Giovanni 99.
Orlando Diego 44.

 Palermo 13, 34, 39, 43, 45, 46,
 55, 57, 61, 64, 67, 76, 83, 122,
 124.
 Palestina 32.
 Palizzi 94.
 Panteleria 44, 87.
 Panzurra Matteo 36.
 Papa 34.
 Parisio Filippo 90.

 Partanna 86, 87, 88.
 Patti 11, 27, 28, 57.
 Pavia 85.
 Pera 65.
 Peralta Raimondo 97.
 Perche (di) Stefano 21, 22, 23.
 Perino Tommaso 111.
 Peruzzi Filippo 42.
 Petralia Soprana 83.
 Piano della Corona 35.
 Picigna Giacomo 90.
 Picigna Ludovico 65.
Pieri P. 7, 13, 19, 23, 24, 27, 28,
 29, 33, 34, 60, 69, 82, 89.
 Pietro I (re di Sic.) 40, 41, 43,
 45, 50, 51, 58, 59, 62, 68, 70,
 71, 73, 74, 75, 79, 82.
 Pietro II (re di Sic.) 18, 53, 69,
 89, 91, 93, 94, 97, 98, 99.
 Pietro III (re d'Arag.) 50.
 Pisa, Pisani 29, 33, 34, 39, 40,
 41, 43, 45, 46, 47, 61, 84, 85,
 93, 119.
 Polizzi 83.
 Polo Marco 93.
 Puglia 42.
 Puyades 46.

 Quarrel 22.


 Ragiul David 112.
 Rametta 22, 34.
 Randazzo 30, 70.
 Reggio 22, 34.
 Ricart Guglielmo 57.
 Riccardo d'Inghilterra 25.
 Riccio Isso 111.
 Riusech Raimondo 57.
 Riuxach Guglielmo 57.
 Robert Bernardo 57.
 Roma 43, 49.
 Romania 65.
 Rombulo Pietro 49.
 Ruffo 34.
 Ruggero II (re di Sic.) 19, 20,
 21, 24, 39.

 Salaparuta 87, 88.
 Salemi 40, 83, 84, 87, 88.
 Salerno (principe di) 52.
 Salsoy 71.
 Salucio 84.
 Sambuca 87.

- Sapori Armando* 42.
 Sardegna 110.
 Scaletta 34.
Schaube A. 32.
Scheffer. Boichorst 27.
Schiapparelli L. 12.
 Sciacca 33, 58, 83, 84, 35, 96.
 Selafani 87.
 Scoriafico Giovanni 45.
 Scignano Giovanni 65.
 Seminara 34.
 Settesoldi 87.
 Settimo 46.
 Settimo Alessandro, Antonio e Giovanni 43.
 Shermann 35.
 Sicilia *passim*
 Sieri 87.
 Sigalesio (de) Giuliano 99.
Silvestri G. 10.
 Simone (de) Giacomo 124.
 Siracusa 11, 32, 55, 57, 58, 75, 76, 84, 88, 90, 99, 122.
 Siracusa (di) Nicolò 111.
 Solario (de) Giacomo 93.
 Somalia 49.
 Sona (de) Nicolò 40.
 Spagna 50, 51, 53, 82, 84.
 Spagnoli Tommaso 65.
 Spatafora D. 31.
 Spera in Deu Ruggero 65.
Starrabba R. 48.
 Summa Giuliano 76.
 Svevi 40, 43, 45.
 Tabarca 54.
 Taddeo di Filippo 42.
 Talac Ugo 84.
 Tancredi d'Altavilla 25, 39.
 Taormina 22, 34, 35, 57.
 Tedeschi 84.
 Termini Imer. 57, 83.
 Terracena (de) Andrea 100.
 Terranova 40.
 Tignoso (del) Bartolomeo 94.
 Toscana, Toscagni 84, 85, 94.
 Trani 25.
 Trapani *passim*.
Trevelyan 41.
 Troina 12.
 Tunisi 7, 32, 33, 35, 40, 48, 50, 51, 52, 53, 68, 69, 74, 77, 117.
 Turchi 49.
 Valenza 57.
 Venezia, Veneziani 41, 47, 61, 84, 93, 94, 114.
 Vespro Siciliano 33, 38, 40, 42, 43, 45, 55, 58, 86, 89, 110.
 Vienna 86.
 Vignales Gaspare 65.
 Villani 43.
 Vitali Giovanni 99.
 Vivaldi 84.
 Ysern Pere 56.
 Yskelmis (de) Nicolò 87.
 Yver 32, 40.
 Zeno R. 45, 49.

INDICE

<i>Premessa</i>	Pag. 7
CAP. I - Privilegi normanni per Messina	» 11
CAP. II - Privilegi svevi ed angioini per Messina	» 27
CAP. III - Guerra economica	» 39
CAP. IV - Nuovi privilegi per Messina — 1282 - 1286	» 59
CAP. V - Altri privilegi per Messina (1292-1302) e concessione dei privilegi a Trapani	» 79
CAP. VI - Privilegi per Trapani dal 1315 al 1355.	» 93
APPENDICE — Relazioni estere e consolati trapanesi nel sec. XV	» 109
INDICE DEI NOMI	» 127



FINITO DI STAMPARE
NEL MARZO DEL 1949
NELLE OFF. TIPOGR.
CAPPUGI & MORI
PALERMO



L. 400